



MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale per il personale militare

Guida tecnica
“Norme e procedure disciplinari”

3[^] edizione – anno 2011



Direzione generale per il personale militare

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente pubblicazione

n. M_D GMIL/ 0076835 /III/7

"GUIDA TECNICA – NORME E PROCEDURE DISCIPLINARI"

3^a edizione – anno 2011

Roma, **21 FEB. 2011**

IL DIRETTORE GENERALE
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

1.1.11

REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO: LA DISCIPLINA MILITARE

1.	<u>Il giuramento</u>	p. 11
2.	<u>Definizione di disciplina militare</u>	p. 11
3.	<u>Concetto di illecito disciplinare</u>	p. 11
4.	<u>Il sistema delle sanzioni militari</u>	p. 12
5.	<u>Sanzioni di corpo e sanzioni di stato – principio di gradualità</u>	p. 12
6.	<u>Formazione</u>	p. 13

CAPITOLO SECONDO: ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1.	<u>Incombenze dei comandanti di corpo</u>	p. 15
a.	Monitoraggio dei procedimenti penali e acquisizione di documentazione penale	p. 15
b.	Tipologie dei documenti da acquisire	p. 15
c.	Eventuali notifiche di provvedimenti giudiziari	p. 16
2.	<u>Esame del giudicato penale / vaglio dei provvedimenti giudiziari conclusivi di procedimenti penali</u>	p. 16
a.	Generalità.	p. 16
b.	Correlazione tra tipologia del provvedimento conclusivo del procedimento penale e le possibili risultanze dell'esame del giudicato penale.	p. 17
3.	<u>Modalità dell'esame del giudicato penale e definizione della posizione disciplinare</u>	p. 18
4.	<u>Accertamenti preliminari relativi a gravi infrazioni disciplinari</u>	p. 20
5.	<u>Criteri di valutazione dell'illiceità disciplinare: parametri normativi</u>	p. 20

CAPITOLO TERZO: LA FASE CAUTELARE

1.	<u>La sospensione precauzionale obbligatoria</u>	p. 23
a.	Compiti del comandante di corpo per l'applicazione della sospensione obbligatoria	p. 23
b.	Compiti del comandante di corpo per la revoca della sospensione obbligatoria	p. 23
c.	Sospensione obbligatoria dal servizio <i>ex</i> articolo 4 della legge n. 97 del 2001	p. 24
(1)	Contemporaneità del trasferimento e della sospensione	p. 25
(2)	I reati contro la P.A. nella forma del tentativo	p. 25
d.	Sospensione per appartenenza ad associazioni segrete	p. 25
e.	Sospensione obbligatoria antimafia	p. 26
2.	<u>La sospensione facoltativa connessa a procedimento penale</u>	p. 26
a.	Presupposti	p. 26
b.	Esigenze cautelari	p. 26
c.	Caratteristiche del provvedimento e procedura	p. 27
3.	<u>La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare</u>	p. 28
4.	<u>Revoca della sospensione precauzionale. <i>Restitutio in integrum</i>. Durata massima</u>	p. 29
5.	<u>Disposizioni particolari</u>	p. 30

CAPITOLO QUARTO: LA DISCIPLINA DI CORPO

1.	<u>Generalità</u>	p. 32
a.	Condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina di corpo	p. 32
b.	Titolarità del potere sanzionatorio	p. 32
c.	Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare	p. 33
(1)	Preclusione penale	p. 33
(2)	La richiesta di procedimento penale militare	p. 34
d.	Contestazione degli addebiti: eventuali modifiche ed integrazioni	p. 35
e.	Principio dell'oralità	p. 36
2.	<u>Il procedimento per le sanzioni diverse da quella della consegna di rigore</u>	p. 36

- a. Fase del rilevamento dell'infrazione disciplinare da parte del superiore incompetente ad infliggere la sanzione p. 36
- b. Fase degli accertamenti preliminari p. 37
- c. La contestazione degli addebiti p. 37
- d. Acquisizione delle giustificazioni e di eventuali prove testimoniali. Esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione p. 37
- e. Decisione p. 38
- f. Comunicazione all'interessato p. 39
- 3. Procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore p. 39
 - a. Autorità militare competente e casi in cui è possibile infliggere la consegna di rigore p. 39
 - b. Costituzione della commissione di disciplina p. 40
 - c. Nomina del militare difensore p. 40
 - d. Richiesta di differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare p. 40
 - e. Procedura per infliggere la consegna di rigore p. 41
- 4. Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale p. 41
- 5. Rimedi avverso le sanzioni disciplinari di corpo p. 42
 - a. Il ricorso gerarchico p. 42
 - b. L'istanza di riesame p. 43
 - c. L'istanza di cessazione degli effetti p. 43
 - d. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica p. 44
 - (1) Principi generali p. 44
 - (2) Termini e modalità di presentazione p. 44
 - (3) Istruttoria del ricorso p. 45
 - (4) Decisione del ricorso p. 45
- 6. Ricorso al tribunale amministrativo regionale p. 45
- 7. Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare p. 45
- 8. Rinnovazione del procedimento disciplinare di corpo p. 46
- 9. Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari ed estinzione del procedimento p. 46

CAPITOLO QUINTO: LA DISCIPLINA DI STATO

- 1. Le sanzioni di stato p. 48
 - a. Premessa p. 48
 - b. La sospensione disciplinare dall'impiego (o dalle funzioni del grado) p. 48
 - (1) Nozione e scopo p. 48
 - (2) Presupposti p. 49
 - (3) Durata p. 49
 - (4) Destinatari p. 49
 - (5) Forma e decorrenza p. 49
 - (6) Effetti p. 49
 - (7) Interferenze con la sospensione precauzionale p. 50
 - c. La cessazione dalla ferma o dalla rafferma p. 50
 - (1) Nozione e scopo p. 50
 - (2) Presupposti p. 50
 - (3) Destinatari p. 50
 - (4) Forma e decorrenza p. 50
 - (5) Effetti p. 51
 - d. La perdita del grado p. 51
 - (1) Nozione p. 51
 - (2) Presupposti p. 51
 - (3) Destinatari p. 52
 - (4) Forma e decorrenza p. 52
 - (5) Effetti p. 53

2.	<u>I termini del procedimento disciplinare di stato</u>	p. 54
a.	Premessa	p. 54
	(1) La natura dei termini del procedimento disciplinare e gli atti interni	p. 54
	(2) La nozione di atto formale o di procedura	p. 54
b.	I singoli termini	p. 55
	(1) Procedimento disciplinare di stato derivante da procedimento penale	p. 55
	(2) Procedimento disciplinare di stato derivante da grave illecito disciplinare	p. 56
3.	<u>Il procedimento disciplinare di stato</u>	p. 57
a.	L'inchiesta formale	p. 57
	(1) Le autorità competenti a disporre l'inchiesta	p. 57
	(2) La nomina dell'ufficiale inquirente	p. 59
	(3) La contestazione degli addebiti	p. 60
	(4) Il difensore	p. 61
	(5) Nomina del difensore	p. 62
	(6) L'istruttoria	p. 62
	(7) Le comunicazioni all'inquisito	p. 64
	(8) Inquisito sottoposto a misure detentive ovvero in espiazione di pena	p. 65
	(9) Diritti dell'inquisito	p. 65
	(10) Eventuale supplemento istruttorio	p. 66
	(11) Nuovi addebiti	p. 66
	(12) Fatti di rilevanza penale	p. 66
	(13) Decesso dell'inquisito	p. 67
	(14) Sostituzione dell'inquirente	p. 67
	(15) Chiusura dell'inchiesta formale: la "relazione finale"	p. 67
	(16) Sopravvenienze e supplemento di inchiesta	p. 68
	(17) Vizi	p. 68
b.	Decisione dell'autorità che ha disposto l'inchiesta formale	p. 68
c.	Corresponsabilità tra militari di grado diverso	p. 69
d.	La commissione di disciplina	p. 69
	(1) Composizione	p. 69
	(2) Incompatibilità	p. 71
	(3) Convocazione della commissione di disciplina: incombenze a carico dell'autorità che ha disposto il deferimento	p. 72
	(4) Compiti del presidente della commissione di disciplina	p. 73
	(5) Diritti del giudicando	p. 73
	(6) Impedimento del giudicando	p. 74
	(7) Impedimento dei componenti della commissione	p. 75
	(8) Cessazione dell'incarico	p. 75
	(9) Comunicazioni	p. 75
	(10) Giudicando ristretto in istituto di pena	p. 75
	(11) La seduta della commissione di disciplina (articolo 1388)	p. 75
	(12) Decisione del Ministro della difesa (articolo 1389)	p. 79
4.	<u>L'annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare</u>	p. 80
5.	<u>La rinnovazione del procedimento disciplinare di stato</u>	p. 80

CAPITOLO SESTO: ATTIVITA' RESIDUALI CONSEGUENTI A PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

1.	<u>Reintegrazione nel grado</u>	p. 83
2.	<u>Rimborso delle spese di patrocinio legale relative a giudizi per responsabilità penale</u>	p. 85
a.	<i>Ratio</i> della norma	p. 86
b.	Presupposto	p. 86
c.	Requisiti, nesso di causalità	p. 86

d.	Natura del giudizio di congruità	p. 87
e.	La richiesta	p. 88
f.	La procedura	p. 89
g.	Anticipazione del rimborso	p. 89
h.	Abrogazione circolare	p. 90
3.	<u>Le pene accessorie nel codice dell'ordinamento militare</u>	p. 90
a.	Rapporto tra l'applicazione delle pene accessorie e il procedimento disciplinare	p. 91
b.	Cause della perdita dello stato di militare	p. 92
	(1) La degradazione	p. 92
	(2) Interdizione perpetua dai pubblici uffici	p. 92
	(3) Cessazione dall'impiego	p. 92
c.	La perdita del grado per condanna penale	p. 92
	(1) Rimozione	p. 92
	(2) Interdizione temporanea	p. 93
	(3) Pene accessorie previste dalla legge penale comune	p. 94
d.	Decorrenza della perdita del grado per condanna penale in presenza di una sospensione precauzionale	p. 94

APPENDICI (MODELLI)

1.	Richiesta di informazioni all'autorità giudiziaria	p. 96
2.	Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale del Comandante di corpo	p. 97
3.	Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare dell'alto Comandante	p. 98
4.	Rapporto disciplinare per la tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare di corpo	p. 99
5.	Lettera di trasmissione del rapporto disciplinare per la tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare di corpo	p. 100
6.	Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare finalizzato all'adozione di una sanzione di corpo diversa dalla consegna di rigore	p. 101
7.	Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare finalizzato all'adozione della consegna di rigore	p. 102
8.	Rimessione degli atti all'autorità competente	p. 104
9.	Comunicazione della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero o della consegna	p. 105
10.	Comunicazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore	p. 106
11.	Atto di nomina dei componenti della commissione di disciplina	p. 107
12.	Atto di nomina del militare difensore di fiducia nel procedimento disciplinare di corpo finalizzato all'adozione della consegna di rigore	p. 108
13.	Atto di nomina del militare difensore d'ufficio nel procedimento disciplinare di corpo finalizzato all'adozione della consegna di rigore	p. 109
14.	Verbale di seduta della commissione di disciplina nel procedimento disciplinare di corpo finalizzato all'adozione della consegna di rigore	p. 110
15.	Nomina ufficiale inquirente	p. 112
16.	Contestazione degli addebiti e contestuale invito a prendere visione degli atti	p. 114
17.	Richiesta/rinuncia dell'inquisito all'assistenza di un difensore di fiducia	p. 115
18.	Lettera di conferimento dell'incarico al difensore	p. 116
19.	Lettera di presa visione da parte del difensore degli atti dell'inchiesta	p. 117
20.	Invito all'inquisito a presentare memorie, chiedere escussioni di testi ed ulteriori indagini	p. 118
21.	Relazione riepilogativa	p. 119
22.	Indice dei documenti	p. 121
23.	Invito a prendere nuovamente visione degli atti ed a presentare ulteriori difese	p. 123

24.	Relazione finale	p. 124
25.	Verbale di avvenuta conoscenza	p. 126
26.	Richiesta di notifica attraverso l'albo comunale	p. 127
27.	Richiesta al magistrato di sorveglianza di procedere all'inchiesta presso l'istituto di pena	p. 128
28.	Ordine di deferimento alla commissione di disciplina	p. 129
29.	Ordine di costituzione e convocazione della commissione di disciplina	p. 130
30.	Ordine di formazione e convocazione di una commissione di disciplina	p. 131
31.	Comunicazione del comando al militare inquisito circa la formazione e convocazione della commissione di disciplina	p. 132
32.	Comunicazione di nomina del presidente della commissione di disciplina	p. 133
33.	Comunicazione di nomina a membro della commissione di disciplina	p. 134
34.	Comunicazione del presidente ai membri della commissione di disciplina	p. 135
35.	Dichiarazione di non incompatibilità	p. 136
36.	Ordine di sostituzione dei componenti della commissione di disciplina	p. 137
37.	Lettera di comunicazione di nomina a membro della commissione di disciplina in caso di sostituzione	p. 138
38.	Lettera di comunicazione al giudicando dell'avvenuta sostituzione	p. 139
39.	Trasmissione dei documenti al presidente della commissione di disciplina	p. 140
40.	Comunicazione del presidente ai membri della commissione di disciplina	p. 141
41.	Dichiarazione dell'avvenuto esame degli atti da parte dei membri della commissione di disciplina	p. 142
42.	Comunicazione del presidente della commissione di disciplina al giudicando in merito alla riunione del collegio	p. 143
43.	Lettera di comunicazione di avvenuta rinuncia alla facoltà di ricusazione dei membri della commissione di disciplina	p. 144
44.	Istanza di autorizzazione a riunire la commissione di disciplina presso un istituto di pena	p. 145
45.	Richiesta di approntamento di un locale idoneo alla riunione della commissione di disciplina presso l'istituto di pena	p. 146
46.	Verbale della seduta della commissione di disciplina	p. 147

La presente direttiva sostituisce la “Guida tecnica – norme e procedure disciplinari” – seconda edizione.

CAPITOLO PRIMO
LA DISCIPLINA MILITARE

1. Il giuramento

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».

E' con questa formula che gli Italiani solennemente assumono lo *status* di militare e consapevolmente si impegnano a difendere la Patria fino all'estremo sacrificio attraverso l'adempimento, con disciplina ed onore, di tutti i doveri che la Costituzione e le leggi impongono.

Lo *status* di militare, dunque, non si identifica in un *quid* astratto, ma, al contrario, costituisce un involucro giuridico nel quale confluiscono le regole codificate dei principi militari fondamentali e della disciplina militare (ora previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente "codice dell'ordinamento militare" – d'ora innanzi: **codice** e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – d'ora innanzi: **regolamento**) e, di conseguenza, ogni militare (con sensibilità amministrativa commisurata al grado rivestito) è obbligato a tenere una condotta oggettivamente compatibile con i doveri del proprio stato, anche attraverso l'adozione di una quota di diligenza capace di prevenire il semplice rischio di pregiudizio per sé (in quanto militare) e per l'Istituzione.

2. Definizione di disciplina militare

L'inosservanza accertata di qualsiasi dovere comporta l'applicazione di sanzioni civili, penali, amministrative e disciplinari.

E' principio di carattere generale che tali sanzioni non si escludano a vicenda, in quanto esplicano la propria azione in ambiti differenti, tutelando interessi giuridici diversi.

Può quindi ben essere sanzionato, nell'ambito amministrativo, un comportamento per il quale sia stata già inflitta una sanzione in sede penale; in particolare, le sanzioni disciplinari militari ineriscono a quel genere di responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme attinenti al peculiare stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate.

La disciplina militare presuppone il concetto di diritto disciplinare ancorato al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Essa comporta l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle forze armate ed alle esigenze che ne derivano. E' regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. Per diritto disciplinare si intende quell'insieme inscindibile di comandi che stabiliscono doveri di comportamento e sanzioni finalizzate ad assicurare la realizzazione di tali doveri.

Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina vengono determinate, nel diritto disciplinare, le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

Il militare deve osservare, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere ed al pericolo.

All'applicazione delle sanzioni disciplinari si fa luogo, previo accertamento delle responsabilità, nel contesto di apposito procedimento.

3. Concetto di illecito disciplinare

Più volte il Consiglio di Stato, in passato, ha avuto occasione di porre in rilievo come non esista e non possa ovviamente esistere nei regolamenti di disciplina militare una elencazione analitica

completa delle mancanze punibili, costituendo infrazione disciplinare qualunque azione, manifestazione, atteggiamento che sia incompatibile con i principi ed i doveri che debbono informare la vita del militare; infatti, nel campo disciplinare, a differenza di quello penale, non è prescritto un sistema prestabilito degli illeciti. Il concetto di colpa disciplinare è quindi larghissimo; pertanto, un fatto (anche la mancanza di diligenza) può essere qualificato come mancanza disciplinare purché derivi da una espressa disposizione di legge e violi, sotto un qualunque aspetto, i doveri inerenti allo stato rivestito. Ogni violazione, ogni mancanza che offuschi la figura morale, il decoro, la rettitudine del militare può essere perseguita, per tutelare l'onore, il prestigio, l'interesse dell'amministrazione e degli ordinamenti militari.

Tutto ciò è coerente con l'articolo 1352 del codice il quale, dopo aver identificato l'illecito disciplinare come la violazione dei doveri di cui allo stesso codice e del regolamento, dispone che la violazione di quei doveri comporta l'applicazione di sanzioni di stato o di corpo.

4. Il sistema delle sanzioni militari

Anche in campo disciplinare, come in quello penale, non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge.

Le sanzioni disciplinari per il personale militare sono contemplate negli articoli 1357 (di stato) e 1358 (di corpo) del codice.

Le sanzioni di stato sono:

- la sospensione disciplinare dall'impiego da uno a dodici mesi;
- la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi;
- la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- la perdita del grado per rimozione.

Le sanzioni di corpo sono:

- il richiamo;
- il rimprovero;
- la consegna;
- la consegna di rigore.

5. Sanzioni di corpo e sanzioni di stato – principio di gradualità

In ossequio ad un generale principio di gradualità nell'esercizio della potestà disciplinare, quando viene rilevata l'esistenza di un'infrazione occorre preliminarmente valutare se essa sia riconducibile nell'ambito della potestà sanzionatoria di corpo, oppure se la sua gravità richieda l'esercizio dell'azione disciplinare di stato, volta ad infliggere sanzioni incidenti sul rapporto di impiego o di servizio e sullo *status* giuridico del militare.

A tale proposito occorre sottolineare come non tutte le violazioni disciplinarmente rilevanti siano punibili con sanzioni di corpo.

Infatti, può legittimamente infliggersi una sanzione di corpo soltanto alle condotte per le quali, per la loro tenue gravità e circoscritta risonanza, si possa, con tutta certezza, escludere la punibilità con una sanzione di stato.

Siffatta prescrizione si evince chiaramente dall'attenta lettura degli articoli 1352 e 1355 del codice.

I possibili risvolti dell'esercizio della potestà sanzionatoria di corpo debbono oggi essere considerati con ancor maggiore cautela in conseguenza dell'orientamento espresso dagli organi della giustizia amministrativa, i quali hanno posto all'amministrazione dei vincoli ineludibili nell'esercizio della potestà disciplinare, sancendo che:

- la potestà sanzionatoria disciplinare è una. Pertanto, una medesima condotta, ancorché prendendo in considerazione aspetti diversi dello stesso fatto, non può essere sanzionata, in

- cumulo, da una sanzione di corpo e da una di stato, dovendovi essere tra le due sanzioni un rapporto di necessaria alternatività;
- le sanzioni di corpo devono essere irrogate esclusivamente per fatti la cui rilevanza disciplinare rimanga interna all'istituzione militare;
 - le sanzioni di stato rispondono ad interessi più generali dello Stato-comunità. Ad esse si deve ricorrere ogniqualvolta il fatto abbia un rilievo, anche esterno all'istituzione, tale da inficiare il rapporto di fiducia sul quale è fondato il rapporto d'impiego/servizio del militare;
 - una stessa condotta non può presentare aspetti che abbiano, insieme, un rilievo disciplinare di corpo e di stato. La sanzione di stato, essendo situata su di un piano giuridico di valenza superiore, è tale da soddisfare ampiamente anche le esigenze sanzionatorie di corpo.

Appare chiaro come, alla luce di tali ineludibili principi, assuma un'importanza sostanziale la tempestiva e, soprattutto, corretta valutazione di un fatto da parte del Comandante di corpo/reparto, al fine di non frustrare l'eventuale successivo esercizio della potestà sanzionatoria di stato.

Le sanzioni disciplinari di corpo, quale espressione dello *jus corrigendi* normativamente attribuito al superiore gerarchico, svolgono una funzione educativa e correttiva della condotta del militare manchevole, per quelle infrazioni disciplinari la cui entità non sia tale da costituire un *vulnus* insanabile che incrina il vincolo di fiducia sul quale deve necessariamente fondarsi il rapporto tra amministrazione e dipendente.

Pertanto, con le sanzioni di corpo non potranno punirsi che quelle mancanze per le quali sia stata preliminarmente esclusa – sulla scorta di un giudizio prognostico – l'adozione di sanzioni di stato. Ne consegue che il Comandante di corpo o di reparto, il quale, avuta notizia di infrazioni di rilevante entità punibili con sanzione di stato, non si astenga dall'irrogare una sanzione di corpo, incorre in un errore di valutazione.

Inoltre, il criterio discriminante per determinare l'applicabilità delle sanzioni di corpo o di stato non risiede soltanto nella gravità della violazione posta in essere, ma scaturisce, piuttosto, dalla esatta individuazione del titolare dell'interesse al ripristino dell'integrità dell'ordinamento disciplinare violato; soltanto se tale interesse rimane obiettivamente circoscritto all'interno del "Corpo" d'appartenenza del manchevole, si potrà legittimamente adottare una sanzione di corpo.

In definitiva, la discriminante è da ravvisarsi nell'esatta individuazione dell'interesse pubblico da tutelare: per l'infrazione che leda l'interesse particolare del "Corpo" dovrà comminarsi una sanzione di corpo, mentre, per l'infrazione che leda l'interesse generale dell'amministrazione militare e della collettività statale dovrà comminarsi una sanzione di stato.

6. Formazione

In tale ottica è opportuno sottolineare l'importanza del ruolo dei **comandanti di corpo** a tutti i livelli e la loro centralità nella disciplina militare; ad essi infatti è affidata la prima valutazione circa i fatti che possono integrare illeciti disciplinari per stabilirne la portata. Ciò presuppone, stante il tecnicismo della materia, una adeguata preparazione che deve essere portata ai massimi livelli attraverso una opportuna formazione.

Inoltre, l'estrema delicatezza dei compiti affidati **all'ufficiale inquirente**, il quale è chiamato a svolgere un'attività impegnativa e laboriosa, resa non di rado più complicata dalla necessità di esaminare una gran mole di documenti, richiede, evidentemente, particolare attenzione nella scelta dei soggetti cui affidare queste incombenze. L'autorità che intenda avviare un'inchiesta formale dovrà, pertanto, selezionare, ai fini di un'eventuale nomina, solo persone dotate di specifici requisiti di moralità, rettitudine e senso del dovere, prediligendo, in rapporto alla specificità e/o complessità delle circostanze, personale in possesso di un bagaglio culturale e tecnico-professionale che gli consenta di espletare al meglio i compiti assegnati.

CAPITOLO SECONDO
ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1. Incombenze dei comandanti di corpo

La funzione del comandante di corpo assume nell'ordinamento disciplinare vigente una importanza preminente, essendo tale organo il nodo attraverso il quale vengono a intersecarsi la disciplina di corpo e quella di stato.

Da tale rilevante ruolo, consegue una serie di importanti compiti e attività.

a. Monitoraggio dei procedimenti penali e acquisizione di documentazione penale.

L'attività di **monitoraggio** dei procedimenti penali a carico dei propri dipendenti costituisce diretta incombenza dei comandanti di corpo (fatte salve le specifiche disposizioni interne di ciascuna forza armata, che, in ragione della peculiarità dell'istituzione, possono attribuire tale incombenza a una superiore autorità militare appartenente alla medesima linea gerarchica).

Tale compito risponde a diverse esigenze prioritarie dell'amministrazione, in ambito cautelare, di avanzamento e disciplinare.

Ne consegue che ogniqualvolta il comandante di corpo abbia contezza del fatto che un proprio dipendente sia sottoposto a indagini penali - per aver lui stesso segnalato l'ipotesi di reato all'autorità giudiziaria ovvero perché ne sia stato informato dalle autorità procedenti o dallo stesso interessato - dovrà apprestare **mezzi idonei** a seguire gli sviluppi del procedimento.

Giova precisare che l'autorità giudiziaria - laddove sia a conoscenza della condizione di militare dell'indagato - è obbligata a comunicare all'amministrazione della Difesa:

- l'esercizio dell'azione penale, a mente dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989);
- il rinvio a giudizio, ai sensi dell'articolo 133 delle disposizioni di attuazione, nei casi di cui alla legge n. 97 del 2001, per i delitti previsti dalla medesima legge;
- il dispositivo della sentenza penale, a mente dell'articolo 70 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di consentire all'amministrazione la possibilità di richiederne copia integrale.

Al di fuori delle precitate ipotesi, l'autorità giudiziaria non ha obbligo giuridico di comunicare di propria iniziativa all'amministrazione gli sviluppi del procedimento penale a carico del militare.

Per le summenzionate ragioni, sarà cura dei comandi inoltrare le richieste in questione **all'ufficio giudiziario competente**, individuato a seconda di ciascuna fase del procedimento penale, avendo riguardo all'ultima informazione giudiziaria pervenuta.

Le richieste, volte ad acquisire documentazione penale, dovranno avere carattere periodico (al massimo ogni 4 mesi) e, nell'ambito delle stesse, dovrà essere indicato il numero del procedimento penale, come esso risulta dal **registro generale notizie di reato (R.G.N.R.) (modello in appendice 1)**.

Quando l'unità e il comandante della stessa sono inviati in servizio fuori dal territorio nazionale, le suddette incombenze rimangono in capo al distaccamento dell'unità che rimane in patria, salvo il caso di personale impiegato isolatamente per il quale provvede il Comando operativo di vertice interforze o direttamente lo Stato maggiore della Difesa.

b. Tipologie di documenti da acquisire.

L'autorità militare preposta al monitoraggio degli sviluppi del procedimento penale deve acquisire copia di:

- provvedimenti restrittivi della libertà personale e degli eventuali successivi atti di revoca o annullamento;
- richiesta di rinvio a giudizio ovvero di tutte le forme di esercizio dell'azione penale (decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero nel rito

monocratico, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto penale di condanna, richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 447, primo comma del codice di procedura penale, citazione a giudizio della polizia giudiziaria nel rito davanti al giudice di pace o decreto di convocazione delle parti nel medesimo rito), emessa dal pubblico ministero e dell'informativa che lo stesso pubblico ministero invia all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

- decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere;
- sentenze penali emesse nei vari gradi di giudizio o di altro provvedimento conclusivo emesso dall'autorità giudiziaria.

I precitati atti, muniti del timbro di assunzione a protocollo, devono essere inviati, oltre che alle autorità previste dalle disposizioni interne di forza armata, anche al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – III Reparto – Divisione disciplina.

Particolare e tempestiva cura dovrà essere riposta nell'immediata trasmissione dei documenti dai quali risulti che il dipendente militare sia **rinviato a giudizio** o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, circostanza la quale, nel vigente **articolo 1051** del codice, determina **l'esclusione dall'aliquota d'avanzamento e dalla valutazione per l'avanzamento** dei militari in servizio permanente effettivo.

A conclusione del procedimento penale, il comandante di corpo (salvo quanto previsto da disposizioni interne di forza armata) acquisisce copia della sentenza munita del visto di conformità all'originale e dell'annotazione del passaggio in giudicato o di altro provvedimento conclusivo del procedimento.

Qualora le sentenze non siano motivate nel merito, per quanto possibile, dovranno essere acquisiti anche gli atti processuali, mentre, per i decreti di archiviazione, sarà sufficiente l'acquisizione della relativa richiesta del pubblico ministero.

Il comandante di corpo rimetterà celermente gli atti conclusivi del procedimento penale, corredati dal proprio parere (reso con le modalità definite dai successivi paragrafi del presente capitolo), **direttamente** all'alta autorità competente a definire la posizione disciplinare di stato del militare, tenendo contestualmente informati per conoscenza i comandi intermedi direttamente sovraordinati.

c. Eventuali notifiche di provvedimenti giudiziari.

L'atto giudiziario relativo a un militare in servizio attivo, del quale sia richiesta notifica attraverso il comandante di corpo, deve essere immediatamente portato a conoscenza del destinatario con il mezzo più celere a disposizione.

L'avvenuta notifica deve essere annotata in un apposito registro con l'indicazione della data e dell'ora (articolo 158 del codice di procedura penale e 60 del decreto legislativo n. 271 del 1989).

2. Esame del giudicato penale / vaglio dei provvedimenti giudiziari conclusivi di procedimenti penali

a. Generalità.

La potestà di vaglio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti penali trova fondamento normativo negli articoli 918 e 1392 del codice.

Essa consiste nel complesso di attività che l'amministrazione pone in essere al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti necessari per avviare il procedimento disciplinare di stato o, **alternativamente** (articolo 1352, comma 2 del codice), di corpo.

Tale attività, in definitiva, si sostanzia in una serie di letture (a livello gerarchico differenziato) del provvedimento conclusivo di un procedimento penale, le quali mirano a stabilire, attraverso le valutazioni dei rapporti esistenti tra i fatti emersi dal procedimento penale stesso e le norme disciplinari dell'ordinamento militare, l'opportunità di disporre

l'apertura di una inchiesta formale (o, **alternativamente**, di un procedimento disciplinare di corpo) a carico di quel militare il cui comportamento sia stato già esaminato (sotto il profilo penale) dall'autorità giudiziaria.

I rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare sono regolati dai seguenti principi:

- principio dell'**autonomo accertamento** dei fatti in sede disciplinare: consiste nella potestà dell'amministrazione procedente di raccogliere elementi di prova a carico e a discarico del militare in sede di accertamenti preliminari;
- principio dell'**autonoma valutazione** dei fatti: impone all'autorità disciplinare di fare riferimento ai fatti materiali in cui si concreta la condotta dell'inquisito, al fine di ponderare discrezionalmente la rilevanza disciplinare degli stessi.

b. Correlazione tra tipologia del provvedimento conclusivo del procedimento penale e possibili risultanze dell'esame del giudicato penale.

L'articolo 653 del codice di procedura penale, come novellato dalla legge n. 97 del 2001, dispone che la sentenza penale irrevocabile abbia efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che esso non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non ha commesso il fatto.

L'autorità disciplinare, quindi, è vincolata agli effetti del giudicato penale quando siano compresenti i seguenti presupposti:

- emanazione di una sentenza d'assoluzione, ai sensi dell'art. 530, primo comma del codice di procedura penale;
- presenza di una delle formule:
 - assoluzione perché il **fatto non sussiste**;
 - assoluzione perché **l'imputato non lo ha commesso**;
- passaggio in giudicato della sentenza (**irrevocabilità**).

L'esercizio dell'azione disciplinare di stato o di corpo deve considerarsi **precluso** in presenza dei citati presupposti (pur limitatamente al solo fatto materiale la cui sussistenza o la cui commissione da parte del militare sia stata irrevocabilmente esclusa dal giudice penale). Resta impregiudicato il potere di vagliare la rilevanza disciplinare di altri fatti non penalmente rilevanti, la cui sussistenza venga appresa dall'amministrazione soltanto dalla lettura della sentenza penale d'assoluzione con le precitate formule ampiamente liberatorie; in tal caso, l'eventuale procedimento disciplinare che ne discenderà si considererà instaurato non "a seguito di giudizio penale" ma "**a seguito di infrazione disciplinare**" e i relativi termini per gli accertamenti preliminari saranno, pertanto, disciplinati dal comma 2 dell'articolo 1392 del codice anziché dal comma 1 del medesimo articolo.

Peraltro, deve precisarsi che, nella precitata ipotesi, gli eventuali altri fatti (diversi da quello oggetto dell'accertamento giudiziale) emergenti dalla sentenza penale d'assoluzione ampiamente liberatoria non potranno essere perseguiti in via disciplinare qualora siano già stati ampiamente conosciuti dall'amministrazione anteriormente alla data di conoscenza della sentenza e, se, per tale ragione, sia per essi intervenuta la perenzione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare. E' opportuno osservare, infatti, che il provvedimento conclusivo di assoluzione o di proscioglimento del militare in sede penale non ha l'effetto di riammettere in termini l'amministrazione per avviare un procedimento disciplinare, per eventuali fatti contenuti nel provvedimento medesimo che erano già pienamente conosciuti dall'amministrazione; per tali fatti, *la dies a quo* per l'inizio degli accertamenti preliminari sarà sempre costituito dalla data di **piena conoscenza** degli eventi e l'eventuale onere di provare di averne acquisito conoscenza soltanto dal momento della lettura del provvedimento assolutorio o di proscioglimento sarà posto esclusivamente in capo all'amministrazione.

Per contro, non si realizza l'effetto preclusivo assoluto di cui all'articolo 653 del codice di rito, se la sentenza contiene una delle sottoelencate formule:

- non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (articolo 529 del codice di procedura penale, commi 1 e 2);
- non doversi procedere per estinzione del reato (per amnistia, prescrizione ecc.) (articolo 531 codice procedura penale, commi 1 e 2);
- assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (essa comprende le formule assolutorie, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, come "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato", il proscioglimento per difetto di imputabilità, per insufficienza di prove, perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 847 del 26 marzo 2002). Occorre specificare, tuttavia, che nel caso di assoluzione per vizio totale di mente (difetto di imputabilità) l'azione disciplinare non è ammessa per mancanza assoluta dell'elemento soggettivo del reato. Qualora, invece, il militare, benché assolto per mancanza di imputabilità dovuta alla totale incapacità di intendere e volere, sia sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del codice penale, potrà incorrere nella perdita del grado per decisione del Ministro della difesa o di autorità militare delegata, previo parere della Corte militare d'appello;
- i fatti oggetto dell'azione disciplinare non coincidono con quelli oggetto dell'accertamento in sede penale (ossia con le fattispecie di reato per le quali è stata formulata l'imputazione);
- è stato emesso decreto di archiviazione, per il quale si deve, comunque, provvedere al vaglio disciplinare dei fatti che determinarono l'iscrizione della notizia di reato;
- è stata pronunciata sentenza penale di condanna in dibattimento o con rito alternativo (giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, giudizio immediato, giudizio direttissimo);
- è stato emesso decreto penale di condanna.

3. Modalità dell'esame del giudicato penale e definizione della posizione disciplinare

Ad esito dell'esame del giudicato penale, i comandanti di corpo dei militari già sottoposti a procedimento penale **non possiedono autonoma potestà** a definire nel proprio ambito, con l'adozione di sanzioni disciplinari di corpo, le posizioni disciplinari dei dipendenti.

Essi, infatti, possono infliggere una sanzione di corpo soltanto allorché abbiano raggiunto la certezza che, per la medesima condotta, l'alto comandante competente o il Ministro (o l'autorità militare delegata) non intendano esercitare la potestà sanzionatoria di stato.

Siffatto convincimento viene conseguito soltanto a seguito dell'approvazione, da parte del Ministro (o dell'autorità militare delegata ovvero di altra autorità cui è attribuita delega di firma in tal senso), delle **proposte** degli alti comandanti competenti volte a definire la posizione disciplinare del dipendente senza sanzioni di stato (cosiddetta "**presa d'atto**").

L'autorità competente a procedere all'esame del giudicato penale **propone** di definire la posizione del dipendente in uno dei modi seguenti:

- **senza sanzioni di stato**, quando dalla documentazione acquisita non emerga alcun fatto di rilevanza disciplinare;
- **con il rinvio degli atti** al competente Comandante di corpo, laddove dall'esame dei documenti acquisiti appaiano emergere esclusivamente mancanze riconducibili nell'alveo della potestà sanzionatoria di corpo. A tale ultimo proposito, deve peraltro rilevarsi che, di norma, una violazione della legge penale perpetrata da un militare e sanzionata in una sentenza è tale da collocare automaticamente la conseguente violazione disciplinare al di fuori della sfera sanzionatoria di corpo, in ragione dell'incontrovertibile rilevanza esterna all'istituzione militare che tali mancanze rivestono, in conseguenza della violazione del giuramento perpetrata.

In entrambi i precitati casi, l'istruttoria dovrà essere inviata dall'alto comando competente (dal Comando generale per l'Arma dei carabinieri per gli appartenenti all'Arma) alla Direzione generale per il personale militare, III Reparto, Divisione disciplina, per l'acquisizione del visto di approvazione almeno **30 (trenta) giorni prima** della scadenza del termine per l'eventuale contestazione degli addebiti.

Una volta approvato il contenuto della definizione, l'alto comando (il Comando generale per l'Arma dei carabinieri per gli appartenenti all'Arma) informerà della decisione il comando di corpo avente in forza il militare manchevole, per la partecipazione all'interessato o per l'instaurazione del procedimento di corpo; nei casi di estrema urgenza (es: incombenza della perenzione dei termini) sarà direttamente la Direzione generale a rendere partecipe il comandante di corpo della decisione presa.

Per contro, se la condotta del militare, in relazione all'istruttoria preliminare, risulti potenzialmente perseguibile con una sanzione di stato, l'autorità competente ordinerà l'apertura di un'inchiesta formale, che possa consentire una contestazione degli addebiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di conoscenza integrale della sentenza (articolo 1392, comma 1 del codice); per tali specifici aspetti, si rinvia al paragrafo 2 del successivo capitolo quinto.

E' opportuno precisare che, se l'esame del giudicato penale concerne:

- fatti verificatisi prima dell'arruolamento o dell'incorporazione: non deve farsi luogo all'azione disciplinare, non essendo il militare perseguibile sotto tale profilo;
- fatti posti in essere da militari in congedo assoluto: l'autorità competente, qualora si tratti di procedimenti penali o disciplinari iniziati dopo il collocamento in congedo assoluto, invia gli atti al ministero soltanto se debba adottarsi il provvedimento di perdita del grado per motivi disciplinari o la cancellazione dai ruoli. Negli altri casi, deve disporsi l'archiviazione della pratica. La posizione di congedo assoluto non deve essere confusa con la posizione del militare il quale, a seguito di verbale della commissione medico-ospedaliera che attesti l'inidoneità permanente al servizio militare incondizionato, si trovi in "aspettativa in attesa di transito alla corrispondente area funzionale civile del Ministero della difesa", nel qual caso, la posizione del militare risulta essere ancora quella del servizio permanente, con tutte le connesse subiezioni di ordine disciplinare;
- militari in congedo illimitato: la potestà sanzionatoria di stato si esercita anche nei confronti del personale in congedo, salvo i casi di decreti di archiviazione che escludano la sussistenza del fatto o la commissione del reato, in virtù della conservazione della qualità di militare e del grado. Il personale in congedo, seppur non più soggetto a obblighi di servizio, deve sempre tenere una condotta compatibile con la dignità dello *status* e del grado rivestito. La posizione di congedo, invece, preclude l'avvio del procedimento disciplinare per l'inflizione di una sanzione di corpo;
- personale in servizio, ma assente per convalescenza o per altri motivi: può procedersi alla contestazione degli addebiti disciplinari anche a mezzo di comunicazione postale, fatta salva la possibilità di sospensione del procedimento, a richiesta dell'eventuale destinatario del provvedimento finale, per comprovati motivi di salute debitamente documentati e tali da impedire la partecipazione al procedimento amministrativo (vedasi in proposito il quarto capitolo, paragrafo 3., sottoparagrafo d. per il procedimento disciplinare di corpo ed il quinto capitolo, paragrafo 3., sottoparagrafo d., comma 8 per il procedimento disciplinare di stato);
- graduati in ferma in congedo illimitato: qualora il provvedimento giudiziario sia emesso a carico di un graduato ormai collocato in congedo, si porranno in essere le azioni di cui alla lettera circolare della Direzione generale per il personale militare n. DGPM/III/7/9287/80000 del 3 agosto 2001.

4. Accertamenti preliminari relativi a gravi infrazioni disciplinari

Il comandante di corpo che abbia contezza di una condotta posta in essere da un proprio dipendente, la quale, pur non costituendo reato, costituisca **infrazione disciplinare potenzialmente grave**, dovrà esperire idonei accertamenti preliminari, anche avvalendosi di personale allo scopo delegato, al fine di discriminarne la sanzionabilità sotto il profilo di stato o, alternativamente, di corpo.

Si precisa che una condotta siffatta potrebbe anche emergere dalla lettura di una sentenza ampiamente assolutoria con formula “perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” (vedasi anche il paragrafo 2 del presente capitolo).

Laddove il comandante di corpo, qualora non direttamente competente a disporre l'inchiesta formale, a seguito delle risultanze degli accertamenti preliminari, escluda la riconducibilità della mancanza alla sfera sanzionatoria di corpo, dovrà inviare celermente gli atti, corredati dal proprio parere-proposta di definizione della posizione disciplinare del dipendente con sanzione di stato, all'autorità competente a ordinare inchiesta formale ai sensi all'articolo 1378 del codice (vedasi in proposito capitolo 5, paragrafo 3, sottoparagrafo a., comma 1), tenendo informati, per conoscenza, gli eventuali comandi intermedi.

Quest'ultima alta autorità, entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, concluderà formalmente la fase degli accertamenti preliminari alternativamente con i seguenti atti:

- ordine di inchiesta formale;
- rinvio degli atti al comandante di corpo per una rivalutazione nell'ambito della propria competenza (indicando le ragioni per le quali si ritiene che il comportamento possa essere sanzionato a livello di corpo);
- archiviazione senza sanzioni.

Nel caso nel quale venga ordinata inchiesta formale, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari - a pena della decadenza dell'azione disciplinare - dovranno essere contestati da parte dell'ufficiale inquirente gli addebiti disciplinari di stato.

Per quanto riguarda gli appuntati e i carabinieri in servizio, essendo direttamente il comandante di corpo l'autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, sarà esclusivamente tale autorità a dover, entro 180 giorni, concludere gli accertamenti preliminari volti a stabilire se il militare dipendente debba essere o no sottoposto a procedimento disciplinare di stato per gravi infrazioni disciplinari.

5. Criteri di valutazione dell'illiceità disciplinare: parametri normativi

In conclusione, è opportuno far cenno ai parametri di stretta legittimità ai quali, in ossequio alla legislazione vigente, deve necessariamente informarsi l'azione disciplinare dei comandanti.

Preliminarmente, occorre osservare che l'**oggetto degli accertamenti preliminari** dei comandanti, pur se in occasione del vaglio di un provvedimento conclusivo di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente, resta sempre **la condotta materiale** commessa, come essa emerge dal provvedimento giurisdizionale e mai quest'ultimo in sé stesso. E' bene, comunque, evidenziare che ciò che è stato accertato in sede penale non può più essere messo in discussione in sede amministrativa. La condotta materiale definitivamente accertata dal giudice è, quindi, il punto di partenza del processo decisionale finalizzato alla definizione della posizione disciplinare del militare in relazione a quei fatti.

Ciascun comandante - sia esso titolare di potestà sanzionatoria di corpo o di stato - avuta contezza (per rilevazione diretta del fatto, per ricezione di rapporto disciplinare a mente dell'articolo 1397 del codice, per lettura di un verbale di polizia giudiziaria o di un provvedimento giudiziario) della sussistenza di una condotta materiale potenzialmente illecita posta in essere da un proprio dipendente, ha il potere-dovere di operarne la **qualificazione**

giuridica, sotto il profilo dell'antigiuridicità disciplinare (com'è noto, la qualificazione giuridica, dal punto di vista penale, compete in via esclusiva all'autorità giudiziaria).

Tale prudente attività di valutazione consiste, in concreto, nell'individuazione di una corretta correlazione tra il fatto (la condotta materialmente tenuta) e la norma giuridica (disciplinare).

A tale proposito, giova rimarcare che le violazioni disciplinari, ancorché contenute nel medesimo *corpus* normativo, non possiedono tutte un'identica rilevanza.

Per alcune di tali violazioni, infatti, è il legislatore stesso, a monte, a qualificarne il grado di rilevanza, secondo quanto le medesime si pongano come *vulnus* rispetto ai **principi fondamentali** che connotano la peculiarità della condizione militare (principi descritti al Libro IV, Titolo VIII, Capo I del codice dell'ordinamento militare "Fondamenti delle istituzioni militari", nonché al Libro IV, Titolo VIII, Capo I, Sezione I del testo unico regolamentare "Doveri dei militari", "Doveri generali").

Ne consegue che qualsiasi violazione dei summenzionati doveri fondamentali, arrivando a minare la coesione interna, l'efficienza, i compiti istituzionali delle forze armate o la necessaria funzionalità dei rapporti di gerarchia, deve assumere un'importanza risolutiva, al fine del corretto inquadramento della valenza dell'illecito commesso.

Alla stessa stregua, deve ritenersi che una violazione disciplinare discendente da un fatto costituente delitto abbia, di norma, maggior rilevanza disciplinare rispetto a una condotta costituente reato contravvenzionale.

I principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione impongono all'organo procedente, all'atto di provvedere al caso concreto, di non stravolgere siffatto ordine di valori deciso *ex ante* dal legislatore e cristallizzato nella norma, pena l'assoluta irragionevolezza del provvedimento emesso.

Non casualmente, infatti, l'articolo 1355, prima di indicare quale criterio di valutazione per l'irrogazione della sanzione disciplinare il parametro della "gravità", pone quello del "tipo" di mancanza commessa.

Anche alla luce di quanto già descritto al precedente capitolo, nell'ambito dei principi generali dell'azione disciplinare, l'eventuale inflizione di una sanzione di corpo a fronte di violazioni dei principi fondamentali delle istituzioni militari - oltre a essere del tutto inopportuna - costituisce un errore inescusabile dell'organo che in tal senso provveda, tale da manifestare evidenti carenze di professionalità a suo carico.

CAPITOLO TERZO
LA FASE CAUTELARE

1. La sospensione precauzionale obbligatoria

a. Compiti del comandante di corpo per l'applicazione della sospensione obbligatoria.

Il nuovo codice dell'ordinamento militare elenca minuziosamente le ipotesi che danno vita alla sospensione precauzionale obbligatoria (915, primo comma).

Il legislatore, tuttavia, anche sulla base di indicazioni della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6819 del 3 febbraio 2009), ha inserito il principio secondo cui le misure cautelari coercitive di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale ovvero le misure interdittive di cui agli articoli 288, 289 e 290 del codice di procedura penale oppure le misure di prevenzione provvisorie (come, ad esempio, quelle di pubblica sicurezza previste dalla legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero il D.A.SPO.) comportano l'applicazione della sospensione precauzionale obbligatoria del militare **solo qualora** dall'applicazione delle stesse derivi l'impossibilità per il militare di effettuare la prestazione del servizio. In tali casi, dunque, se, dalla motivazione del provvedimento, non si rileva l'ambito di applicazione, è opportuno che il comandante di corpo senta al riguardo il magistrato che ha adottato la decisione affinché risulti chiaro se il militare possa o meno svolgere l'attività lavorativa ed inviare all'alto comando (uno tra quelli a cui compete disporre le inchieste ed individuato secondo i criteri definiti dall'articolo 1378 del codice e dalla presente guida al capitolo quarto, paragrafo 2) ed alla Direzione generale per il personale militare, Divisione disciplina, oltre alla documentazione attinente alla misura, anche un motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'allontanamento **obbligatorio** dall'impiego o dal servizio del militare.

Di fronte, invece, alla conoscenza che ad aver colpito un militare dipendente sia una delle misure previste dagli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale (la custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari) ovvero una delle misure precautelari di cui agli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale cioè il fermo e l'arresto se convalidati, il comandante di corpo dovrà immediatamente informare il proprio alto comando e la Direzione generale per il personale militare, Divisione disciplina. A quest'ultima dovrà essere inviata, anche successivamente ma con assoluta rapidità, la documentazione giudiziaria a supporto (es.: ordinanza di applicazione della misura cautelare). Nel caso occorra del tempo per ottenere tale documentazione dal giudice competente, il militare va collocato in forza potenziale (articolo 455, comma 1, lett. c, n. 1 del regolamento); il decreto ministeriale di sospensione precauzionale obbligatoria decorrerà, comunque, dalla data in cui il militare non sia stato più nella condizione di prestare servizio a causa dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Il provvedimento di sospensione precauzionale obbligatoria costituisce titolo giuridico del periodo di assenza in questione (in tal senso Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 575 del 3 febbraio 2009).

b. Compiti del comandante di corpo per la revoca della sospensione obbligatoria.

In tale quadro, da un lato, il comandante di corpo deve informare l'alto comando competente e la Direzione generale per il personale militare, Divisione disciplina, della vicenda penale avente ad oggetto un militare alle sue dipendenze e dall'altro deve effettuare un costante monitoraggio della stessa vicenda penale.

Infatti, all'esito della revoca (in qualche caso nelle carte giudiziarie si parla di annullamento) della misura cautelare o interdittiva o di prevenzione, il comandante di corpo dovrà trasmettere immediatamente tale provvedimento alla Direzione generale per il personale militare perché questa possa disporre conseguentemente la revoca della sospensione precauzionale obbligatoria (articolo 915, comma 2 del codice) ovvero la sospensione precauzionale facoltativa (ove ne ricorrano i presupposti).

La tempestività dell'acquisizione della documentazione inerente alla revoca e della trasmissione della stessa alle autorità competenti deve essere il frutto di un continuo, costante, e preciso monitoraggio del comandante di corpo. Tale attività risulta fondamentale in virtù della considerazione che la sospensione precauzionale obbligatoria non viene meno automaticamente al cessare delle misure indicate all'articolo 915 ma solo a seguito di un provvedimento di revoca da parte della stessa autorità militare che l'ha emessa (articolo 915, comma 2 del codice che ha recepito un costante orientamento giurisprudenziale, tra gli altri cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4649 del 2002). L'amministrazione militare, infatti, è in grado di conoscere la data della cessazione di tali misure solo attraverso il costante monitoraggio della vicenda penale. Si deve però evidenziare che è anche onere del militare, che aspiri ad essere riammesso in servizio, cooperare con l'amministrazione, notiziandola, attraverso il deposito dell'atto giudiziario presso il comando di corpo, del venir meno dell'impedimento alla riattivazione del rapporto di lavoro. In tale ottica, è utile che all'atto della notifica della sospensione precauzionale obbligatoria venga comunicata al militare sospeso, in modo certo e documentato, la necessità che il giorno dopo aver ottenuto la revoca/annullamento del provvedimento cautelare si presenti presso il proprio comando portando seco il provvedimento e ciò anche in ossequio al dovere di cui all'articolo 748 del regolamento che impone al militare di notiziare il proprio comando circa eventi che possono avere riflessi sul servizio.

La Direzione generale per il personale militare revocherà la sospensione precauzionale obbligatoria con decorrenza dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia del venir meno dei presupposti della sospensione obbligatoria.

La notizia di tale data è importante anche perché da essa decorrono i 180 giorni previsti dall'articolo 1040, lett. d, n. 14 del regolamento, entro i quali l'amministrazione può esercitare la potestà di applicare la sospensione precauzionale facoltativa connessa a quel procedimento penale (articolo 916 del codice) e inoltre, perché dal giorno successivo alla revoca decorreranno gli effetti del provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa *ex* articolo 916 del codice, eventualmente emesso all'esito del riesame della posizione di stato effettuato dall'amministrazione nei citati 180 giorni.

- c. Sospensione obbligatoria dal servizio *ex* articolo 4 della legge n. 97 del 2001 (articolo 922 del codice).

E' sempre da applicarsi la sospensione obbligatoria dal servizio qualora si versi in una delle ipotesi previste dall'articolo 4 della legge n. 97 del 2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ha introdotto nel nostro ordinamento un'ulteriore ipotesi speciale di **sospensione dal servizio a titolo obbligatorio**.

Lo scopo principale di tale normativa è quello di stabilire un rapporto organico e funzionale tra procedimento penale e procedimento disciplinare, limitando la discrezionalità del giudizio disciplinare e concentrando nel processo penale i poteri di sospensione dal servizio e destituzione dei pubblici dipendenti dichiarati responsabili di gravi delitti contro la pubblica amministrazione, non esclusa l'amministrazione militare.

Il legislatore si è mosso, dunque, lungo due direttrici: l'una finalizzata a potenziare la risposta punitiva dello Stato di fronte alle condotte illecite tenute dai soggetti rivestiti di funzioni pubbliche, nell'esercizio delle stesse; l'altra intesa a limitare l'area di sindacato discrezionale delle pubbliche amministrazioni nell'adozione di misure cautelari limitatamente a quelle fattispecie di reato atte a incidere sul raggiungimento degli scopi propri dell'attività amministrativa.

I reati in presenza dei quali scatta l'obbligo del trasferimento cautelare (articolo 3 della legge n. 97 del 2001) e della sospensione obbligatoria dal servizio (articolo 4) sono quelli

sanciti dagli articoli: 314, primo comma del codice penale (peculato, escluso quello per distrazione, comunemente detto d'uso); 317 del codice penale (concussione); 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 319 *ter* del codice penale (corruzione in atti giudiziari); 320 del codice penale (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio).

(1) Contemporaneità del trasferimento e della sospensione.

Conformemente alla *ratio* della norma di cui all'articolo 3 che ritiene che il dipendente pubblico che incorra nei reati contro la pubblica amministrazione in essa descritti possa essere trasferito cautelamente: “*salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti*”, lascia intendere che il trasferimento cautelare debba **aggiungersi e non sostituire** un eventuale provvedimento di sospensione dal servizio per pendenza del procedimento penale e disciplinare ovvero (in presenza delle condizioni richieste) ad ogni altra ipotesi legale di sospensione.

(2) I reati contro la pubblica amministrazione nella forma del tentativo.

Con riferimento ai reati menzionati si è affermato che la formulazione della norma, grazie alla sua portata ellittica, non distingue fra delitti tentati e consumati, poiché è ragionevole che per taluni delitti si tenga conto della capacità criminale desumibile da determinati comportamenti, a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridicamente protetto, capacità criminale che, comunque desta il medesimo allarme sociale (Consiglio regione Sicilia, n. 5 del 2001; Corte costituzionale, n. 288 del 24 giugno 1993; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5811 del 6 novembre 2007; T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 7529 del 12 giugno 2003). Il dolo del tentativo, *a parte sobiecti*, in nulla differisce dal dolo del delitto consumato; dall'altro lato, il tentativo di uno dei reati contro la pubblica amministrazione integra sia gli estremi del grave abuso di autorità e fiducia del dipendente ai sensi dell'articolo 84, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 che quelli della richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio (articolo 84, lettera f) del D.P.R. citato). Deve inoltre osservarsi che le sanzioni disciplinari e i provvedimenti cautelari nei confronti dell'impiegato sono disposte per una serie di reati, con riferimento alle ipotesi di condanna per i reati ivi previsti, nella duplice configurazione sia dei reati consumati che del tentativo, attesa la gravità (anche) di quest'ultimo nell'ottica dell'interesse della pubblica amministrazione, alla probità dei propri dipendenti.

Pertanto, la sospensione precauzionale obbligatoria sarà applicata anche qualora le ipotesi previste dall'articolo 4 della legge n. 97 del 2001 si presentino sotto la veste del tentativo.

d. Sospensione per appartenenza ad associazioni segrete.

Nessuna innovazione ha apportato il codice in ordine alla sospensione degli appartenenti ad associazioni segrete. In base all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2) i dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso. Ferme restando le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti e i poteri istruttori delle amministrazioni di

appartenenza, gli atti del procedimento disciplinare alla fine della fase di accertamento sono trasmessi ad una commissione nominata ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica. La commissione, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, decide con provvedimento motivato il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. La sospensione dal servizio cessa di avere efficacia, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dal relativo provvedimento, qualora il procedimento disciplinare non si sia concluso o non sia stata esercitata l'azione penale.

e. **Sospensione obbligatoria antimafia.**

Per quanto concerne la sospensione obbligatoria per la prevenzione della delinquenza mafiosa, si deve osservare come la legge n. 475 del 15 dicembre 1999 abbia introdotto rilevanti modifiche all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, eliminando dall'ordinamento la possibilità di sospendere il dipendente in presenza del solo rinvio a giudizio per i reati (di mafia e contro la pubblica amministrazione) nella stessa previsti. La così detta sospensione antimafia, dunque, non è più collegata alla pendenza di un procedimento penale per i gravi delitti previsti dalla norma in origine, risultando, al contrario, ancorata alla conclusione del medesimo processo con la sentenza irrevocabile o applicazione definitiva della misura di prevenzione.

2. La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale

a. **Presupposti.**

Ai fini dell'applicabilità della sospensione precauzionale facoltativa prevista dall'articolo 916 del codice è necessario che il militare abbia assunto la **qualità di imputato** in un procedimento penale da cui possa derivare la perdita del grado. All'interno del codice, per questa materia, non si fa più distinzione tra le diverse categorie di militari (articolo 627), ragion per cui, anche un ufficiale per essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a titolo facoltativo dovrà assumere la qualifica di imputato, a differenza di quanto previsto dall'abrogata legge n. 113 del 1954, secondo la quale bastava la qualità di indagato per poter incorrere in tale provvedimento.

Occorre quindi stabilire il significato della parola "imputato" e dell'espressione "da cui possa derivare la perdita del grado".

Il significato tecnico della parola "**imputato**" va rinvenuto nel codice di procedura penale laddove si legge all'articolo 60 che "*assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo*".

In ordine al significato dell'espressione "**da cui possa derivare la perdita del grado**" la norma non richiede che l'imputazione determini senz'altro la perdita del grado (anche attraverso l'applicazione di una pena accessoria non sospesa – militare o comune – che determini secondo il codice la "perdita del grado per condanna penale") ma fa riferimento alla possibilità che da ciò possa derivare tale conseguenza, anche, eventualmente a seguito di procedimento disciplinare, una volta concluso quello penale (in tal senso, tra le altre, cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I[^] bis, n. 6433 del 2008).

b. **Esigenze cautelari.**

Con gli articoli 916 e 917 il codice introduce una misura cautelare la cui funzione risiede nell'interesse pubblico di evitare qualsiasi pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio della stessa amministrazione, derivante dalla permanenza in servizio del militare (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sezione IV n. 334 del 30 gennaio 2001; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, n. 7999 del 2 settembre 2008).

Il potere di sospensione precauzionale dall'impiego si basa, difatti, sulla preminente tutela, normativamente accordata, degli interessi di rilievo pubblico coinvolti, stanti, da un lato, la peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate in virtù dello *status* di militare e, dall'altro, la corrispondente necessità di tutela del prestigio, della imparzialità e della immagine interna ed esterna dell'amministrazione. Lo strumento della sospensione cautelare concorre infatti alla crescente necessità di tutela – che trova sempre maggior considerazione nel nostro ordinamento, sia sul piano normativo che su quello giurisprudenziale – dell'immagine dell'amministrazione e della moralità dei suoi dipendenti, perseguendosi la tutela del prestigio della pubblica amministrazione attraverso lo strumento della sospensione cautelare di un soggetto che, a causa degli addebiti contestatigli o in sede penale o in sede disciplinare, non possa più svolgere le proprie funzioni con pienezza di autorità e credibilità (le così dette “esigenze cautelari”).

La descritta natura dello strumento della sospensione precauzionale prescinde da qualsiasi accertamento della responsabilità dell'inquisito e non implica, quindi, alcun giudizio, neppure approssimativo e provvisorio, circa la colpevolezza dell'interessato (*ex plurimis*: T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, n. 7999 del 2 settembre 2008; n. 6433 dell'8 luglio 2008), non dovendo formare oggetto di apprezzamento la condotta del militare (accertamento proprio di altro procedimento), inerendo le valutazioni discrezionali sottese alla sospensione precauzionale alla necessità di rimuovere il pregiudizio derivante dalla permanenza del militare nelle funzioni proprie, nel generale interesse sia dell'amministrazione che degli amministrati.

c. Caratteristiche del provvedimento di sospensione e procedura.

Il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego (o dal servizio per militari in servizio temporaneo e privi del rapporto d'impiego) del militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, proprio per la sua natura cautelare e quindi della sua urgenza prescinde dalla comunicazione dell'avvio del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1632 dell'11 aprile 2007 e da ultimo T.A.R. Lazio, sezione prima bis, n. 5103 del 9 maggio 2009). In tal senso depone anche l'articolo 1028 del regolamento che così recita: “**Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso [...omissis...]**”.

In ordine alla motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa si precisa che essa deve riportare chiaramente, nel preambolo, sia i presupposti di fatto della determinazione assunta dall'amministrazione – quali l'indicazione della intervenuta imputazione o sentenza di condanna non definitiva, della gravità dei reati, dei risvolti della vicenda sul servizio, dell'inopportunità della ulteriore permanenza in servizio sino alla definizione del procedimento penale – sia i presupposti di diritto, cioè le disposizioni di legge e le considerazioni, che, nel loro insieme rendano palese l'*iter* logico seguito nell'adozione del provvedimento cautelare.

Può essere oggetto della sospensione precauzionale facoltativa anche la condotta del militare che non sia attinente in via diretta al rapporto di servizio ma sia di tale gravità da pienamente legittimare la sospensione precauzionale, in ragione del discredito e del pregiudizio che discenderebbero dalla prosecuzione da parte del militare dei propri compiti istituzionali. Ciò è coerente con la finalità cautelare di tutela **immediata** dell'ordinato svolgimento dell'attività dell'amministrazione attraverso l'allontanamento del dipendente sottoposto a procedimento penale.

Alla luce di ciò, il **comandante di corpo**, quando nella sua precisa e continua attività di monitoraggio (che dovrà essere tanto più intensa all'atto del provvedimento di revoca di quelle misure previste dall'articolo 915 del codice – vedasi in proposito il paragrafo precedente) acquisirà la notizia della qualità di imputato di un militare in un procedimento penale da cui possa derivare la perdita del grado (ovverosia in quei casi in cui non vi sia

alcun ragionevole dubbio sulla gravità e sul disvalore di tali fatti; fatti che rendono incompatibile la permanenza in servizio del militare) dovrà notiziare con immediatezza l'alto comando (Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli appartenenti all'Arma) competente nonché la Divisione disciplina della Direzione generale per il personale militare.

Inoltre, al fine di porre in essere la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego prevista dall'articolo 916, lo stesso dovrà inviare un motivato parere (**modello in appendice 2**) in ordine alla necessità dell'applicazione di tale misura cautelare in relazione all'interesse pubblico consistente nell'evitare qualsiasi pregiudizio per la regolarità del servizio, per il prestigio e l'immagine dell'amministrazione, derivante dalla permanenza in servizio del militare, in definitiva in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari. Medesimo parere deve essere espresso, **con immediatezza**, anche dall'alto comando (uno tra quelli a cui compete disporre le inchieste ed individuato secondo i criteri definiti dall'articolo 1378 del codice e dalla presente guida al capitolo quarto, paragrafo 3, sottoparagrafo a., comma 1) o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Al riguardo si precisa che per ragioni di celerità ed urgenza connessi alla natura del provvedimento cautelare, che dovranno essere motivate dai comandanti di corpo, il parere degli alti comandanti competenti (ovvero del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli appartenenti all'Arma) dovrà essere rimesso alla Direzione generale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell'amministrazione dell'avvenuta imputazione (termine che deve essere, comunque, considerato ordinatorio).

E' importante sottolineare che la funzione cautelare non deve profilarsi come una sorta di sanzione anticipata e il collegamento all'accusa penale o al procedimento disciplinare per fatti di notevoli gravità (presupposti indefettibili per l'applicazione della misura *de qua*) sussiste solo in quanto vengano messi in pericolo interessi dell'amministrazione con la presenza in servizio del militare; pertanto, non deve effettuarsi alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né tanto meno occorre che l'imputato presenti memorie difensive, non trovandosi, si ribadisce ancora una volta, in una fase disciplinare del procedimento ma solo cautelare. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale secondo quanto disposto dall'articolo 918, ultimo comma del codice, anche a seguito di istanza di riesame del militare sospeso.

Alla luce di quanto sopra espresso è abrogata la circolare n. M_D GMIL_04 0096391 del 16 dicembre 2005 avente per oggetto: *“sospensioni precauzionali dall'impiego e regolazione dei procedimenti amministrativi per l'esame ed il riesame della posizione di stato alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603”*.

3. La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare

Il codice dell'ordinamento militare prevede che tale misura cautelare possa essere disposta o durante lo svolgimento del procedimento disciplinare instaurato per fatti di notevole gravità (gravi illeciti disciplinari) fino alla definizione dello stesso, ovvero allorquando l'amministrazione decida di voler effettuare un'inchiesta disciplinare per fatti di notevole gravità. In tale ultimo caso, però, la contestazione degli addebiti per l'avvio di una inchiesta formale deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione al militare della sospensione precauzionale facoltativa.

Se la *ratio*, la motivazione e la funzione di tale misura in nulla differiscono da quella adottata ai sensi dell'articolo 916 (di cui al precedente paragrafo), cambiano, invece, le funzioni esercitate dal comandante di corpo e dall'autorità competente a disporre l'inchiesta.

Infatti, un ruolo determinante è affidato dal codice all'autorità competente a disporre l'inchiesta: quest'ultima, infatti, di fronte a comportamenti di notevole gravità disciplinarmente rilevanti, per i quali il militare non abbia un procedimento penale in atto o non abbia assunto la

qualità di imputato potrà chiedere, sollecitamente, alla Direzione generale per il personale militare l'emanazione della misura cautelare di cui all'articolo 917 nelle more della definizione del procedimento disciplinare o dell'apertura dello stesso (**modello in appendice 3**). Sarà cura, invece, del comandante di corpo rendere edotti sia tale autorità che la Direzione generale per il personale militare dei fatti disciplinarmente rilevanti che possano annoverarsi di notevole gravità (vedasi sull'argomento anche il paragrafo 4 del capitolo precedente).

Qualora il procedimento disciplinare non sia stato ancora avviato, l'autorità competente a disporre l'inchiesta formale potrà, in virtù dell'articolo 1040, lettera d), n. 19 del regolamento, entro 180 giorni dalla conoscenza dei fatti di notevole gravità, disporre preliminari accertamenti sugli stessi. Al termine di questi, la stessa chiederà alla Direzione generale per il personale militare l'emanazione della misura cautelare di cui all'articolo 917, comma 2 ed, infine, entro 60 giorni dovrà far contestare gli addebiti all'interessato.

La *ratio* di tali accertamenti preliminari si fonda sul fatto che la sospensione precauzionale *de qua* non è legata ad un procedimento penale, per cui il fatto così come commesso non è stato approfondito da un'autorità che ha gli strumenti per farlo, come l'autorità giudiziaria, e quindi l'ordinamento militare concede all'amministrazione 180 giorni per comprendere la dinamica dei comportamenti nonché per cercarne le cause e le responsabilità prima di adottare una misura cautelare così importante ed eccezionale.

Avendo anche tale provvedimento natura cautelare, valgono le considerazioni sopra effettuate in tema di avvio del procedimento, motivazione del procedimento e memorie difensive del militare.

4. Revoca della sospensione precauzionale. *Restitutio in integrum*. Durata massima

Come si è visto, ogni fatto disciplinarmente rilevante da un punto di vista cautelare, sia esso collegato o meno ad un procedimento penale, può comportare una sospensione precauzionale (obbligatoria e/o facoltativa) che in totale non può avere una durata maggiore di 5 (cinque) anni (articolo 919).

Decorso tale termine la sospensione è revocata di diritto.

L'eccezione a tale regola è sancita dall'ultimo comma dell'articolo 919 il quale prevede che qualora il procedimento penale sia, a tale data, ancora pendente, l'amministrazione, in via eccezionale, possa disporre la novazione del titolo della sospensione precauzionale che da connessa a procedimento penale diventerebbe una sospensione connessa a procedimento disciplinare. In tal caso, si dovrà procedere all'avvio di una inchiesta formale (con la contestazione degli addebiti) entro 60 giorni dalla conoscenza da parte del militare della sospensione precauzionale.

La revoca di diritto per durata massima della sospensione precauzionale fa sì che un'eventuale e successivo procedimento disciplinare che si concludesse con la perdita del grado farebbe decorrere la stessa dalla data del decreto e non dalla data in cui il militare è stato sospeso precauzionalmente *ex* articolo 867 del codice. Dalla medesima data decorrerebbe anche la perdita del grado inflitta ad un militare nei cui confronti nella fase cautelare fosse stata disposta la revoca della sospensione precauzionale facoltativa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Tali ipotesi, previste dal comma 2 dell'articolo 918 del codice sono state integralmente recepite dall'articolo 21 *quinquies* della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni e ricorrerebbero tutte le volte in cui, a fronte di una sospensione precauzionale facoltativa connessa ad un procedimento penale, intervenisse, in primo grado o in secondo grado, ad esempio, una sentenza pienamente assolutoria (perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso) tale da dar vita ad un mutamento della situazione di fatto che dopo una successiva valutazione dell'interesse pubblico determinasse la decisione dell'amministrazione di revocare la sospensione precauzionale precedentemente emessa.

Le ipotesi fin qui richiamate possono definirsi di revoca in senso proprio perché ci si trova dinanzi ad un provvedimento che lascia intatti gli effetti fino ad allora prodotti dalla sospensione precauzionale, in quanto essa decorrerebbe *ex nunc*.

Il codice, tuttavia, parla di revoca (retroattiva a tutti gli effetti) anche in relazione alle altre ipotesi previste dall'articolo 918, primo comma.

In tali casi si è di fronte ad un vero e proprio annullamento (che produrrebbe effetti *ex tunc*) della sospensione precauzionale facoltativa tutte le volte in cui:

- il procedimento penale termini con una sentenza pienamente assolutoria;
- ovvero qualora il militare venga prosciolto senza che l'amministrazione dia luogo ad un procedimento disciplinare o lo stesso si concluda senza un provvedimento disciplinare di stato;
- ovvero lo stesso si concluda con una sospensione disciplinare che non assorba quella sofferta a titolo di sospensione precauzionale;
- ovvero se il militare venga assolto all'esito di un giudizio penale di revisione.

In tali casi, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Da tale importo debbono essere dedotti:

- l'importo alimentare già corrisposto *ex* articolo 920;
- il periodo di tempo relativo alla pena detentiva inflitta e alle pene accessorie comuni e militari che incidano sul servizio anche se in concreto non sono state scontate, a causa di indulto o amnistia, o dichiarate estinte;
- il periodo di tempo dell'eventuale corrispondente sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego,

e, solo in caso di proscioglimento in sede penale del militare cui non sia seguito un procedimento disciplinare, devono essere dedotti i periodi di tempo corrispondenti alle misure inflitte e previste dall'articolo 915.

5. Disposizioni particolari

Ai sensi dell'articolo 920, comma 3 del codice la sospensione precauzionale concernente gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il relativo procedimento è di competenza, pertanto, del relativo Comando generale.

CAPITOLO QUARTO
LA DISCIPLINA DI CORPO

1. Generalità

Il nuovo codice dell'ordinamento militare definisce, all'articolo 1352, l'illecito disciplinare come ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dallo stesso codice al libro IV, titolo VIII, capo I ed al libro IV, titolo VIII del regolamento, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, ovvero conseguenti all'emanazione di un ordine *ex* articolo 1349 del codice.

La violazione dei doveri sanciti dalla richiamata legislazione comporta, a norma dell'articolo 1352, secondo comma del codice, l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo, all'esito di un giudizio prognostico effettuato dall'autorità militare a cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina nel momento in cui riceve la notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da personale alle proprie dipendenze.

I criteri discriminanti per l'applicabilità delle sanzioni di corpo o di stato si possono rinvenire sia nella gravità della violazione riscontrata sia nell'esatta individuazione del titolare dell'interesse al ripristino dell'integrità dell'ordinamento disciplinare violato che può essere, in relazione alla fattispecie concreta, il corpo di appartenenza del manchevole o la collettività statutale.

In ossequio al principio di tassatività, le uniche sanzioni disciplinari di corpo sono il "richiamo", il "rimprovero", la "consegna" e la "consegna di rigore", che possono essere inflitte sulla base dei criteri fissati dall'articolo 1355 del codice.

a. Condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina di corpo.

Il militare è assoggettato alle norme sulla disciplina militare di corpo dal momento dell'incorporazione (iscrizione in ruolo) a quello della cessazione dal servizio attivo per una delle cause disciplinate dall'articolo 923 del codice.

In particolare, le disposizioni in materia di disciplina militare di corpo si applicano nei confronti dei militari che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- svolgono attività di servizio;
- sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- indossano l'uniforme;
- si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le citate condizioni, resta comunque fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

b. Titolarità del potere sanzionatorio.

L'articolo 1354 del codice attribuisce la titolarità del potere sanzionatorio nel campo della disciplina all'autorità militare.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina di corpo, l'articolo 1396 individua quali autorità militari competenti:

- per tutte le sanzioni disciplinari di corpo: il comandante di corpo o ente presso cui il militare presta servizio o da cui dipende all'atto della decisione (salvo quanto previsto al paragrafo 4, ultimo alinea del presente capitolo);
- per la "consegna" e il "rimprovero": il comandante di reparto;
- per il "rimprovero": l'ufficiale comandante di distaccamento o il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.

Per quanto attiene, invece, alla sanzione disciplinare del "richiamo", l'articolo 1359, secondo comma, attribuisce la potestà sanzionatoria a qualsiasi superiore.

A tal fine:

- il comandante di corpo (inteso quale comando, unità, ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego ed in quello logistico, tecnico e amministrativo) è direttamente responsabile della disciplina;
- è demandato a ciascuna forza armata il compito di individuare, anche ai soli fini disciplinari, quali sono le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento;
- apposite disposizioni di ciascuna forza armata stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza disciplinare dall'autorità militare di volta in volta indicata dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti. Specifiche disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità o enti internazionali.

I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego/servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna forza armata.

I militari ricoverati in luogo di cura dipendono disciplinarmente:

- dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverati in stabilimento sanitario militare;
- dal comando nella cui circoscrizione si trova o altro appositamente designato da ciascuna forza armata, se è ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento.

Una disciplina particolare è invece dettata per gli ufficiali generali e ammiragli, colonnelli, capitani di vascello, comandanti di corpo e ufficiali che non dipendono da un comando di corpo, per i quali le punizioni sono inflitte dal "superiore militare diretto" o "altra autorità militare" di volta in volta indicata da ciascuna forza armata.

Va, infine, precisato che deve ritenersi competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di corpo anche il superiore gerarchico che riveste la qualità di "**comandante interinale**" o "**comandante in sede vacante**" atteso che, a tal fine, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza, ciò che rileva è la qualifica di comandante (Consiglio di Stato, pareri n. 1109 del 21 aprile 2006 e n. 2051 del 19 giugno 2007).

c. Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

(1) Preclusione penale.

I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato.

Se è stata esercitata azione penale per il fatto addebitato al militare, ovvero egli è stato sottoposto a:

- fermo o arresto;
- misura cautelare coercitiva limitativa della libertà personale;
- misura cautelare interdittiva o coercitiva, tale da impedire la prestazione del servizio;
- misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio,

il procedimento disciplinare di corpo non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, ai fini del computo dei termini perentori per la conclusione, si tiene conto del decorso dei termini antecedenti il provvedimento di sospensione.

E' fatta salva, tuttavia, la possibilità di:

- proporre l’adozione di una misura sospensiva di natura precauzionale facoltativa qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 916 del codice, secondo la procedura indicata nella presente guida al terzo capitolo;
- attivare e proseguire un procedimento disciplinare di corpo al solo scopo di perseguire mancanze disciplinari autonome rispetto ai fatti oggetto di specifica cognizione del giudice penale.

(2) La richiesta di procedimento penale militare.

L’articolo 260 del codice penale militare di pace prevede, al secondo comma, che i reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare “*non superiore nel massimo a 6 mesi*” (articoli 123, 125, 139, 147, 151, 161, 165, 166, 170, 175, 184, 185, 191, 196, 204, 221, 222, 223, 226, 227, 229, 233, 235, 236 del codice penale militare di pace) e per quelli previsti dagli articoli 168 e 169 del codice penale militare di pace ove ricorrano le ipotesi di cui al n. 2 dell’articolo 171 (particolare tenuità del danno o fatto che risulta di lieve entità), sono puniti a richiesta del comandante di corpo da cui dipende il militare colpevole.

Nel caso di più militari appartenenti a corpi diversi o a forze armate diverse, la competenza ricade sul comandante di corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano.

La facoltà di richiesta di procedimento spetta esclusivamente al comandante del corpo di **appartenenza organica** del militare anche nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente aggregato presso altro corpo.

Per riconoscere se è necessaria la richiesta di procedimento come condizione di procedibilità, occorre aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per il reato. Tuttavia, qualora concorrano **circostanze aggravanti ad effetto speciale** che determinino la misura massima della pena in modo autonomo, dovrà tenersi conto anche di tale pena ai fini di stabilire se è necessaria o no la richiesta di procedimento del comandante di corpo.

La richiesta di procedimento è un **atto formale irrevocabile** e, come tale:

- non può essere più proposta decorso un mese dal giorno in cui il comandante di corpo competente ha avuto notizia del fatto che costituisce reato;
- si estende alle persone estranee alle forze armate che hanno concorso nel reato;
- per essere giuridicamente valida, deve presentare i requisiti prescritti dalla legge processuale e sostanziale e, in particolare, deve contenere:
 - . copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;
 - . presentazione al pubblico ministero presso la procura militare della Repubblica competente per territorio;
 - . sottoscrizione del comandante del corpo di appartenenza del militare;
 - . rispetto del termine di un mese decorrente dal giorno della conoscenza del fatto da parte del comandante di corpo competente;
- non è soggetta all’obbligo di motivazione di cui al primo comma dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, non trattandosi di atto oggettivamente amministrativo bensì di vero e proprio atto processuale;
- può essere ugualmente avanzata anche quando, per quei fatti, sia stata inflitta la “consegna di rigore” (manca, infatti, nel nostro ordinamento un principio generale di alternatività tra l’azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale – sul punto vedasi, però, il secondo capitolo della presente pubblicazione);
- non è soggetta a particolari requisiti di forma, salva quella “scritta”, essendo sufficiente la manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo all’officialità dell’azione penale che può essere espressa in modo diretto o indiretto, con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo solo rilevante che dall’atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l’ostacolo processuale

e di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale contro il militare. E' sufficiente scrivere: *“Avvalendomi della facoltà prevista dall'articolo 260 del codice penale militare di pace chiedo/non chiedo che si proceda penalmente a carico di..... per il reato di.....e per tutti i reati militari ravvisabili nel fatto e perseguibili a richiesta”*.

- in relazione alla descritta formula è opportuno indicare che la richiesta di procedere penalmente valga anche in caso di riqualificazione del titolo di reato, onde evitare che nell'ipotesi di derubricazione da parte del giudice, il procedimento penale venga archiviato per improcedibilità dell'azione penale.

Ai fini della tempestività della presentazione, la richiesta di procedimento:

- deve essere depositata, entro il termine fissato dalla legge, presso la competente procura militare della Repubblica che rilascerà attestazione dell'adempimento;
- può essere spedita per posta e, in tal caso, è considerata proposta nel momento in cui è consegnata all'ufficio postale.

Anche nel caso in cui non si ritiene di presentare richiesta di procedimento (es.: perché si è scelto di procedere disciplinarmente, ove consentito), sussiste l'obbligo per il comandante di corpo della immediata comunicazione della notizia di reato alla competente procura militare della Repubblica.

d. Contestazione degli addebiti: eventuali modifiche ed integrazioni.

Ove nel corso del procedimento disciplinare dovessero emergere fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell'originario atto di contestazione degli addebiti, l'autorità procedente deve qualificare diversamente il fatto contestato inizialmente, nel rispetto del principio della corrispondenza fra contestazione e giudizio finale. In base a tale principio, al militare devono essere comunicati e contestati fatti in modo circostanziato allo scopo di metterlo in condizione di svolgere le sue difese.

Nel procedimento disciplinare, infatti, la garanzia costituzionale del diritto di difesa dell'incolpato comporta che l'interessato abbia diritto di essere adeguatamente informato tanto dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento quanto del contenuto degli addebiti, con la duplice conseguenza del sorgere di corrispondenti obblighi a carico del soggetto che inizi il procedimento e della delimitazione del giudizio in relazione al contenuto della contestazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6593 del 27 ottobre 2009; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6403 del 1° ottobre 2004 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 801 del 14 febbraio 2003).

La contestazione degli addebiti è idonea alla finalità per la quale è preordinata quando, mediante precisi riferimenti ad un'azione od omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo di responsabilità disciplinare, consenta all'interessato l'esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di precisare le responsabilità che dai fatti possono risultare a carico dell'incolpato, essendo solo necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti medesimi e manifestare formalmente la precisa volontà dell'amministrazione di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente, per cui è da riconoscere legittima la contestazione che faccia solo riferimento alla obiettività dei fatti punibili senza alcuna qualificazione del *nomen iuris* (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6403 del 1° ottobre 2004; n. 3166 del 19 maggio 2010).

Il principio della immutabilità della contestazione costituisce una sorta di corollario del principio di specificità atteso che l'esigenza per la quale i fatti addebitati siano specificamente individuati nell'atto di contestazione è estremamente rilevante ai fini della garanzia dell'esercizio del diritto di difesa che sarebbe palesemente violato e disatteso qualora fosse riconosciuto all'autorità procedente la possibilità di mutare successivamente l'iniziale contestazione ovvero di procedere all'applicazione della sanzione sulla base di fatti non ricompresi in detta contestazione.

Appare ravvisabile una modificazione sostanziale dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, ogni qual volta le “circostanze nuove” siano di natura tale da comportare una valutazione di maggiore gravità, laddove i fatti originariamente contestati potrebbero essere insufficienti ad integrare la sanzione applicata. Deve trattarsi di “fatti ulteriori” che presentano carattere sostanzialmente innovativo, tali da spostare e alterare, pur nell’ambito della fattispecie contestata, i termini della iniziale contestazione, affidando quindi la giustificazione del provvedimento disciplinare ad elementi che sono stati, in realtà, sottratti al contraddittorio (Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza n. 5401 del 5 marzo 2010). Resta fermo l’obbligo per l’autorità procedente di concludere il procedimento disciplinare nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla contestazione iniziale, ove si tratti di mera integrazione.

e. Principio dell’oralità.

La necessità di garantire la tempestività dell’azione disciplinare di corpo – ineludibile per la sua efficacia e per la sua idoneità ad incidere sul celere ripristino dell’ordine militare violato – impone di avvalersi del principio/metodo dell’oralità, fatta salva la prevista “forma scritta” per alcuni atti essenziali del procedimento finalizzato all’irrogazione del “rimprovero”, della “consegna” e della “consegna di rigore”.

Il procedimento disciplinare di corpo, infatti, è caratterizzato dai principi di celerità e di oralità e deve essere svolto osservando, in ogni caso, le “prescrizioni essenziali” dell’avviso di apertura del procedimento, della contestazione dei fatti in funzione della partecipazione dell’interessato, della conclusione nel termine all’uopo stabilito e della motivazione della determinazione conclusiva (Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 1402 del 6 maggio 2003).

In particolare, la tempistica per la predisposizione di una linea difensiva deve essere “congrua” rispetto alla complessità del fatto contestato. Ove sia evidente la “semplicità del fatto” è ammessa anche la richiesta di “giustificazioni a vista” (Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 2854 del 9 gennaio 2003).

L’oralità va perseguita, in particolare, nel senso appena indicato, soprattutto quando le mancanze disciplinarmente rilevanti si consumano in circostanza di tutela interna del territorio e fuori del territorio nazionale, dove le forze armate sono impegnate in operazioni delicate, rischiose e di alta visibilità.

In tali contesti, si appalesa ancor più cogente l’immediatezza dell’azione correttiva, in quanto le vicende sono strettamente correlate alle esigenze di sicurezza, di ordine pubblico, di affidabilità e di tutela della stessa immagine delle forze armate, esposte negli scenari geostrategici di rilevante attenzione nazionale e internazionale. Sul punto non va sottaciuto che il legislatore ha riconosciuto la specificità normativa alle forze armate proprio in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle legittime limitazioni previste da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

A tale connotazione normativa non può che corrispondere un fisiologico adattamento procedurale, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito e delle correlate riserve di legge in materia di diritti fondamentali.

L’implementazione dell’oralità deve essere quindi armonica e coerente, secondo gli spazi ben riconfermati dal codice, così da mantenere comunque salvo il diritto di difesa.

2. Il procedimento per le sanzioni diverse da quella della consegna di rigore

- a. Fase del rilevamento dell’infrazione disciplinare da parte del superiore incompetente ad infliggere la sanzione.

L'articolo 1397 del codice disciplina le attività che devono essere effettuate da “*ogni superiore*” che venga a conoscenza di una infrazione disciplinare per la quale è sprovvisto di potestà sanzionatoria a norma dell'articolo 1396 (**modelli in appendice 4 e 5**).

In merito, occorre precisare che il susseguirsi degli atti che incombono sul superiore gerarchico non competente ad infliggere la sanzione – ossia, il far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo – presuppongono una situazione di immediatezza.

b. Fase degli accertamenti preliminari.

L'articolo 1398, comma 1 del codice impone che il procedimento disciplinare di corpo debba essere instaurato dall'autorità disciplinare competente “*senza ritardo*”:

- dalla conoscenza dell'infrazione in via diretta, ovvero a seguito di ricezione di rapporto disciplinare;
- dall'archiviazione del procedimento penale;
- dalla data di irrevocabilità del provvedimento che conclude il processo penale.

Si tratta di una **attività propedeutica** all'instaurazione del procedimento disciplinare che, pur non essendo soggetta ad una tempistica prefissata, deve essere condotta con tempestività ed entro un ragionevole arco temporale.

Per quanto attiene, in particolare, al significato da attribuire al presupposto normativo del “*senza ritardo*”, l'interpretazione corrente della giurisprudenza amministrativa ritiene che il *dies a quo* debba valutarsi caso per caso, dovendosi apprezzare in concreto se la fase di accertamento preliminare si sia consumata in un tempo comunque ragionevole, in relazione alla gravità del fatto e alla complessità degli accertamenti, considerata la natura “*sollecitatoria*” di tale termine (Consiglio di Stato, parere n. 1220 del 5 aprile 2005 e parere n. 1434 del 25 ottobre 2005).

Per quanto attiene alla procedura da seguire all'esito di un giudicato penale, vanno osservate le disposizioni contenute nel secondo capitolo della presente direttiva.

c. La contestazione degli addebiti.

La contestazione dell'addebito disciplinare deve essere necessariamente effettuata **senza ritardo** e con l'osservanza delle norme che disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento *ex* articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 (**modelli in appendice 6 e 7**).

In particolare, la contestazione degli addebiti di natura disciplinare dovrà comprendere:

- la descrizione sommaria del fatto disciplinarmente rilevante;
- l'ufficio e l'autorità militare responsabile del procedimento;
- l'autorità militare competente per l'adozione del provvedimento finale;
- il termine di conclusione del procedimento che, a norma del regolamento è stato fissato in 90 giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti;
- un **congruo termine a difesa** (pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non si sia già concluso – articolo 1029 del regolamento) per consentire all'interessato, tranne il caso in cui vi sia una rinuncia espressa da parte del medesimo, di esercitare i propri diritti partecipativi;
- l'ufficio/comando in cui si può prendere visione degli atti.

Il citato termine di 90 giorni può, in ogni caso, essere ridotto dall'autorità militare che procede quando, in relazione al caso concreto e alle effettive esigenze istruttorie, non si renda necessario o non ne sia stato richiesto l'intero utilizzo.

d. Acquisizione delle giustificazioni e di eventuali prove testimoniali. Esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione.

L'articolo 1370 del codice al primo comma precisa che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

L'autorità militare, dunque, nell'assumere la propria decisione finale dovrà illustrare, ancorché sommariamente, tutti gli elementi eventualmente emersi nel corso dell'attività istruttoria svolta e le ragioni per le quali le stesse devono ritenersi o meno rilevanti ai fini della decisione, non essendo, in ogni caso, richiesta una spiegazione dettagliata ed argomentata su ciascuno degli argomenti esposti dal militare.

Va, tuttavia, precisato che l'autorità procedente, qualora nel corso dell'attività istruttoria emergano elementi che facciano ritenere la propria **incompetenza** in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. In tal caso, restano fermi gli originari termini di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorrenti dalla data di contestazione degli addebiti (**modello in appendice 8**).

e. **Decisione.**

A norma dell'articolo 1353 del codice, in ossequio al principio di tassatività, non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel capo III, sezione II, ovvero, per quanto attiene al presente paragrafo:

- il **“richiamo”** ove all'esito dell'attività istruttoria emerga che si sia trattato di una *“lieve mancanza”* od *“omissione causata da negligenza”*. Il richiamo, ai sensi dell'articolo 1359 del codice non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri ad esclusivo uso interno (la cui tenuta sarà disciplinata da singole disposizioni di forza armata) per la contestazione della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero e per la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo ai sensi dell'articolo 1369, comma 1 del codice;
- il **“rimprovero”** per sanzionare *“lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”*, ovvero la *“recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”*;
- la **“consegna”**, che consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi, per la *“violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento”*, per la *“recidiva nelle mancanze”* e per le *“più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”*.

L'autorità militare deve necessariamente commisurare la sanzione al tipo di mancanza commessa ed alla gravità del comportamento e, nel determinarne la specie e l'eventuale durata, deve considerare i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

Il comma terzo dell'articolo 1355 del codice prevede, nello specifico, che vadano punite con maggior rigore le infrazioni:

- intenzionali;
- commesse in presenza di altri militari;
- commesse in concorso con altri militari;
- ricorrenti con carattere di recidività.

Il codice detta, poi, una particolare disciplina sanzionatoria nel caso di:

- **“concorso”** di più militari nella medesima infrazione disciplinare, prevedendo l'obbligo di infliggere una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano;
- **“illecito disciplinare continuato”** a fronte del quale deve essere inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.

f. Comunicazione all'interessato.

La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente "senza ritardo" all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo (**modelli in appendice 9 e 10**).

Il termine perentorio di 90 giorni entro il quale concludere il procedimento per infliggere una sanzione di corpo decorre dalla data di adozione dell'atto propulsivo del procedimento (contestazione formale degli addebiti) e si considera concluso con l'adozione del provvedimento finale (Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 353 del 24 marzo 2009).

La motivazione del provvedimento disciplinare deve essere redatta in forma **concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa** indicando la disposizione violata o la negligenza commessa, le circostanze di tempo e di luogo del fatto e la descrizione del comportamento illecito. Non occorre, tuttavia, che la motivazione sia minuta e prolissa ma è necessario che sia chiara, non stereotipata, circostanziata (pur nella sinteticità) e non limitata alla citazione dell'articolo di regolamento che si ritiene violato.

In particolare, secondo la costante giurisprudenza, la motivazione possiede i necessari requisiti dell'idoneità, della sufficienza e dell'adeguatezza espositiva e valutativa solo nel caso in cui siano rispettati i canoni di **congruità** e di **logicità**, bastando l'indicazione delle ragioni fondamentali che giustificano l'adozione dell'atto e l'*iter* logico-giuridico di formazione del convincimento formatosi nella competente autorità (Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 3304 dell'8 giugno 2004).

3. Procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore

a. Autorità militare competente e casi in cui è possibile infliggere la consegna di rigore.

La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.

Ogni superiore che rilevi un'infrazione disciplinare prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto **senza ritardo** al comandante di corpo, seguendo la procedura prevista dall'articolo 1397, comma 3 del codice (**modello in appendice 4**).

Il comandante di corpo competente, se ritiene che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399 del codice.

Quando lo stesso comportamento può dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato si procede, invece, in base a quanto stabilito dal libro IV, titolo VIII, capo IV, sezione II del codice (con le procedure indicate nel secondo e quinto capitolo della presente pubblicazione).

Il comandante di corpo è obbligato, altresì, ad instaurare il procedimento disciplinare per la consegna di rigore per le infrazioni specificamente indicate nell'articolo 751 del regolamento (ex allegato C dell'abrogato regolamento di disciplina militare) e per i fatti previsti come reato e per i quali non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 del codice penale militare di pace (la richiesta di procedimento può essere ugualmente avanzata anche quando, per quei fatti, sia stata inflitta la consegna di rigore – in tal senso Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 1080 del 26 gennaio 1999), dalla conoscenza, in via diretta, dell'infrazione o a seguito di rapporto.

Una procedura particolare è prevista per quanto attiene all'esame dei fatti che hanno determinato un giudizio penale, il così detto "esame del giudicato penale" da parte del comandante di corpo a seguito di:

- archiviazione del procedimento penale;
 - provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale,
- che è oggetto di specifica trattazione nel secondo capitolo della presente pubblicazione.

b. Costituzione della commissione di disciplina.

Contestualmente all'atto di contestazione degli addebiti, il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore (articolo 751 del regolamento) ha l'obbligo di rendere edotto il militare incolpato dell'avvenuta nomina di un'apposita commissione disciplinare composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado, presieduta dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano dei componenti.

Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso/danneggiato.

Nel caso in cui presso il corpo o ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione, il comandante chiede al comando o all'ente immediatamente superiore in via disciplinare l'indicazione dei citati militari.

La commissione è unica anche nel caso in cui si tratti di esaminare la posizione disciplinare di più militari che hanno commesso la stessa mancanza.

La commissione deve essere edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti contestati (**modello in appendice 11**).

c. Nomina del militare difensore.

A norma dell'articolo 1370 del codice il militare incolpato ha diritto di farsi assistere nel corso del procedimento disciplinare da un difensore da lui scelto fra i militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o forza armata nella quale egli presta servizio (**modello in appendice 12**) o, in mancanza, designato d'ufficio a cura del comandante di corpo (**modello in appendice 13**).

Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo che sussista un legittimo impedimento.

L'invito alla nomina va fatto contestualmente alla contestazione degli addebiti.

Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore (scelto dal militare o designato d'ufficio) più di sei volte in dodici mesi.

Il militare chiamato a svolgere l'attività di difensore nel procedimento disciplinare di corpo:

- non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione di disciplina;
- non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, terzo comma del codice;
- è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;
- non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
- è ammesso ad intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.

Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate **indifferentemente** all'incolpato o al suo difensore.

d. Richiesta di differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare.

Il militare incolpato può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento per il quale l'onere della prova è a carico dell'incolpato.

Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:

- l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
- l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

In caso di differimento i termini procedurali sono sospesi.

e. Procedura per infliggere la consegna di rigore.

Il comandante di corpo o ente fissa, a propria discrezione, la data, l'ora e il luogo nel quale si svolgerà la seduta della commissione di disciplina rendendone edotte le parti chiamate a parteciparvi, ovvero l'incolpato, il difensore ed i membri della commissione.

Tale adempimento è opportuno che venga assolto già all'atto della contestazione degli addebiti, fatte salve le necessità di differire la convocazione per:

- legittimo impedimento dell'incolpato;
- sopravvenute preminenti esigenze di servizio.

La seduta si apre con la rinnovazione della contestazione degli addebiti da parte del comandante di corpo o di ente che, subito dopo, ammette l'incolpato a esporre le proprie giustificazioni in merito. In tale circostanza, può essere chiesta l'audizione di testimoni e possono essere esibiti documenti.

Dopo l'intervento dell'incolpato viene ammesso quello del militare difensore.

Una volta terminato il dibattito il comandante di corpo, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sente la commissione e la invita a ritirarsi per la formulazione del parere di competenza che può essere espresso all'unanimità o a maggioranza.

I componenti della commissione sono vincolati dal segreto in merito alle opinioni espresse nel proprio ambito.

Nel termine massimo di due ore il parere, non vincolante, è reso noto **verbalmente** al comandante di corpo o ente che, possibilmente entro lo stesso giorno, deve rendere nota la propria decisione, comunicandola senza ritardo all'interessato, **per iscritto tranne nel caso in cui si definisca con un "richiamo"**, anche quando ritenga di non dar luogo all'applicazione di sanzioni (**modello in appendice 10**).

Nell'irrogazione della consegna di rigore deve tenersi conto:

- della gravità del fatto;
- della recidività;
- delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione;
- del danno che ne è derivato al servizio e all'amministrazione.

4. Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

In caso di necessità ed urgenza il Comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene reso edotto, può disporre, a titolo precauzionale ed a carattere eccezionale l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

La durata del provvedimento provvisorio è computata nella sanzione definitiva eventualmente inflitta.

In merito ai presupposti per l'applicabilità di tale istituto, va precisato che:

- i provvedimenti provvisori potranno essere adottati dal comandante di corpo solo in caso di necessità ed urgenza, ovvero solo al verificarsi di circostanze particolari che non rendano possibile attendere nemmeno il breve lasso di tempo necessario per la definizione del procedimento disciplinare;

- deve trattarsi esclusivamente di una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore. Nel compiere siffatta valutazione, il comandante di corpo non deve effettuare un giudizio anticipato sulla responsabilità del militare, cosa che sarà invece oggetto dell'instaurando procedimento disciplinare da attivare in merito ai fatti. L'adozione del provvedimento provvisorio, dunque, non può e non deve condizionare la decisione di merito che rimane, dunque, impregiudicata. In ogni caso, le misure provvisorie non devono consistere in provvedimenti diversi o aventi carattere maggiormente afflittivo rispetto a quelle che il codice ricollega alla consegna e alla consegna di rigore;
- nel caso in cui il comandante di corpo non sia egli stesso competente per l'adozione della sanzione disciplinare della consegna, deve informare immediatamente il comandante di reparto subordinato affinché quest'ultimo provveda a confermare o meno il provvedimento nelle more dell'attivazione del procedimento disciplinare.

5. Rimedi avverso le sanzioni disciplinari di corpo.

a. Il ricorso gerarchico.

Avverso i provvedimenti disciplinari di corpo può essere proposto ricorso gerarchico, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, da presentare all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso gerarchico, ammesso **sia per motivi di legittimità che di merito**, deve essere presentato all'autorità gerarchica superiore a chi ha inflitto la sanzione (indicata nella comunicazione del provvedimento disciplinare) che deve inoltrarlo sollecitamente e **senza pareri o commenti**.

Le modalità di presentazione sono indicate nell'articolo 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 che consente al militare di avvalersi di due modalità alternative:

- consegna a mano ad almeno una delle autorità gerarchiche sopra citate che, in tal caso, è tenuto al rilascio di una ricevuta;
- a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di effettiva presentazione.

Nel caso in cui il ricorso venga proposto, nel termine prescritto, ad un organo o ufficio diverso da quello competente a riceverlo, ma appartenente all'amministrazione della Difesa, non può essere dichiarato irricevibile ma deve essere trasmesso immediatamente all'autorità competente per l'esame.

Contestualmente al ricorso gerarchico, ovvero con successiva istanza da presentarsi con l'osservanza delle citate modalità, l'interessato può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ove allegghi la sussistenza di gravi motivi.

L'istruttoria è curata dall'organo decidente che, a tal fine, può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

La decisione deve essere emessa dall'autorità competente entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione del ricorso gerarchico e possono prospettarsi le seguenti formule dispositive:

- **inammissibile** se il ricorso non poteva essere proposto;
- **improcedibile** se viene ravvisata una irregolarità sanabile e il ricorrente non provvede alla regolarizzazione previa assegnazione di un termine;
- **respinto** se il gravame è infondato;
- **accolto** per incompetenza. In tal caso annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente;

- **accolto** per motivi di legittimità o di merito. Annulla o riforma l'atto, salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere comunicata all'organo che ha emesso l'atto impugnato ed al ricorrente:

- in via amministrativa;
- mediante notificazione;
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 disciplina una ipotesi di **silenziario-rigetto** precisando che decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'organo competente abbia comunicato la propria decisione, lo stesso **si intende respinto** a tutti gli effetti.

Si tratta di un **silenziario-significativo**, idoneo a far assumere il carattere di definitività del provvedimento disciplinare impugnato avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'autorità adita con ricorso gerarchico conserva il potere-dovere di adottare o comunicare la decisione anche dopo lo scadere del termine di cui all'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

b. L'istanza di riesame.

Al militare è concessa la facoltà di presentare, **in qualunque tempo**, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono **nuove prove** tali da:

- far ritenere applicabile una sanzione minore;
- far dichiarare il proscioglimento dall'addebito.

L'istanza di riesame:

- deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità (persona giuridica) che ha emesso il provvedimento;
- non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione del ricorso gerarchico.

L'istanza deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla data della scoperta o acquisizione delle nuove prove. Incombe sul militare proponente l'onere di indicare le circostanze dell'acquisizione delle nuove prove, ovvero il giorno della scoperta o ritrovamento di documenti decisivi.

I termini di conclusione del procedimento sono fissati in 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'autorità competente.

Il provvedimento che decide sull'istanza di riesame può essere impugnato con ricorso gerarchico, da presentare all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 1366 nel termine decadenziale di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto decisionale (ovvero da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza).

c. L'istanza di cessazione degli effetti.

La materia **continua ad essere disciplinata dalla circolare applicativa n. M_D GMIL_04 0011969 del 16 settembre 2004** diramata dalla Direzione generale per il personale militare in relazione all'articolo 75 dell'abrogato regolamento di disciplina militare.

L'articolo 1369 del nuovo codice ha recepito la procedura finalizzata alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella documentazione personale, che può essere attivata da parte dei militari (in servizio permanente, temporaneo ed in congedo), con istanza presentata per via gerarchica al Ministro della difesa, dopo almeno 2 anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione solo qualora il militare non abbia riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari (compresa quella del richiamo

secondo le risultanze delle annotazioni dell'apposito registro ad esclusivo uso interno previsto dall'articolo 1359, terzo comma del codice).

Il Ministro della difesa decide entro 6 mesi dalla presentazione dell'istanza, tenendo conto:

- del parere espresso dai superiori gerarchici;
- di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

In caso di "accoglimento" dell'istanza, vengono eliminate dalla documentazione personale dell'interessato le annotazioni relative alla sanzione inflitta con effetto *ex nunc*.

E' fatta salva la competenza del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per i procedimenti relativi agli appuntati e carabinieri (articolo 1140 del regolamento).

d. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(1) Principi generali.

L'articolo 1363 del codice al secondo comma dispone che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Tale norma ha recepito sostanzialmente l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 1997 e, con l'intervenuta abrogazione espressa dell'articolo 20 della legge n. 1034 del 1971 ad opera dell'articolo 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo n. 104 del 2010, viene privilegiata la via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle controversie in ordine alle sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare, dunque, acquista la sua **definitività** ed è, conseguentemente, ricorribile con lo strumento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo ove ricorrano i presupposti fissati dall'articolo 1363 del codice.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 precisa, altresì, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:

- è ammesso per **solì motivi di legittimità**;
- si pone in rapporto di alternatività con il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale già proposto secondo il noto principio per il quale *electa una via non datur recursus ad alteram*.

In tale quadro, è necessario evidenziare che anche l'eventuale ricorso giurisdizionale (al tribunale amministrativo regionale) deve essere presentato ed è da ritenersi ammissibile solo previo esperimento del ricorso gerarchico.

(2) Termini e modalità di presentazione.

Il gravame va proposto nel termine decadenziale di 120 giorni:

- dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico;
- da quando l'interessato abbia avuto piena conoscenza dell'atto impugnato.

Al riguardo, il consolidatissimo orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza della Sezione VI n. 2439 del 23 marzo 2010) è orientato nel ritenere che per la piena conoscenza dell'atto, ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione, non è necessario che il destinatario debba conoscere l'atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato reso edotto di quelli essenziali quali l'autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.

Il ricorso deve essere presentato all'organo che ha emanato l'atto o alla Direzione generale per il personale militare, Divisione disciplina:

- direttamente (in tal caso l'ufficio ne rilascia ricevuta);
- mediante notificazione;

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (la data di spedizione vale quale data di presentazione).

(3) Istruttoria del ricorso.

Il comando o ufficio che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette **immediatamente** alla Direzione generale per il personale militare, III Reparto, Divisione disciplina, in originale con la prova della data di avvenuta presentazione ai fini della ricevibilità, con una dettagliata relazione incentrata sulle singole doglianze eccepite, gli atti dei procedimenti amministrativi, **in triplice copia con relativo elenco**, inerenti all'adozione della sanzione disciplinare – compreso il rapporto inviato dal comandante del reparto a quello di Corpo per il previsto controllo di legittimità – e alla decisione del ricorso gerarchico, qualora proposto, unitamente ai provvedimenti impugnati, di cui dovrà essere, altresì, precisata e documentata la data di notifica.

Per esigenze istruttorie, finalizzate anche a contrarre i tempi di trattazione del gravame, sarà cura dei comandi o uffici interessati, su richiesta, inviare anche copia dei regolamenti citati nel gravame (specie se circolari).

(4) Decisione del ricorso.

E' adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, in conformità al parere del Consiglio di Stato.

Il decreto decisivo sarà rimesso in copia conforme all'originale corredato da copia del parere del Consiglio di Stato ai comandi o uffici che hanno curato l'istruttoria per la notifica agli interessati e per le conseguenti variazioni matricolari nel caso di accoglimento.

La data di avvenuta notifica dovrà essere comunicata alla Direzione generale per il personale militare, III Reparto, Divisione disciplina.

6. Ricorso al tribunale amministrativo regionale

A norma dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso le sanzioni disciplinari di corpo, previo esperimento del ricorso gerarchico è proponibile ricorso, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere da proporre, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del militare ricorrente *ex* articolo 13, secondo comma del citato decreto legislativo, nel termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico (ipotesi di silenzio-rigetto disciplinata dall'articolo 1363, secondo comma del codice).

La relativa istruttoria con remissione degli atti del procedimento alla competente avvocatura dello Stato sarà curata **in via esclusiva dal comandante di corpo**, anche avvalendosi di personale allo scopo delegato.

7. Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare

A norma dell'articolo 1372 del codice, l'amministrazione militare conserva il potere di annullamento d'ufficio, con effetto *ex tunc*, degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi *ab origine*, ove ricorrano i presupposti richiamati dall'articolo 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990.

Il relativo procedimento può essere attivato d'ufficio e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giurisdizionale.

L'atto è illegittimo e, pertanto, soggetto ad annullamento, quando:

- è adottato in violazione di legge;

- è viziato da eccesso di potere;
- è adottato da autorità incompetente (incompetenza relativa).

Possono procedere all'annullamento d'ufficio:

- la stessa autorità che ha adottato il provvedimento;
- il comandante di corpo in sede di controllo di legittimità;

solamente:

- previa verifica della sussistenza di ragioni di interesse pubblico di cui deve essere data espressa motivazione;
- entro un termine ragionevole tale da non incidere negativamente su posizioni ormai consolidate;
- tenendo necessariamente conto degli interessi del destinatario/i dell'atto e dei controinteressati.

E' fatta salva la possibilità di convalida dell'atto annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Il provvedimento di convalida deve menzionare l'atto da convalidare, il vizio da cui è affetto e la volontà di convalidarlo, sanando il vizio indicato (integrazione della motivazione o eliminazione di clausole invalidanti).

Come l'atto di annullamento la convalida produce effetti retroattivi e, in ogni caso, non può essere adottata ove sia già *sub judice* per effetto dell'avvenuto esperimento di ricorso.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione a seguito dell'esercizio del potere di autotutela decisoria sono soggetti ai medesimi rimedi previsti per l'atto annullato.

8. Rinnovazione del procedimento disciplinare di corpo

Nell'ipotesi in cui siano annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di:

- autotutela esercitata nei limiti di cui all'articolo 1372 del codice;
- ricorso gerarchico o giurisdizionale ovvero di decreto decisivo di ricorso straordinario, qualora il contenuto dispositivo di tali decisioni indichi espressamente che **sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti**,

l'amministrazione può rinnovare in tutto o in parte il procedimento disciplinare se tale facoltà non è esclusa.

Il nuovo procedimento:

- riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'amministrazione ha avuto **piena conoscenza dell'annullamento** o dalla **data di adozione del provvedimento di autotutela**;
- dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data della nuova contestazione degli addebiti.

9. Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari ed estinzione del procedimento

Un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.

L'articolo 1371 del codice, nel sancire il principio del *ne bis in idem*, fa salva la possibilità di applicare, a fronte della medesima fattispecie, una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dell'addebito solo ed esclusivamente:

- in sede di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo all'esito di procedimento attivato ad istanza dell'interessato ai sensi dell'articolo 1365 del codice;
- all'esito dell'istruttoria relativa al ricorso gerarchico proposto ai sensi dell'articolo 1366 del codice.

Ai sensi dell'articolo 1374 del codice, il procedimento disciplinare si estingue per decesso dell'incolpato.

CAPITOLO QUINTO
LA DISCIPLINA DI STATO

1. Le sanzioni di stato

a. Premessa.

Le sanzioni di stato sono **provvedimenti discrezionali afflittivi** che comportano il venir meno (in via temporanea o definitiva) del rapporto di impiego pubblico e, a differenza delle sanzioni di corpo, producono effetti al di fuori dell'organizzazione militare (vedasi in tema quanto già ampiamente esposto nel primo capitolo relativo ai principi generali su cui si fonda la disciplina militare). Esse, pertanto, attengono a violazioni della disciplina che rendono inconciliabile, in maniera assoluta, la permanenza del soggetto nell'ambito militare.

Esse hanno finalità retributiva, in senso morale oltre che prettamente giuridico, in quanto il soggetto è responsabile delle sue azioni ed è giusto che, nel bene e nel male, risponda delle conseguenze del suo comportamento. Le sanzioni in esame esplicano, altresì, funzioni di prevenzione generale, nel senso di dissuadere la compagine militare dal commettere ulteriori infrazioni disciplinari, nonché di prevenzione speciale, in quanto sono dirette all'autore della mancanza al fine di impedirgli di commettere altri illeciti disciplinari. Non ultima è la finalità prettamente rieducativa o di emenda che, tuttavia, caratterizza solo alcuni di tali provvedimenti, dal momento che riguarda esclusivamente il soggetto che può essere in qualche modo recuperato alle regole del consorzio militare (*rectius* "sospeso"), ma non quello che si vuole allontanare definitivamente, in quanto non meritevole di rivestire qualunque grado gerarchico (nel caso di "perdita del grado per rimozione").

La disciplina di stato è contraddistinta da peculiarità che attengono alla relativa procedura di accertamento, nonché ai soggetti destinatari delle sanzioni che comprendono anche il personale cessato dal servizio effettivo e quindi in congedo, per fatti commessi durante il servizio alle armi, quando sussista un interesse giuridicamente rilevante dell'amministrazione in conseguenza di un pregiudizio all'efficiente perseguimento degli obiettivi istituzionali propri dell'organizzazione militare, per la cui tutela è funzionale l'osservanza della disciplina militare.

L'articolo 1357 del codice, nel riprodurre tutte le disposizioni contenute nelle preesistenti leggi di stato, fa un'elencazione omogenea delle sanzioni disciplinari in esame, applicabile a tutti i militari, indipendentemente dalla forza armata e dal grado rivestito. Tale classificazione comprende:

- la sospensione disciplinare dall'impiego;
- la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado;
- la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- la perdita del grado per rimozione.

b. La sospensione disciplinare dall'impiego (o dalle funzioni del grado).

(1) Nozione e scopo.

La sospensione disciplinare dall'impiego consiste nell'allontanamento temporaneo del militare dall'ufficio e comporta il venir meno, per un tempo determinato, dell'obbligo di effettuare la relativa prestazione lavorativa. Essa rientra nel più ampio *genus* della sospensione dall'impiego di cui all'articolo 885, primo comma del codice, il quale dispone che il militare può essere sospeso per motivi penali, disciplinari o precauzionali.

Il riferimento all'impiego, previsto relativamente alle categorie dei sottufficiali e degli ufficiali, in luogo del servizio, contemplato per i ruoli iniziali (militari in servizio temporaneo), trova la sua *ratio* nella necessità di evidenziare l'omogeneità delle posizioni di stato di tutti i militari in servizio permanente e, dunque, forniti di un

rapporto di impiego (articolo 893 del codice), rapporto di cui sono invece sprovvisti i militari in servizio temporaneo (a tempo determinato) in ferma o rafferma.

(2) Presupposti.

La legge non precisa le fattispecie che ne costituiscono il presupposto; pertanto, sulla base del **principio di proporzionalità**, si deve ritenere che l'infrazione disciplinare dalla quale consegue la sospensione disciplinare dall'impiego debba essere meno grave di quelle che comportano l'adozione del provvedimento espulsivo della perdita del grado per rimozione.

In ordine agli aspetti procedurali, l'articolo 1379, primo comma del codice prescrive che essa è adottata a seguito di inchiesta formale, senza necessità di deferire l'inquisito ad una commissione di disciplina.

(3) Durata.

Il provvedimento di sospensione disciplinare ha una durata variabile che oscilla da **un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 12 (dodici) mesi**. Ai fini di un equilibrato esercizio del potere disciplinare, naturalmente, costituisce un obbligo per l'amministrazione graduare l'importanza della misura disciplinare in rapporto alla gravità del fatto accertato ed al grado di responsabilità del soggetto.

(4) Destinatari.

La misura sanzionatoria si applica ai **militari in servizio permanente** (articolo 875 lettera c) ed a quelli **in congedo** ex articolo 879, primo comma, lettera b). In tale ultima ipotesi, prende il nome di sospensione dalle funzioni del grado e, sostanzialmente, impedisce al soggetto sospeso qualsiasi manifestazione attinente al possesso del grado compresa ovviamente quella di esercitarne le funzioni ed, in particolare, la possibilità di essere richiamato in servizio, lasciando persistere il rapporto ad esso inerente con i connessi obblighi di legge che questo comporta. La sanzione è, dunque, applicabile solo se è compatibile con la posizione di stato del destinatario. E', pertanto, escluso il personale in servizio temporaneo (in ferma o rafferma) che, a norma dell'articolo 878, secondo comma, è **sprovvisto di rapporto di impiego**.

(5) Forma e decorrenza.

A norma dell'articolo 920 del codice, la sanzione *de qua* è adottata con **decreto ministeriale** (o con determinazione del Comandante generale per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri). Il provvedimento è perfetto e valido dalla data in cui è stato emesso ed efficace, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, dalla data di conoscenza certa e documentata da parte dell'interessato. La sanzione in esame è, altresì, applicabile nei confronti del personale posto in posizione di aspettativa che viene, pertanto, trasferito in quella di sospensione dall'impiego.

Avverso la sospensione disciplinare dall'impiego, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(6) Effetti.

Dalla sanzione in esame consegue una modifica del rapporto di impiego/servizio che incide sul relativo trattamento giuridico ed economico, atteso che, durante il periodo di sospensione, nel corso del quale il militare non può prestare attività di servizio, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo vengono erogati nella misura della **metà del trattamento economico previsto**, come pure, agli effetti pensionistici, risulta dimezzato il tempo trascorso (articolo 858, primo e secondo

comma, lettera c) del codice). Il militare sospeso è comunque tenuto ad osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto ed al dovuto riserbo sulle questioni militari e, per quanto concerne lo stato giuridico, conserva la posizione ad esso connessa e le attribuzioni inerenti al grado. Egli non può, tuttavia, espletare le funzioni connesse con particolari qualifiche soggettive, come, ad esempio, le attribuzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

(7) Interferenze con la sospensione precauzionale.

Nel rinviare al capitolo terzo per una più approfondita disamina della sospensione dall'impiego (o dal servizio) come misura precauzionale, in questa sede è d'uopo precisare che quando viene inflitta la sospensione disciplinare, ai fini della ricostruzione di carriera *ex* articolo 1394, lettera b) bisogna tener conto dell'eventuale lasso di tempo in cui il militare è stato sospeso precauzionalmente dall'impiego, poiché tale periodo deve essere computato nel calcolo della durata della sospensione disciplinare (articolo 921, lettera e) del codice – Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2007, n. 1648; sezione IV, 12 febbraio 2003, n. 746). In sostanza, se il periodo di sospensione precauzionale è superiore a quello inflitto con la sospensione disciplinare, quest'ultima si considera già scontata ed **il periodo in eccedenza**, in cui il militare è stato sospeso precauzionalmente, viene revocato a tutti gli effetti e dà diritto alla *restitutio in integrum*; in caso contrario, il militare deve scontare soltanto il periodo di sospensione disciplinare che residua dalla sottrazione dell'eventuale periodo di sospensione precauzionale.

c. La cessazione dalla ferma o dalla rafferma.

(1) Nozione e scopo.

La cessazione dalla ferma o dalla rafferma è una sanzione di carattere espulsivo che determina l'anticipata risoluzione del **rapporto di servizio** rispetto alla naturale scadenza del termine.

(2) Presupposti.

L'articolo 1357 del codice, sopra richiamato, dispone che tale sanzione si applica nelle ipotesi di “*grave mancanza disciplinare*” nonché di “*grave inadempienza ai doveri del militare*”, fattispecie che, tuttavia, non devono essere di disvalore tale da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'adozione della sanzione della “perdita del grado per rimozione”.

(3) Destinatari.

E' applicabile esclusivamente al personale militare in **servizio volontario temporaneo** ed è disciplinata dagli articoli:

- 938, lettera b), numero 2 (ufficiali ausiliari);
- 946 (sottufficiali);
- 951 (ruolo appuntati e carabinieri e ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri);
- 956 e 957, lettera e) (volontari in ferma prefissata).

(4) Forma e decorrenza.

La sanzione in esame è disposta, previa contestazione degli addebiti, mediante inchiesta formale e deferimento alla commissione di disciplina ed è adottata con decreto ministeriale (o con determinazione del Comandante generale per gli appartenenti al ruolo ispettori ed al ruolo appuntati e carabinieri) e, così come avviene per la sospensione disciplinare dall'impiego, il provvedimento è perfetto e valido dalla data in cui è emanato ed esplica la propria efficacia, ai fini di un'eventuale

impugnativa (da attuarsi nei termini di 60 giorni, per adire il giudice amministrativo e 120 giorni per proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), dalla conoscenza, certa e documentata, da parte dell'interessato.

(5) Effetti.

La cessazione dalla ferma o dalla rafferma, disposta d'autorità per motivi disciplinari, comporta le medesime conseguenze della rimozione ma in misura, per così dire, ridotta, in quanto consente di conservare il grado sino ad allora rivestito.

Il militare cessato dalla ferma o dalla rafferma è, pertanto, collocato:

- nella riserva di complemento, se ufficiale (articolo 942);
- nella categoria dei sottufficiali di complemento, se sottufficiale (articolo 947, primo comma) o appartenente al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (articolo 951, secondo comma);
- in congedo illimitato, se appuntato o carabiniere (articolo 952, primo comma), ovvero se volontario in ferma prefissata (articolo 956).

d. La perdita del grado.

(1) Nozione.

L'articolo 923, lettera i) del codice annovera la perdita del grado tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego. Ai sensi dell'articolo 861, il militare può perdere il grado per cause diverse, anche a prescindere da qualunque procedimento disciplinare:

- per volontà del soggetto, nel caso di dimissioni volontarie;
- a seguito di un provvedimento discrezionale dell'amministrazione, in presenza di dimissioni d'autorità;
- in ottemperanza alla legge, nel caso di cancellazione dai ruoli;
- per motivi disciplinari, nell'ipotesi di rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
- per motivi penali, in presenza di condanna.

La **perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari**, quindi, è **adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare** e rappresenta la **massima sanzione di stato** in quanto comporta il venir meno del rapporto intercorrente tra il militare e l'amministrazione (vedasi il combinato disposto degli articoli 851, secondo comma e 865 del codice che sintetizza quanto previsto nell'eterogenea normativa preesistente).

L'istituto in commento va distinto dalla figura analoga prevista all'articolo 866 del codice che, invece, disciplina la **perdita del grado per condanna penale** e dispone che la suddetta misura espulsiva si applichi, senza l'attivazione di alcun procedimento disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo cui abbia fatto seguito l'applicazione della pena accessoria della rimozione o dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Sussistono, quindi, **due figure di rimozione**, l'una connessa al procedimento disciplinare, l'altra, prevista dall'articolo 29 del codice penale militare di pace e consistente in una pena accessoria che consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata superiore ai tre anni (si veda in proposito terzo paragrafo del sesto capitolo).

(2) Presupposti.

L'attuale quadro normativo, a differenza di quanto statuito dalla previgenti leggi di stato che consentivano, comunque, di identificare alcune mancanze, non contiene specificazioni in ordine alle fattispecie che legittimano l'adozione della perdita del grado per rimozione. L'articolo 865 sopra richiamato, in realtà, pone l'accento sulla

necessità di attivare il procedimento disciplinare prima di infliggere la sanzione, senza aggiungere alcunché. La norma *de qua* costituisce una sintesi tra gli articoli, ora abrogati: 70, primo comma, numero 4) della legge n. 113 del 1954, per gli ufficiali; 60, primo comma, numero 6) della legge n. 599 del 1954, per i sottufficiali; 34, primo comma, numero 6) della legge n. 1168 del 1961, per gli appuntati e carabinieri; articolo 1, primo comma, numero 6) della legge n. 304 del 1969, per i graduati di truppa; 30, secondo comma del decreto legislativo n. 196 del 1995, per i volontari in servizio permanente; 14 bis, primo comma, lett. e) del decreto legislativo n. 215 del 2001, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 236 del 2003, per i volontari in ferma prefissata.

Per gli ufficiali ed i sottufficiali, ad esempio, era espressamente prevista la “*violazione del giuramento*” comprendente ogni trasgressione ai doveri di fedeltà alla Repubblica, nonché l'inosservanza delle norme fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano oltre, naturalmente, le più gravi infrazioni ai doveri attinenti al giuramento che ogni militare è tenuto a pronunciare in occasione dell'assunzione in servizio e, principalmente, relativi a dipendenza gerarchica, iniziativa, senso di responsabilità, tutela del segreto. Il rinvio agli “*altri motivi disciplinari*”, senza alcuna tipizzazione dei relativi comportamenti, era riferito alle più rilevanti trasgressioni alle regole della disciplina e lasciava all'autorità responsabile un notevole campo di operatività, purché le condotte astrattamente meritevoli di sanzione fossero di gravità tale da imporre l'assunzione di una misura sanzionatoria espulsiva. Per gli appuntati ed i carabinieri, infine, il richiamo al “*comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato*” attribuiva margini di apprezzamento discrezionale ancora più estesi.

Orbene, la scelta di non riprodurre testualmente le preesistenti norme che, come precisato, già conferivano all'autorità disciplinarmente competente una consistente discrezionalità nella valutazione delle condotte sanzionabili, va interpretata nel senso di **rafforzare questa potestà**. Il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari deve, quindi, aver tenuto un comportamento incompatibile con il ruolo rivestito e di gravità tale da costituire un ostacolo alla prosecuzione del rapporto di impiego con l'amministrazione (vedasi sul punto il primo capitolo).

(3) Destinatari.

Il provvedimento in esame può essere adottato sia nei confronti del **personale in servizio attivo** che di quello **in congedo**, purché sussista un interesse giuridicamente qualificato del dipendente o dell'amministrazione ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio.

(4) Forma e decorrenza.

A norma dell'articolo 867, primo comma, la “*perdita del grado per rimozione*” è disposta con **decreto ministeriale**. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sanzione è adottata con determinazione ministeriale, se in servizio, o con determinazione del Comandante generale, se in congedo.

Il provvedimento è perfetto, valido ed efficace **dalla data del decreto** di cessazione dal servizio **ovvero da quando è stata disposta la sospensione precauzionale**, se in tale data risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo la riammissione in servizio del militare nelle ipotesi previste dagli articoli 918, secondo comma e 919, primo comma, che disciplinano, rispettivamente, la revoca ed il decorso della durata massima della sospensione precauzionale dall'impiego.

In merito occorre, tuttavia, tener presente che la giurisprudenza amministrativa consolidata (*ex multis*, Consiglio di Stato, sezione IV, 31 gennaio 2005, n. 251;

sezione VI, 20 ottobre 2005, n. 5907; 25 giugno 2002, n. 3476; 20 giugno 2001, n. 3271; 29 gennaio 2002, n. 487; 20 dicembre 1996, n. 1308; 24 gennaio 1990, n. 37; 27 settembre 1989, n. 644; 30 gennaio 1984, n. 32; Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 21 ottobre 1983, n. 114; Consiglio di Stato, sezione IV, 10 febbraio 1983, n. 65; 19 ottobre 1976, n. 320) ritiene che, ove sia stata disposta la “*perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari*” nei riguardi di un soggetto già sospeso dall’impiego a titolo precauzionale, la stessa produce effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata adottata tale misura cautelare, indipendentemente dal verificarsi degli eventi previsti nelle fattispecie di cui agli articoli 918 e 919 sopra menzionati. Secondo questa tesi, il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato solo relativamente al trattamento contributivo-pensionistico e di quiescenza; la sanzione, invece, produce effetti giuridici dalla sospensione precauzionale in precedenza emanata.

Sul piano effettuale, va evidenziato che, un’attenta giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione IV, 10 agosto 2007, n. 4392; T.A.R. Lazio, sezione II, 27 ottobre 2008, n. 9208; sezione I bis, 15 giugno 2005, n. 5450) ritiene che *in subiecta materia non trova applicazione l’articolo 21 bis della legge 241 del 1990*, secondo cui “*il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile*”. In sostanza, deve escludersi che il carattere recettizio del provvedimento espulsivo in esame sia conseguito automaticamente all’entrata in vigore della norma, in quanto la sussistenza di una diversificata regolamentazione, ad opera della pertinente disciplina di settore, la rende insuscettibile, per le caratteristiche ontologiche che le sono proprie e per la specialità del procedimento di cui costituisce l’esito, di confluire sotto norme generalissime e di principio, destinate ad operare solo ove sussistano evidenti lacune regolatorie.

L’assenza di una normativa *ad hoc*, che prescriva la ricettività della sanzione in esame (i cui effetti vanno ricollegati non già all’adozione, ma al momento della partecipazione notiziale al destinatario), considerata la sua idoneità a produrre gli effetti senza necessità di alcuna collaborazione da parte dell’inquisito, non rende recessivo l’interesse del soggetto coinvolto, il quale risulta comunque tutelato dalle norme che ne regolano rigidamente la tempistica.

Il procedimento, quindi, termina con la formale adozione dell’atto conclusivo ovvero si estingue, in modo tale da salvaguardare l’interesse pubblico a che l’efficacia del provvedimento tempestivamente adottato dall’amministrazione non sia posto nel nulla da eventi non direttamente ad essa imputabili.

Concludendo, **si deve escludere** che la norma generale e di principio, di cui all’articolo 21 *bis* della legge n. 241 del 1990, abbia innovato sul termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti, nel senso di ricomprendervi anche la notificazione (e non solo l’adozione) dell’atto finale.

(4) Effetti.

La “*perdita del grado per rimozione*” ha come effetto principale quello di far ridiscendere il militare punito, appartenente a qualsiasi grado o categoria, nella posizione di militare di truppa senza alcun grado (articolo 861, terzo comma), conservando però lo *status* di militare.

Ulteriore conseguenza, riguardante solo i militari in attività di servizio, è l’interruzione del rapporto di impiego ed il conseguente collocamento in congedo (per approfondimenti sulla *ratio* di tale provvedimento si rinvia al capitolo sesto, paragrafo 3, sottoparagrafo c., comma 1). In tale ultima ipotesi il militare ha diritto al trattamento di quiescenza se ha maturato i periodi previsti dalla normativa pensionistica.

2. I termini del procedimento disciplinare di stato

a. Premessa.

Le leggi sullo stato giuridico del personale militare (a differenza di quanto statuito per gli impiegati civili dello Stato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957) non dettavano norme specifiche in ordine ai termini da osservare per l'attivazione e lo svolgimento del procedimento disciplinare. Al fine di colmare la disparità di trattamento venutasi a creare tra le due categorie di dipendenti pubblici, onde assicurare agli appartenenti alle forze armate maggiori garanzie e favorire una più sollecita definizione dell'*iter* disciplinare, alcuni interventi legislativi e giurisprudenziali (legge n. 19 del 1990; Corte costituzionale, sentenza n. 104 del 1991; legge n. 97 del 2001) introdussero una specifica tempistica procedimentale.

Con l'avvento del "codice dell'ordinamento militare", invece, si è riassetata in maniera uniforme la frammentaria normativa preesistente.

In particolare, il legislatore ha realizzato tale intento omogeneizzando e condensando nell'articolo 1392 gli articoli: 97, terzo comma, prima parte; 103, secondo comma; 120, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (estese al personale militare in base a quanto disposto dalla sopra citata sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 1991); l'articolo 9, della legge n. 19 del 1990; l'articolo 154 *ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 150 del 2009; la legge 97 del 2001. Sono stati anche recepiti i principi espressi dalle consolidate elaborazioni della giurisprudenza costituzionale (*in primis*, Corte costituzionale, n. 374 del 1999 in tema di termine iniziale del procedimento) ed amministrativa.

Prima di procedere ad un esame dei singoli termini afferenti al procedimento disciplinare, è opportuno evidenziare i diversi principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia.

(1) La natura dei termini del procedimento disciplinare e gli atti interni.

I termini per la **contestazione degli addebiti** e per la **conclusione** del procedimento sono **perentori** e, quindi, il loro superamento comporta la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.

L'adozione degli atti intermedi del procedimento, invece, in mancanza di un'espressa previsione normativa, è soggetta a termini ordinatori che, cioè, hanno la mera funzione di cadenzare i tempi dell'*iter* disciplinare e di assegnare ad esso uno svolgimento ordinato e sollecito, anche in vista degli ulteriori atti da compiere, evitando di travalicare il termine finale ed incorrere nell'estinzione del potere (Corte costituzionale, n. 197 del 1999; Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisioni nn. 4 del 2000 e 1 del 2004; sezione IV, 15 settembre 2010, n. 6868; sezione VI, n. 7281 del 2004; n. 198 del 2003). I termini concernenti gli atti interni, pertanto, possono anche essere ridotti dall'amministrazione procedente, purché si consenta la piena esplicazione del diritto di difesa dell'inquisito (Commissione speciale del pubblico impiego, parere 11 novembre 1991; Consiglio di Stato, sezione VI, 30 ottobre 1979, n. 768 e 22 maggio 1968, n. 321).

Nonostante la natura ordinatoria dei termini infraprocedimentali (o endoprocedimentali), è comunque opportuno che non venga utilizzato più di un terzo del termine previsto dalla legge per concludere il procedimento disciplinare, al fine di consentire un adeguato svolgimento di ciascuna delle fasi interne (inchiesta formale, commissione di disciplina, decreto).

(2) La nozione di atto formale o di procedura.

Gli atti formali sono quelli tipici dello svolgimento di uno specifico procedimento. Nell'ambito dell'*iter* disciplinare, conseguentemente, deve essere considerato non

solo il compimento di atti esterni a natura recettizia, ma anche di atti interni non recettizi che siano obbligatori nell'ambito delle fasi tipizzate del procedimento (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 maggio 2010, n. 3128; sezione III, n. 459 del 2007; sezione IV, 14 gennaio 2003, n. 4155; sezione V, 16 novembre 1998, n. 1617). Rinviando al paragrafo 3 del presente capitolo la compiuta trattazione del procedimento disciplinare di stato, è possibile, tuttavia, fare, a titolo meramente esemplificativo, un elenco degli atti tipici e, pertanto, formali, che scandiscono le fasi del suddetto procedimento:

- l'intera sequenza degli atti caratterizzanti l'inchiesta formale, dall'ordine di inchiesta alla relazione conclusiva dell'ufficiale inquirente;
- l'acquisizione progressiva dei pareri gerarchici, quando previsti da specifiche disposizioni ministeriali o di forza armata;
- gli atti dell'intera fase posta in essere a seguito di deferimento dell'inquisito alla commissione di disciplina. In tal caso, trattandosi di un nuovo atto del procedimento, il termine decorrerà dalla data in cui si dispone di rinviare l'inquisito al giudizio del predetto organo collegiale, sino a comprendere, quale termine ultimo, il giorno della compilazione del verbale riportante la valutazione conclusiva espressa sulla meritevolezza alla conservazione del grado;
- la sospensione dell'inchiesta o della commissione di disciplina, ovvero il rinvio della stessa (Consiglio di Stato, sezione VI, 4 novembre 1996 n. 1442);
- il decreto ministeriale (o la determinazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli appuntati ed i carabinieri) con cui è inflitta la sanzione di stato o, in alternativa, la decisione con cui è adottata la sanzione di corpo dall'organo competente.

b. I singoli termini.

L'articolo 1392 del codice, rispetto alla previgente normativa, contiene una disciplina semplificata che prescinde dalla natura della sentenza emessa all'esito del processo penale. Si distinguono, infatti, due sole tipologie di procedimenti disciplinari di stato: quello attivato a seguito di giudizio penale e quello conseguente alla commissione di un'infrazione disciplinare.

(1) Procedimento disciplinare di stato derivante da procedimento penale.

In questa ipotesi, l'*iter* deve essere avviato, con formale contestazione degli addebiti, **entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale** della sentenza, del decreto penale, del provvedimento di archiviazione irrevocabili. Si è, pertanto, recepito l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in tema di decorrenza dei termini del procedimento disciplinare dalla conoscenza "*piena ed integrale*" (qualificata) della sentenza penale, ossia da quando l'amministrazione ha avuto esatta cognizione dei fatti accertati in quella sede e ciò al fine di essere messa in grado di valutare, in maniera adeguata, tutti gli elementi utili per determinarsi nella successiva azione amministrativa (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1175 del 1999 e n. 921 del 2001).

In proposito, è d'uopo rammentare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 374 del 1995 (peraltro emessa in relazione alle sentenze di proscioglimento), aveva escluso la sussistenza, a carico dei responsabili degli uffici giudiziari, di obblighi di trasmissione della notizia dell'avvenuta irrevocabilità delle suddette pronunce alla pubblica amministrazione d'appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento penale. Tale pronuncia non è stata, tuttavia, recepita dal decreto legislativo n. 150 del 2009 il quale, viceversa, all'articolo 70, impone alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di comunicare il dispositivo all'amministrazione e, **su richiesta di quest'ultima,**

trasmettere copia integrale del provvedimento. La suddetta disposizione normativa, in ogni caso, non esime l'amministrazione, dall'obbligo di attivarsi per avere ragguagli in merito alla sentenza irrevocabile ovvero a richiederne tempestivamente copia integrale. Di conseguenza, in ragione della particolare situazione d'incertezza in cui quest'ultima è costretta ad operare, è opportuno che i comandi competenti si adoperino con particolare solerzia, richiedendo periodicamente (ogni 3/4 mesi) agli uffici di supporto dell'autorità giudiziaria notizie in merito all'esito dei giudizi pendenti (tale corrispondenza deve essere inviata per conoscenza anche alla Direzione generale per il personale militare – III Reparto – Divisione disciplina) e, qualora non si abbia riscontro, dispongano anche l'invio di personale, opportunamente delegato, direttamente presso i medesimi uffici. L'espletamento di tali adempimenti informativi riveste particolare importanza soprattutto in sede di contenzioso poiché, se l'amministrazione è in grado di dimostrare la propria **non inerzia**, difficilmente le questioni afferenti al rispetto del termine iniziale potranno essere oggetto di censura di illegittimità da parte del giudice amministrativo (per maggiori approfondimenti vedasi il secondo capitolo della presente pubblicazione).

Il procedimento deve, comunque, concludersi entro duecentosettanta (270) giorni dalla conoscenza della sentenza penale. Anche per ciò che attiene a questo aspetto si è tenuta presente quell'opzione ermeneutica secondo cui, nel procedimento disciplinare di stato avviato a seguito di condanna penale, i termini per l'attivazione e la relativa conclusione devono sempre considerarsi unitariamente, ferma restando la natura perentoria, ossia insuperabile, del termine entro cui procedere alla contestazione dell'addebito (Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 1999; Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 14 gennaio 2004, n. 1 e 25 gennaio 2000, n. 4; più di recente, sezione IV, 15 settembre 2010, n. 6914; sezione VI, 12 marzo 2007, n. 1213). In sostanza, la data prevista per la chiusura del *iter* disciplinare, dovrà essere sempre computata a partire dal termine ultimo per l'avvio e mai dal giorno dell'effettiva contestazione degli addebiti, qualora la stessa sia avvenuta in anticipo.

Comunque, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta (90) giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta.

In tale quadro normativo è auspicabile che le autorità competenti a disporre l'inchiesta provvedano all'esame del giudicato penale ai fini disciplinari/vaglio disciplinare dei fatti che portarono all'iscrizione della notizia di reato (vedasi capitolo secondo) nel più breve tempo possibile e, ove ne ricorrano i presupposti, dispongano celermente l'effettuazione dell'inchiesta, in modo da consentire la contestazione degli addebiti con congruo anticipo rispetto al citato termine iniziale di novanta (90) giorni.

- (2) Procedimento disciplinare di stato derivante da grave illecito disciplinare.
- Quando il procedimento è instaurato a seguito di un'infrazione disciplinare, la contestazione di rito deve avvenire entro **60 (sessanta) giorni** dalla conclusione degli accertamenti preliminari effettuati dall'autorità competente nei 180 (centottanta) giorni dalla conoscenza del fatto (articolo 1040, primo comma, lettera d), numero 19, per gli appuntati e carabinieri e 1041, primo comma, lettera s), numero 6 del regolamento, per il rimanente personale militare).
- Il termine previsto per la conclusione dell'*iter* disciplinare lo si rinviene nell'ultimo comma dell'articolo 1392, il quale fissa una regola di chiusura stabilendo che, in ogni caso, **il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta (90) giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta.** Si sottolinea, in proposito, che la giurisprudenza consolidata ha ribadito che il termine di novanta giorni va calcolato con riferimento al momento di adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non a quello della notifica, che attiene

all'efficacia e non al perfezionamento del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, sezione IV, 15 settembre 2010, n. 6876; 30 giugno 2010, n. 4163; 9 aprile 2009, n. 2190; 31 maggio 2007, n. 2844; 30 maggio 2005, n. 2763; 22 aprile 2005, n. 1851; 16 marzo 2001, n. 1577).

In tale disposto normativo risulta evidentemente trasfuso l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 la cui disciplina, comune e residuale, deve ritenersi implicitamente recepita (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 29 gennaio 2009, n. 1; adunanza plenaria 27 giugno 2006, n. 10; sezione IV, n. 1411 del 2000; n. 1875 del 1999; sezione VI, n. 1553 del 1996).

3. Il procedimento disciplinare di stato

a. L'inchiesta formale.

A norma dell'articolo 1376 del codice, il procedimento disciplinare di stato inizia con l'inchiesta formale (contestazione degli addebiti) che consiste in un'istruttoria con la quale si raccolgono tutti gli elementi necessari al completo accertamento delle circostanze che costituiscono mancanza disciplinare per la quale il militare può essere soggetto ad una delle sanzioni di stato previste dall'articolo 1357.

(1) Le autorità competenti a disporre l'inchiesta.

Le autorità competenti a disporre l'inchiesta sono identificate dagli articoli 1377 e 1378 del codice.

L'articolo 1377 non pone nessun problema dal punto di vista dell'applicazione in quanto concede al Ministro (o autorità militare da lui delegata) il potere di disporre l'inchiesta formale **in capo a qualsiasi militare ed in ogni caso e quindi anche in contrasto con le altre autorità designate dall'articolo 1378** (così detto "potere di avocazione").

L'articolo 1378, invece, nascendo dall'unificazione di più di un dettato normativo (legge e regolamento sui vertici delle forze armate e leggi di stato giuridico per ogni categoria), non chiarisce a pieno quali siano i criteri posti a base dell'individuazione della competenza a disporre, tenuto anche conto che la locuzione "alti comandanti" (di cui alla lettera f.) non trova più definizione nell'intero *corpus* normativo dell'ordinamento militare (salvo che per la Marina militare) e che i termini perentori per un legittimo avvio dei procedimenti disciplinari di stato non consentono un *iter* prolungato (attraverso l'esame del caso da parte di più autorità) dei vagli disciplinari.

Appare, dunque, opportuno uno sforzo interpretativo intenso.

In tale ottica si desume che l'articolo 1378 identifichi le autorità competenti a disporre l'inchiesta del **personale militare in servizio** e le loro giurisdizioni nel modo seguente.

(a) Il Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa (o autorità militare da lui delegata in virtù dell'articolo 1375 che attribuisce al Ministro o ad autorità militare da lui delegata la potestà sanzionatoria di stato), oltre ai casi di **avocazione** di cui all'articolo 1377 sopra richiamato, è direttamente competente a disporre l'inchiesta nei casi astrattamente identificati dal primo comma dell'articolo 1378 e dunque in tutti quei casi in cui, o per il grado rivestito dai militari da inquisire, o per questioni di corresponsabilità tra militari dipendenti da "alti comandi" diversi o appartenenti a forze armate diverse, sia necessario preservare **l'unicità di trattamento**. La norma non riporta il caso, esistente nella previgente normativa e regolato dal combinato disposto degli articoli 75 della legge n. 113 del 1954 e 76 della legge n. 599 del 1954, di militari della stessa forza armata corresponsabili di diverse categorie (es. ufficiali

e sottufficiali corresponsabili) **dipendenti da comandi diversi** ma anche in questo caso appaiono più che opportuni il richiamo all'unicità di trattamento e dunque la competenza del Ministro, essendo antigiuridica la possibilità che “alti comandanti” della stessa forza armata giudichino in modo diverso il comportamento di militari corresponsabili della stessa fattispecie delittuosa, ancorché di diversa categoria.

(b) Il Capo di stato maggiore della Difesa.

Oltre che per i militari fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti alle sue dirette dipendenze ovvero che prestano servizio presso lo stato maggiore della difesa o che prestano la loro opera all'estero, è competente a disporre inchiesta in capo ad un qualsiasi militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti che presta servizio nell'area tecnico-operativa, esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Per l'area tecnico-operativa, tuttavia, l'articolo in questione, ai fini di una celere e corretta attività amministrativa in ragione della possibile elevata quantità di casi all'esame, della attuale configurazione organica e della conseguente organizzazione degli organismi preposti, deroga al principio per il quale debba essere il vertice dell'area a disporre l'inchiesta, concedendo tale potere anche:

- agli “alti comandanti” di forza armata col rango di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, i quali possono ordinare l'inchiesta per tutti i militari fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri) che prestano servizio alle loro dipendenze ovvero nella propria area di comando,
- ai Capi di stato maggiore di forza armata per coloro che prestano servizio presso lo stato maggiore di forza armata (esclusi i generali, i colonnelli e gli appartenenti all'Arma dei carabinieri) ed, in via residuale, ove gli “alti comandanti” di Forza armata non la dispongano.

Gli “alti comandanti” e le loro giurisdizioni vengono identificati da ciascuna forza armata nel proprio ambito e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere **comandanti**;
- essere posti **alle dirette dipendenze** ovvero ricoprire incarichi di diretta collaborazione del Capo di stato maggiore della forza armata.

Essi possono ordinare l'inchiesta, è bene ribadirlo, solo in capo a coloro che prestano servizio **nella propria area di comando**.

In tale quadro appare opportuno precisare che il potere di ordinare l'inchiesta può essere disgiunto dalla relativa conseguente attività istruttoria la quale può essere delegata ad altre autorità militari purché da loro dipendenti.

(c) Il Segretario generale della Difesa – Direttore nazionale degli armamenti.

E' l'unica autorità competente a disporre inchiesta in capo ad un qualsiasi militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti che presta servizio nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale, esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

(d) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Può ordinare l'inchiesta in capo a tutti gli ufficiali dei carabinieri ed, in via residuale, per le altre categorie, qualora non dispongano le autorità definite dalle lettere h) ed i) dell'articolo 1378.

(e) Il comandante di corpo nei confronti del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, *ex* articolo 1378, lettera i).

Nei confronti del **personale militare in congedo**, salvo quanto evidenziato al sottoparagrafo b. del paragrafo 1. del secondo capitolo, oltre al Ministro (o autorità militare da lui delegata) nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 1377 (avocazione) e dal primo comma dell'articolo 1378, sono competenti ad ordinare l'inchiesta i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che siano "**comandanti territoriali**" in ragione della forza armata di appartenenza e del luogo di residenza del militare in congedo da sottoporre ad inchiesta.

(2) La nomina dell'ufficiale inquirente.

L'inchiesta formale è affidata ad un ufficiale inquirente mediante apposito **ordine scritto (modello in appendice 15)**, la cui inadempienza costituisce grave mancanza disciplinare.

L'inquirente è:

- per i militari di truppa, un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o grado corrispondente;
- per gli ufficiali ed i sottufficiali, un ufficiale di grado non inferiore a maggiore o gradi corrispondenti e, comunque, di grado superiore a quello dell'inquisito. Se necessario, la scelta dell'inquirente può essere effettuata tra i pari grado del servizio permanente con maggiore anzianità o tra gli ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, con l'osservanza dei predetti criteri di grado e di anzianità.

Quando l'ufficiale da inquisire riveste il grado di generale o di generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti e non siano disponibili nella stessa forza armata ufficiali in servizio pari grado con maggiore anzianità, l'inchiesta può essere esperita da un ufficiale generale dello stesso grado in servizio o in congedo di altra forza armata.

La **comunicazione della nomina** ad ufficiale inquirente è sottoscritta dall'autorità competente a disporre l'inchiesta e deve:

- indicare, in maniera inequivocabile, il nominativo, il grado, l'arma o il corpo di appartenenza dell'ufficiale inquirente e dell'inquisito o degli inquisiti;
- riportare gli addebiti da contestare all'inquisito, senza esprimere alcun giudizio;
- ammonire l'ufficiale inquirente affinché renda edotto l'inquisito che può nominare un difensore di fiducia e che, in assenza di tale nomina, l'incarico sarà affidato ad un difensore d'ufficio – ciò al fine di assicurare il diritto di difesa già dalla prima convocazione (cioè dall'istaurasi del contraddittorio);
- riportare il grado ed il nominativo del militare che dovrà assumere l'incarico del difensore d'ufficio;
- elencare i documenti che vengono trasmessi per l'avvio dell'inchiesta formale.

Copia dell'atto di nomina deve essere trasmessa alla Direzione generale per il personale militare – III Reparto – Divisione disciplina, all'ufficiale designato difensore d'ufficio ed ai comandi di appartenenza dell'inquisito, dell'inquirente e dell'ufficiale designato difensore d'ufficio.

Il vigente codice dell'ordinamento militare, come le preesistenti leggi sullo stato giuridico del personale militare, non disciplina espressamente le **cause di inopportunità** alla nomina ad ufficiale inquirente. Sulla scorta dei principi generali si possono, comunque, individuare diverse ipotesi in cui si può fondatamente presumere l'esercizio non obiettivo dei compiti affidati.

E', pertanto, opportuno che non siano nominati inquirenti:

- gli ufficiali che rivestono la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato;
- il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e D.N.A., i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza;

- gli ufficiali che rivestono la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica o Capo di gabinetto del Ministro;
- gli ufficiali che rivestono la carica di Direttore generale o qualifiche equipollenti;
- gli ufficiali frequentatori dei corsi presso istituti militari;
- i parenti ed affini tra loro sino al terzo grado incluso;
- l’offeso o il danneggiato ed i parenti ed affini dell’inquisito, dell’offeso o danneggiato sino al terzo grado incluso;
- gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto per il quale è stata disposta l’inchiesta formale, ovvero siano stati sentiti, quali testimoni, nella questione disciplinare di cui trattasi;
- gli ufficiali che abbiano presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare;
- gli ufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare;
- i Vice direttori generali ed i Capi reparto della Direzione generale per il personale militare, gli ufficiali in servizio presso la Divisione disciplina della Direzione generale per il personale militare;
- il diretto superiore gerarchico alle cui dipendenze l’inquisito prestava servizio all’epoca in cui commise i fatti di rilevanza disciplinare o alla data di nomina ad inquirente.

L’ufficiale inquirente, comunque, non può essere ricusato.

E’ bene evidenziare, inoltre, che le descritte inopportunità possono essere superate qualora vengano valutati e motivati preminenti interessi pubblici più generali come il buon andamento dell’attività amministrativa e della conservazione della disciplina nelle forze armate.

(3) La contestazione degli addebiti.

“Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza aver acquisito e vagliato le giustificazioni proposte dal militare” (articolo 1370, primo comma del codice). Pertanto, avviata l’inchiesta formale, si procede, altresì, a contestare all’inquisito i singoli fatti costituenti l’infrazione o le infrazioni disciplinari per i quali si ipotizza la sua responsabilità (**modello in appendice 16**). Tale istituto assolve una duplice funzione in quanto:

- partecipa all’interessato l’instaurazione del giudizio disciplinare nei suoi riguardi, onde consentirgli un’efficace difesa mediante la produzione di elementi a propria discolta in ogni fase del procedimento disciplinare;
- delimita l’oggetto del giudizio, dal momento che non potranno essere considerate circostanze diverse da quelle contestate, ovvero, in tale eventualità, sarà necessario procedere ad una modifica dell’originaria contestazione. Si sottolinea, in proposito, che si ha modificazione del fatto, dalla quale può scaturire la mancanza di correlazione fra l’addebito contestato e la sanzione, soltanto quando venga operata una trasformazione o una sostituzione degli elementi costitutivi dell’addebito medesimo. Ciò non accade quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all’accertamento dell’illecito, essendo modificati solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l’inquisito abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento (Cassazione civile, sezioni unite, 28 settembre 2009, n. 20730).

La contestazione, in sostanza, è idonea a svolgere correttamente le proprie finalità quando, mediante precisi riferimenti ad un’azione od omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo di responsabilità disciplinare, consente all’interessato (inquisito) l’esatta individuazione del fatto addebitatogli. E’, poi,

indispensabile che l'inquisito abbia ben chiaro di essere di fronte al primo atto di un procedimento disciplinare, che può sfociare in un provvedimento punitivo.

Dovrà, poi, costituire oggetto di contestazione non «*l'aver riportato condanna per il reato di*», ma «*l'essersi impossessato indebitamente della cosa altrui*», in quanto ciò che importa sul piano amministrativo è il comportamento disciplinarmente rilevante (condotta attiva od omissiva). La condanna potrà essere menzionata come fatto storico, dopo la descrizione della condotta stessa. La formulazione corretta e completa potrà essere: «*l'essersi impossessato indebitamente di sottraendola a in data ed in luogo Sottoposto a procedimento penale per i reati di, con sentenza in data del, veniva condannato alla pena di* Tale condotta è lesiva del prestigio dell'Istituzione, non consona alla dignità del grado rivestito ed ai doveri propri dello status di ».

Si evidenzia, ulteriormente, che la contestazione degli addebiti è istituto sufficiente a garantire la partecipazione dell'inquisito, in luogo dell'avviso di avvio del procedimento previsto dall'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, e quindi è un atto recettizio, cioè esplica i suoi effetti non dalla data di emanazione ma da quella di partecipazione all'interessato.

(4) Il difensore.

La garanzia del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, è limitata al procedimento giurisdizionale e non potrebbe, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenze nn. 87 del 2009; 182 del 2008; 497 del 2000; 210 del 1995; 289 del 1992; 239 del 1988; 100 del 1981; 122 e 32 del 1974). Ciò nondimeno, tale principio ha un ambito di operatività, seppur attenuato, anche nell'ipotesi dei procedimenti amministrativi, in relazione ai quali si impongono al più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire amministrativo (Corte costituzionale, sentenze n. 460 del 2000 e n. 505 del 1995). Deve sussistere, in sostanza, un rigoroso rispetto delle garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell'interessato al procedimento. Quanto alla *species* dei procedimenti disciplinari, il diritto di difesa è regolato dal legislatore in modo da adattarlo alle peculiarità di ciascuno, assicurando un'efficace e proficua partecipazione al militare inquisito già nella fase antecedente alla riunione della commissione e valutando, tra l'altro, la maggiore o minore gravità della sanzione, senza che ne vengano pregiudicati scopo e funzioni (Corte costituzionale, sentenze nn. 159 del 1972; 119 del 1974; 62 del 1975).

Con l'articolo 1370 (applicabile, altresì, in sede di procedimento per l'adozione della sanzione disciplinare di corpo della "consegna di rigore" – vedasi capitolo terzo sottoparagrafo c. cui si rinvia per l'elencazione dei requisiti che il difensore deve possedere) il legislatore ha voluto sancire la presenza del difensore per tutte le categorie di militari (ivi compresi gli ufficiali, fattispecie non prevista nella previgente legislazione), facendo propria anche la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge n. 382 del 1978 nella parte in cui non prevedeva che il militare incolpato in un procedimento disciplinare di corpo potesse indicare come difensore un altro militare non appartenente all'ente in cui prestava servizio (Corte costituzionale, n. 37 del 1992; vedasi anche Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1875 del 1999). Tuttavia, si è **esclusa la possibilità di nominare un avvocato** quale difensore, condividendosi quanto asserito dalla giurisprudenza costituzionale la quale ha ribadito che «*non può considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l'accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta, la sua scelta ai dipendenti della stessa Amministrazione*» (Corte

costituzionale, sentenza n. 182 del 2008 citata). L'impossibilità per l'inquisito di avvalersi di un legale quale proprio difensore non viola, dunque, il diritto di difesa né il principio di ragionevolezza, in quanto tale limitazione è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare al procedimento e manifestare il proprio punto di vista, fornendo all'autorità decidente tutti gli elementi utili ad un'esatta configurazione della mancanza e ad una serena determinazione finale.

Nell'atto di contestazione dell'addebito, pertanto, l'ufficiale inquirente, oltre a comunicare per iscritto gli addebiti che saranno oggetto dell'inchiesta, deve invitare l'inquisito ad indicare, entro un breve termine comunque non superiore a 5 (cinque) giorni dalla avvenuta conoscenza della contestazione stessa, un difensore di fiducia (**modello in appendice 17**) avvertendolo che, in mancanza, gliene verrà assegnato uno d'ufficio (**modello in appendice 18**), così come disposto nell'ordine d'inchiesta.

Il militare, comunque, qualora lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento e per una sola volta, potrà revocare il difensore d'ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà, poi, per tutta la durata del procedimento disciplinare. Resta inteso che **gli atti già compiuti in presenza del difensore d'ufficio non dovranno essere ripetuti una volta scelto il difensore di fiducia**.

L'inquisito, in qualsiasi momento del procedimento disciplinare, può rinunciare ad essere assistito da un difensore, con espressa dichiarazione da assumere agli atti dell'inchiesta.

Ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione, della preservazione della rapidità e della economicità organizzativa del procedimento ed anche ai fini di una compiuta attività difensiva nelle prime fasi del procedimento, di massima, è opportuno che il militare difensore, oltre ad essere un ufficiale (in tal modo potrà patrocinare anche nell'eventuale commissione di disciplina per la quale è previsto che il difensore sia ufficiale) in servizio di grado non superiore all'ufficiale inquirente, provenga dallo stesso ente presso il quale l'inquisito o l'ufficiale inquirente (nel caso in cui l'inquisito sia in congedo) presta servizio e che non sia in programmazione per un impiego fuori area ovvero in attesa di trasferimento.

(5) Nomina del difensore.

L'ufficiale inquirente, appena ricevuta l'indicazione del difensore di fiducia ovvero sia trascorso il termine per l'indicazione dello stesso (la dichiarazione dell'inquisito, nonché l'ordine relativo alla designazione d'ufficio sono uniti agli atti dell'inchiesta), comunica al difensore scelto dall'inquisito o a quello designato d'ufficio l'incarico affidatogli, informandone il comando dal quale il militare dipende.

La dichiarazione con la quale il difensore, scelto dall'inquisito, accetta l'incarico nonché la dichiarazione con la quale attesta di aver preso cognizione degli atti raccolti e di non richiedere altri documenti oltre quelli già acquisiti (**modello in appendice 19**) vengono rilasciate all'atto del primo colloquio tra inquirente, inquisito e difensore (cioè all'instaurarsi del contraddittorio) e sono unite agli atti dell'inchiesta.

(6) L'istruttoria.

Preliminarmente, si evidenzia che gli atti dell'inchiesta formale consistono in documenti originali e/o copie. Eventuali documenti classificati possono essere acquisiti agli atti dell'inchiesta solo se effettivamente necessari al compimento dell'istruttoria. In tale evenienza, gli stessi dovranno essere declassificati a "non classificato" a cura dell'ente originatore. L'inquirente non può custodire presso di sé alcun atto dell'inchiesta, essendo la custodia riservata al ministero ed all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale. Quest'ultima può autorizzare, di volta in volta, con carattere di eccezionalità l'acquisizione agli atti dell'inchiesta formale anche di documenti in stralcio, da dare in visione all'inquisito, senza che ne risulti la loro

provenienza. Gli stralci dei documenti devono comunque contenere gli elementi atti ad individuare in maniera inequivocabile la natura e la consistenza degli addebiti.

Gli atti dell'inchiesta formale sono essenziali poiché possono costituire la motivazione, per relazione, delle decisioni adottate dall'autorità competente.

L'ufficiale inquirente, una volta ricevuto l'incarico, assume la veste di **responsabile della fase procedimentale dell'inchiesta formale** e, pertanto, trovano applicazione le norme della legge n. 241 del 1990 che disciplinano l'istruttoria nell'*iter* amministrativo, ed, in particolare l'articolo 6, ove si individuano analiticamente i compiti del responsabile del procedimento.

Egli, quindi:

- riscontra l'ordine ricevuto all'autorità che lo ha emanato, comunicando la data di notifica e rilasciando dichiarazione, da acquisire agli atti dell'inchiesta, di non trovarsi in nessuna delle cause di inopportunità di cui sopra;
- comunica all'inquisito gli addebiti che formano oggetto dell'inchiesta stessa e contestualmente lo invita a nominare un militare difensore di fiducia avvertendolo che in mancanza si procederà a nominarne uno d'ufficio (vedasi comma 4);
- invita l'inquisito a presentarsi nel luogo, giorno ed ora indicati per prendere visione degli atti esistenti, elencati e numerati progressivamente in apposito indice e per essere sentito relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Tali attività devono esser svolte alla presenza del difensore. L'inquisito, viene avvertito che entro il termine fissato (10 giorni dalla presa visione degli atti) potrà presentare giustificazioni, documenti o chiedere la produzione di atti o fare istanza per indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali desidera investigazioni o testimonianze (**modello in appendice 20**). Le risultanze del colloquio confluiranno nella cosiddetta "relazione riepilogativa";
- ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lett. b) della legge n. 241 del 1990, esegue tutti gli accertamenti ed atti di integrazione probatoria che ritenga necessari ed opportuni ai fini della completa chiarificazione dei fatti che sono oggetto dell'inchiesta e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, anche in relazione alle richieste dell'inquisito ed alle successive risultanze, sicché può procedere all'assunzione di testimonianze, anche di soggetti non appartenenti all'amministrazione (ai quali deve essere in precedenza chiesto apposito consenso), nonché esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare l'esibizione di documenti;
- deve esaminare e valutare i fatti contestati e quelli adottati a giustificazione, nonché tutti gli elementi raccolti durante l'inchiesta;
- si rivolge alla cancelleria degli uffici giudiziari, munito di documento attestante la comunicazione di nomina (cosiddetto ordine di inchiesta), al fine di prendere visione ovvero acquisire copia (compatibilmente con la normativa che disciplina il segreto istruttorio) degli atti processuali o di altri atti e registri, tenuti presso i medesimi uffici in base al codice di procedura penale ed alle altre norme processuali vigenti;
- aggiunge agli atti esistenti quelli relativi ai nuovi accertamenti esperiti, numerandoli progressivamente ed elencandoli di seguito nello stesso indice;
- compila una "**relazione riepilogativa**" (**modello in appendice 21**) di tutta l'inchiesta formale, senza esprimere apprezzamenti o giudizi, ove illustra tutti gli atti raccolti. In essa devono essere, inoltre, specificati i motivi che hanno indotto a respingere, eventualmente, alcune o tutte le richieste avanzate dall'inquisito. Tale relazione è elencata e numerata nell'indice dopo l'ultimo degli atti dell'inchiesta;
- sottoscrive, apponendovi la data, l'indice degli atti dell'inchiesta (**modello in appendice 22**);

- invita, nuovamente, l’inquisito e/o il difensore a prendere visione degli atti e della “relazione riepilogativa” ed a presentare, quindi, per iscritto, entro il termine all’uopo fissato (10 giorni dalla presa visione), le proprie deduzioni difensive finali (**modello in appendice 23**);
- rilascia dichiarazione sottoscritta degli atti visionati ovvero, nell’ipotesi in cui l’inquisito non ritenga di accedere alla documentazione, deve farne menzione in un verbale che unisce agli atti dell’inchiesta;
- compila una “**relazione finale**”, nella quale deve attestare se a suo giudizio l’addebito appare fondato, parzialmente fondato o non fondato, esplicitandone i motivi, **astenendosi, tuttavia, dal formulare pareri o proposte in ordine alla definizione della posizione disciplinare dell’inquisito (modello in appendice 24)**;
- trasmette gli atti, in originale, all’autorità che ha disposto l’inchiesta.

(7) Le comunicazioni all’inquisito.

Va, innanzitutto, precisato che, nelle comunicazioni concernenti gli adempimenti di cui al precedente comma, devono essere indicati: le generalità complete dell’interessato, gli estremi dell’atto amministrativo di interesse e l’amministrazione presso la quale il documento può essere ritirato.

Una volta identificato il difensore, **le comunicazioni d’ufficio potranno essere effettuate indifferentemente all’uno o all’altro**. In ogni caso, **le comunicazioni ricevute dal difensore si danno per ricevute anche dall’inquisito**.

Qualora l’inquisito non aderisca all’invito di prendere visione degli atti e non invii una memoria difensiva od una comunicazione di rinuncia, l’ufficiale inquirente procede nell’inchiesta formale, prescindendo dall’osservanza delle norme che richiedono il concorso del militare.

In tema di notifica è, comunque, necessario distinguere fra personale militare in servizio, in congedo, assente dal servizio, di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, irreperibile o all’estero.

(a) Personale militare in servizio.

In questa ipotesi, le comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare devono essere effettuate, per iscritto, direttamente dall’inquirente ovvero con il concorso del comandante di corpo del militare. L’inquisito deve rilasciare dichiarazione scritta, datata e firmata da acquisire agli atti dell’inchiesta (**modello in appendice 25**). L’eventuale rifiuto di ricevere la comunicazione o di rilasciare la predetta dichiarazione deve risultare da attestazione scritta da parte dell’autorità preposta all’adempimento, controfirmata, ove possibile, da due testimoni.

Qualora la consegna personale non sia possibile, le comunicazioni devono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo risultante dalla residenza anagrafica o al domicilio eletto dall’interessato. Il mancato ritiro della raccomandata da parte del destinatario, nei termini di legge, o il rifiuto di ricevere la stessa vale quale effettiva ricezione dell’avviso, anche ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di difesa. Nell’ipotesi di restituzione del plico per decorrenza del termine di giacenza, si dovrà provvedere anche ai seguenti adempimenti:

- reiterazione della raccomandata all’indirizzo risultante dalla residenza anagrafica o al domicilio eletto;
- deposito della comunicazione nella casa comunale, ai sensi dell’articolo 143 del codice penale (**modello in appendice 26**).

In ogni modo, la raccomandata non ritirata nei termini o rifiutata dal destinatario e restituita all'amministrazione dall'ufficio postale è acquisita agli atti dell'inchiesta quale prova dell'avvenuta conoscenza da parte dell'inquisito.

(b) Personale in congedo o assente dal servizio.

In tal caso, le comunicazioni sono inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno od effettuate a mano, all'indirizzo risultante dalla residenza anagrafica od al domicilio eletto dall'interessato, a mezzo degli organi di polizia giudiziaria militare. Le ipotesi di mancato ritiro della raccomandata nei termini di legge o di rifiuto a ricevere la stessa sono disciplinate secondo la medesima procedura di cui al precedente sottocomma.

(c) Personale di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, irreperibile e all'estero.

Quando il destinatario è irreperibile o risultano sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, la notifica è fatta seguendo la procedura di cui agli articoli 140 (in proposito, si veda Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2010 che ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della stessa, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento di quest'ultima o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, stabilendo che “*i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata*”) e 143 del codice di procedura civile (**citato modello in appendice 26**).

La comunicazione a personale non residente, né dimorante, né domiciliato nello Stato si esegue a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo, se conosciuto, dello Stato estero presso il quale l'interessato risulta domiciliato. Se il domicilio estero dell'inquisito non è conosciuto, ai fini della conoscenza da parte dell'inquisito delle comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare, si considera l'ultima residenza avuta nel territorio dello Stato (articolo 1390, primo comma). In tal caso si provvede mediante deposito della comunicazione nella casa comunale di quest'ultima o, se anch'essa è ignota, in quella del comune di nascita del destinatario.

Per le fattispecie che non rientrano nella casistica di cui sopra, si rinvia alle disposizioni di cui all'articoli 136 e seguenti del codice penale, nonché alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modifiche per quanto compatibili.

(8) Inquisito sottoposto a misure detentive ovvero in espiazione di pena.

Ove l'inquisito sia limitato nella libertà personale, l'ufficiale inquirente ed il difensore si recheranno dal militare per consentirgli di prendere visione degli atti acquisiti al fascicolo dell'inchiesta e per sentirlo personalmente. Delle risultanze del colloquio dovrà essere redatto verbale. In tal caso, l'inquirente dovrà preventivamente:

- inoltrare apposita istanza al fine di essere autorizzato dalla competente autorità giudiziaria (**modello in appendice 27**);
- contattare formalmente, a seconda delle circostanze, la polizia giudiziaria ovvero la direzione dell'istituto di pena.

Per comprovate esigenze strettamente connesse al regime di detenzione l'istruttoria potrà essere condotta esclusivamente con la partecipazione del difensore.

(9) Diritti dell'inquisito.

L'inquisito ha il diritto:

- di farsi assistere da un difensore;
- di prendere visione e chiedere il rilascio di copia degli atti dell'inchiesta;
- di produrre memorie difensive;

- di domandare, anche contestualmente alle deduzioni difensive, nuovi accertamenti, ovvero l'ammissione di testimonianze di militari e/o di civili, nonché la sospensione dell'inchiesta per giustificati motivi;
- di presentare, se ufficiale, domanda di dimissioni dal grado, ai sensi articolo 861, primo comma, lettera a) e secondo comma. L'accettazione delle dimissioni dal grado da parte dell'amministrazione estingue l'azione disciplinare;
- di richiedere la sospensione del procedimento disciplinare.

(10) Eventuale supplemento istruttorio.

Ove i termini lo consentano e sussista la necessità di chiarire ulteriori aspetti della vicenda sottoposta al suo esame, l'ufficiale inquirente può:

- ammettere nuovi accertamenti, aggiungendo agli atti dell'inchiesta le risultanze eventualmente raccolte;
- accogliere la richiesta di testimonianze di militari in servizio e/o di civili, dandone comunicazione all'inquisito/difensore. La testimonianza è acquisita, per quanto concerne il personale militare in servizio, dall'ufficiale inquirente e per il personale civile a cura dell'inquisito. In quest'ultimo caso, l'inquirente assegna al militare un termine entro il quale dovrà produrre la dichiarazione scritta rilasciata dal testimone con firma autenticata. La sottoscrizione può essere apposta anche davanti all'inquirente, il quale dovrà accertarsi dell'identità del testimone e trascrivere sulla dichiarazione gli estremi di un documento di riconoscimento;
- inviare la domanda di sospensione del procedimento, prodotta dall'interessato, all'autorità che ha disposto l'inchiesta per la decisione e, nelle more, non dare corso ad ulteriori atti. L'istanza sospende il decorso dei termini solo nei casi in cui i termini stessi siano di carattere ordinatorio o si tratti di gravi motivi di salute debitamente comprovati che non consentano all'inquisito la partecipazione al procedimento amministrativo a suo carico;
- non aderire alla richiesta di nuovi accertamenti, di deposizioni testimoniali, di sospensione dell'inchiesta, compilando egualmente un supplemento alla "relazione riepilogativa" ed indicandone i motivi. E' data, quindi, nuova comunicazione di tutti gli atti all'inquisito/difensore, facendogli apporre una dichiarazione, datata e firmata per presa visione degli atti stessi. Le deduzioni difensive od, in loro vece, la dichiarazione di rinuncia a presentarle sono unite agli atti dell'inchiesta formale ed elencate nell'indice.

Al verificarsi delle ipotesi sopra menzionate, l'inquirente deve fissare un nuovo termine, entro il quale l'inquisito/difensore potrà proporre un supplemento alle deduzioni difensive, oppure la dichiarazione di rinuncia a presentarle. Entrambe queste dichiarazioni sono aggiunte agli atti dell'inchiesta formale ed elencate nell'indice dopo il supplemento alla "relazione riepilogativa".

(11) Nuovi addebiti.

Se nel corso dell'inchiesta formale emergono addebiti non indicati nell'atto dispositivo dell'inchiesta, ma risultanti dagli atti della stessa, l'ufficiale inquirente li contesta all'inquisito, dandone contestuale informazione all'autorità che ha disposto l'inchiesta. Se, poi, rileva addebiti a carico di altri militari, informa, per iscritto, l'autorità che ha disposto l'inchiesta per le determinazioni di competenza. In tal caso, avrà cura che gli atti non comuni a tutti gli inquisiti siano visionati dai soli interessati.

(12) Fatti di rilevanza penale.

Qualora ritenga sussistenti elementi di reato, deve rendere edotte, immediatamente e per iscritto, l'autorità giudiziaria e quella che ha disposto l'inchiesta. Quest'ultima,

ove riscontri estremi di connessione, se lo ritiene opportuno, può sospendere l'inchiesta formale fino alla decisione dell'autorità giudiziaria.

(13) Decesso dell'inquisito.

Ai sensi dell'articolo 1374 del codice, il decesso del militare estingue il procedimento disciplinare. Pertanto, l'ufficiale inquirente che nel corso dell'inchiesta venga a conoscenza del decesso dell'inquisito chiude l'inchiesta e invia gli atti alla Direzione generale per il personale militare – III Reparto – Divisione disciplina, informando l'autorità che ha disposto l'inchiesta.

Nell'ipotesi in cui l'inchiesta formale riguardi più militari, devono essere trasmessi solo gli atti relativi all'inquisito deceduto, a meno che non sia necessario trattenerli per l'esame della posizione degli altri inquisiti.

(14) Sostituzione dell'inquirente.

L'ufficiale inquirente è sostituito:

- in caso di trasferimento all'estero;
- quando si realizzi nei suoi confronti una delle ipotesi costituenti causa di inopportunità previste dal precedente comma (3);
- per causa di legittimo impedimento.

Il nuovo ufficiale inquirente, dopo aver preso visione degli atti dell'inchiesta formale, appone dichiarazione in tal senso in calce all'indice e prosegue l'inchiesta.

In caso di trasferimento dell'inquisito, l'inchiesta formale é conclusa dall'ufficiale inquirente che l'ha iniziata.

Nell'ipotesi di sostituzione dell'inquirente, l'inchiesta è sospesa per il tempo necessario per la sostituzione. La sospensione viene comunicata in modo certo e documentato all'interessato.

(15) Chiusura dell'inchiesta formale: la “relazione finale”.

Una volta effettuati gli accertamenti indispensabili a chiarire l'esatta dinamica dei fatti, valutando gli aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, e dopo aver vagliato con altrettanta attenzione e ponderazione le memorie difensive proposte dal militare, l'inquirente riassume in una “relazione finale” le proprie conclusioni circa l'esistenza o meno di responsabilità disciplinari a carico dell'inquisito. Il documento in questione **che non fa parte degli atti dell'inchiesta** (non deve essere riportato nell'indice degli atti e non è visionato dall'inquisito/difensore), pertanto, ha una duplice funzione in quanto rappresenta l'atto terminale dell'inchiesta formale, attraverso il quale si accerta la sussistenza dell'illecito disciplinare, e quello con cui l'autorità competente dispone l'eventuale deferimento alla commissione di disciplina, ossia *“lo strumento qualificato e tipizzato attraverso cui si formalizza la notizia criminis determinante ai fini dell'instaurazione o meno dell'iter disciplinare”* (Consiglio di Stato, sezione IV, 23 settembre 2008, n. 4630).

La “relazione finale” deve essere, poi, trasmessa, per le decisioni conseguenti, direttamente all'autorità che ha impartito l'ordine di esperire l'inchiesta, insieme a tutti gli atti raccolti nel corso della medesima. Anche qualora l'inquisito, nelle more dell'inchiesta, sia stato trasferito alle dipendenze di un comando diverso da quello che ha disposto l'inchiesta, l'inquirente dovrà inviare gli atti al medesimo comando il quale potrà proporre la sospensione disciplinare al ministero ovvero disporre il deferimento alla commissione di disciplina.

L'autorità che ha ordinato l'inchiesta, se ritenuto, potrà acquisire, nel rispetto dei termini ed in relazione alle disposizioni interne della forza armata, anche i pareri dei superiori gerarchici dell'inquisito (se più elevati in grado o più anziani dell'inquirente) espressi su fogli a parte.

A latere, si rileva che **l'estrema delicatezza dei compiti affidati all'ufficiale inquirente**, il quale è chiamato a svolgere un'attività impegnativa e laboriosa, resa non di rado più complicata dalla necessità di esaminare una gran mole di documenti, richiede, evidentemente, particolare attenzione nella scelta dei soggetti cui affidare queste incombenze. L'autorità che intenda avviare un'inchiesta formale dovrà, pertanto, selezionare, ai fini di un'eventuale nomina, solo persone dotate di specifici requisiti di moralità, rettitudine e senso del dovere, prediligendo, in rapporto alla specificità e/o complessità delle circostanze, personale in possesso di un bagaglio culturale e tecnico-professionale che gli consenta di espletare al meglio i compiti assegnati.

(16) Sopravvenienze e supplemento di inchiesta.

Qualora, dopo la chiusura dell'inchiesta formale, si venga in possesso o a conoscenza, sia per istanza dell'inquisito, che per altro tramite, di **nuove notizie o documenti utili** ai fini dell'inchiesta stessa, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta, dopo aver esaminato gli eventuali documenti, deciderà se riaprire l'inchiesta già chiusa, acquisendo, in tal caso, agli atti i nuovi elementi. In caso contrario, i predetti nuovi elementi verranno comunicati al ministero con i necessari chiarimenti.

L'eventuale supplemento d'inchiesta formale si svolgerà seguendo le stesse norme procedurali che regolano l'inchiesta originaria, con il decorso di un nuovo termine.

(17) Vizi.

Nell'ipotesi in cui l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale, dopo la chiusura della stessa, accerti la sussistenza di vizi formali di procedura, deve restituire gli atti all'ufficiale inquirente, perché l'inchiesta stessa sia formalmente regolarizzata.

In tale eventualità, l'ufficiale inquirente deve:

- convocare nuovamente l'inquisito ed il difensore, comunicandogli i vizi procedurali riscontrati e la necessità della loro eliminazione;
- provvedere contestualmente, se possibile, alla regolarizzazione procedurale;
- avvertire l'inquisito/difensore, qualora la regolarizzazione non possa avvenire contestualmente, che sarà nuovamente invitato a prendere visione dell'avvenuta regolarizzazione.

Perfezionata sotto l'aspetto formale l'inchiesta, l'ufficiale inquirente è tenuto, ove occorra, a compilare un proseguimento della "relazione riepilogativa", che verrà indicato nell'indice degli atti, dopo l'ultima dichiarazione di presa visione apposta dall'inquisito. Successivamente, deve invitare quest'ultimo a prendere visione di tutti gli atti dell'inchiesta formale, facendogli apporre, in calce agli indici degli stessi, esplicita dichiarazione, datata e sottoscritta, dell'avvenuta ulteriore presa visione. L'inquisito/difensore potrà trarre altri appunti o copie e presentare una memoria aggiuntiva alle deduzioni difensive già acquisite, ovvero rinunciarvi, apponendo dichiarazione in tal senso nell'indice degli atti.

Gli atti regolarizzati saranno restituiti dall'inquirente all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

b. Decisione dell'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

Ai sensi dell'articolo 1377 del codice, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta formale:

- **se ritiene l'inquisito passibile della sanzione della "sospensione disciplinare dall'impiego" (o dalle funzioni del grado)** ne fa proposta alla Direzione generale per il personale militare, Divisione disciplina, che potrà proporre al Ministro della difesa o all'autorità da questi delegata, di:
 - . adottare la "sospensione disciplinare dall'impiego" (o dalle funzioni del grado);
 - . deferire l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina.

- . rinviare gli atti al comandante di corpo per le valutazioni di competenza;
- **se ritiene l'inquisito passibile della “perdita del grado per rimozione” o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma”**, ne dispone il deferimento al giudizio di una commissione di disciplina, dandone notizia all'organo centrale (**modello in appendice 28**);
- **può proporre di definire la posizione dell'inquisito “senza sanzioni di stato”, oppure “senza sanzioni di stato, con l'invio degli atti al comandante di corpo per le valutazioni di competenza”**, rimettendo gli atti in originale alla Direzione generale per il personale militare per la decisione finale.

Qualora l'inchiesta formale sia stata disposta dal Ministro della difesa (o autorità militare da lui delegata) l'inquirente rimette gli atti direttamente alla Direzione generale per il personale militare – III Reparto – Divisione disciplina (Consiglio di Stato, sezione IV, 26 febbraio 2009, n. 1135).

Per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri in servizio permanente, dovrà invece rimettere gli atti al Comando generale dell'Arma dei carabinieri competente all'eventuale adozione della “sospensione disciplinare dall'impiego”.

c. Corresponsabilità tra militari di grado diverso.

In caso di corresponsabilità disciplinare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, volontari in servizio permanente, graduati di truppa, indipendentemente dalla posizione di stato, il procedimento è unico.

Il Ministro (o autorità militare da lui delegata), fino a quando non sia stata convocata la commissione di disciplina, può ordinare, per ragioni di opportunità, la separazione dei procedimenti.

d. La commissione di disciplina.

Come si è anticipato al precedente sottoparagrafo b., il procedimento disciplinare di stato contempla la convocazione di una commissione di disciplina soltanto qualora l'autorità titolare dell'azione disciplinare ritenga che l'inquisito sia passibile delle più gravi sanzioni della “perdita del grado per rimozione” o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma”. La commissione di disciplina, pertanto, è un organo collegiale formato di volta in volta per ogni singolo procedimento disciplinare di stato.

Questo aggravamento del procedimento disciplinare trova la sua *ratio* nell'esigenza di ponderare ulteriormente le ragioni poste a base di un eventuale provvedimento di rimozione (o di cessazione della ferma), che ha come effetto l'espulsione d'autorità dall'organizzazione militare di appartenenza. All'inquisito viene accordata un'altra *chance* per replicare alle contestazioni mosse in sede di inchiesta formale, dove ha già formulato le sue controdeduzioni con l'ausilio del difensore. L'intervento della commissione di disciplina, quindi, è posto ad ulteriore garanzia del militare ed a sostegno della fase decisoria dell'autorità ministeriale competente che motiverà il suo provvedimento finale anche in base al giudizio espresso da tale collegio.

(1) Composizione.

L'articolo 1380 del codice dispone che la commissione di disciplina è formata, di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dalle medesime autorità militari che hanno disposto l'inchiesta formale (**modello in appendice 29**). Nell'ipotesi in cui quest'ultima sia stata disposta dal Ministro della difesa (o autorità militare da lui delegata), la commissione è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso (**modello in appendice 30**); nel caso in cui il giudicando sia ufficiale generale o colonnello, alla composizione della commissione provvede direttamente il Ministro della difesa (o autorità militare da lui delegata).

Secondo quanto disposto dagli articoli 1381 e seguenti del codice, la commissione di disciplina, in relazione al grado ed alla Forza armata di appartenenza, è composta in modo diverso, come segue:

- **ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti (articolo 1381): cinque** ufficiali generali o grado corrispondente, della stessa forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se si tratta di generale di corpo d'armata o grado corrispondente.

In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre forze armate. **Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.** Le funzioni di segretario sono assunte dall'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano;

- **altri ufficiali (articolo 1382):** per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, **cinque** ufficiali della stessa forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando è tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Il presidente, deve appartenere:
 - ad una qualsiasi delle armi per gli ufficiali dell'Esercito;
 - al corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
 - al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
 - al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

I membri in relazione all'arma, al corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:

- per l'Esercito:
 - . promiscuamente tra gli ufficiali delle armi, per gli appartenenti ai ruoli delle armi;
 - . in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle armi e in numero di due tra gli ufficiali del corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- per la Marina militare:
 - . tra gli ufficiali del corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo corpo;
 - . in numero di due dal corpo di stato maggiore e in numero di due dal corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- per l'Aeronautica militare:
 - . tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
 - . in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- per l'Arma dei carabinieri:
 - . tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
 - . in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.

L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario;

- **sottufficiali, graduati e militari di truppa (articolo 1383): tre** ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della forza armata cui il giudicando o i

giudicandi appartengono. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario;

- **appuntati e carabinieri (articolo 1383):** un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e due capitani dell'Arma stessa in servizio;
- **militari appartenenti a diverse forze armate (articolo 1384):** il presidente è tratto dalla forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano. Per la scelta degli altri quattro membri:
 - se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla forza armata cui appartiene il presidente;
 - se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengono a due forze armate, tre membri sono tratti dalla forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;
 - se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengono a tre forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;
 - se i giudicandi appartengono a più di tre forze armate si prevedono due componenti per forza armata ed il membro della stessa forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

(2) Incompatibilità.

A norma dell'articolo 1380, terzo comma, **non possono** far parte della commissione di disciplina:

- gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
- gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale e D.N.A., Direttore generale, Capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze del Segretario generale;
- gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
- i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
- l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
- i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio allorché ha commesso i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;
- l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

- gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
- l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

(3) Convocazione della commissione di disciplina: incombenze a carico dell'autorità che ha disposto il deferimento (articolo 1387).

L'autorità che ha deferito alla commissione di disciplina uno o più militari:

- comunica il deferimento all'inquisito ed al suo difensore (**modello in appendice 31**);
- emana l'ordine di formazione e di convocazione, nominando il presidente ed i membri, dandogliene comunicazione scritta (**modelli in appendice 32 e 33**);
- incarica il presidente di fissare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, notiziando in tal senso gli altri componenti della commissione (**modello in appendice 34**);
- invita gli ufficiali designati a far parte della commissione a dichiarare per iscritto se si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità (**modello in appendice 35**) ed effettua le conseguenti, eventuali, sostituzioni che si rendano necessarie (**modelli in appendice 36, 37 e 38**);
- dà partecipazione alla Direzione generale per il personale militare – III Reparto – Divisione disciplina dell'avvenuto deferimento del militare o dei militari alla commissione di disciplina;
- trasmette alla medesima Direzione generale per il personale militare l'originale della "relazione finale" redatta dall'ufficiale inquirente (che non fa parte degli atti dell'inchiesta e la cui visione ai membri della commissione è preclusa);
- trasmette in visione al presidente, per sua conoscenza (**modello in appendice 39**) e perché ne dia conoscenza anche ai membri (**modello in appendice 40 e 41**):
 - . tutti gli atti dell'inchiesta numerati e descritti nell'indice, comprese le eventuali ulteriori difese scritte del giudicando, con la relazione riepilogativa dell'inquirente;
 - . il libretto personale del giudicando o la raccolta dei documenti personali e valutativi, nonché i documenti originali di eventuali stralci eseguiti in sede di inchiesta formale;
 - . la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, degli specchi delle punizioni, l'elenco delle qualifiche riportate in sede di valutazione caratteristica;
- dà comunicazione per iscritto al giudicando/difensore della formazione e convocazione della commissione e del diritto di recusare, per una sola volta, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione, uno o due membri della commissione stessa;
- comunica, in modo certo e documentato, al giudicando/difensore che ha facoltà di far pervenire al presidente della commissione di disciplina memorie scritte e documenti difensivi, almeno cinque giorni prima della riunione della medesima;

Quando l'autorità che ha disposto il deferimento è diversa dall'autorità competente a formare ed a convocare la commissione di disciplina alle incombenze sopra descritte provvede quest'ultima.

(4) Compiti del presidente della commissione di disciplina.

Il presidente della commissione di disciplina:

- accusa ricevuta degli atti;
- esamina gli atti e rilascia dichiarazione di presa visione da unire al fascicolo della commissione;

- trasmette la documentazione agli altri componenti, affinché la esaminino ed acquisisce agli atti la dichiarazione di non incompatibilità e di “presa visione” degli atti dell’inchiesta che ogni membro deve produrre;
- fissa per iscritto giorno, ora e luogo della riunione e ne dà comunicazione ai membri, al difensore ed al giudicando, il quale deve essere avvertito che, se non si presenta o non certifica un legittimo impedimento, la riunione avverrà in sua assenza (**modello in appendice 42**). Ai sensi dell’articolo 1387, quinto comma, la data della seduta fissata per la trattazione deve essere comunicata all’inquisito almeno 20 (venti) giorni prima, con l’avvertenza che egli ha facoltà di intervenire, con l’assistenza del difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire scritti e/o memorie al presidente della commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

In merito, si evidenzia che la norma fa propria l’opzione ermeneutica espressa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 104 del 1991) circa l’esigenza di parificare le garanzie dei militari con quelle dei dipendenti civili dello Stato relativamente all’applicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare a carico dei primi, dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 ed, in particolare, quelli di cui all’articolo 111, quarto comma. Non sussistono dubbi sulla natura ordinatoria e non perentoria dei termini in questione, così come ribadito da costante giurisprudenza (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sezione IV, 31 maggio 2010, n. 3169; 5 ottobre 2005, n. 5362; 14 dicembre 2005, n. 7105; 18 giugno 2004, n. 7281; 12 novembre 2003, n. 198).

Lo stesso presidente dichiara estinto, a norma dell’articolo 1374 del codice, il procedimento disciplinare qualora abbia notizia del decesso del giudicando.

(5) Diritti del giudicando.

Il giudicando ha il diritto:

- di ricusare, con formale atto scritto non motivato (articolo 1386), per una sola volta, uno o due componenti della commissione di disciplina, se quest’ultima è composta, rispettivamente, da tre o cinque membri, presentando, entro il **termine tassativo di due giorni** dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della convocazione della commissione di disciplina (se ciò non avviene l’autorità che ha convocato la commissione provvede ad informarla affinché dia corso alla procedura – **modello in appendice 43**). Il militare residente all’estero può presentare l’atto di ricazione fino a trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della convocazione della commissione di disciplina (articolo 1390, secondo comma). Le relative sostituzioni sono effettuate dall’autorità competente a formare la commissione di disciplina che provvede a darne conoscenza ai componenti della stessa ed al giudicando oltre che a riconvocare il collegio. La ricazione di un componente sospende la decorrenza del termine fino alla notifica al giudicando della nomina del nuovo membro.
- di farsi assistere da un ufficiale difensore;
- di produrre al presidente della commissione di disciplina memorie scritte e documenti;

A commissione riunita, introdotto alla presenza dei giudici, può:

- chiedere la lettura degli atti dell’inchiesta che ritiene rilevanti;
- esibire una memoria difensiva già redatta in precedenza ed unirvi anche nuovi documenti;
- non avvalersi di tale facoltà, dandone comunicazione scritta da acquisire agli atti;
- fornire i chiarimenti richiesti circa gli addebiti mossi nei suoi confronti, esponendo, anche a mezzo del difensore, le proprie difese.

(6) Impedimento del giudicando.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1370, quinto comma, il militare può chiedere il differimento dell'*iter* disciplinare solo ove sussista un legittimo impedimento. Qualora sia residente all'estero e ritenga di non potersi presentare alla commissione, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire direttamente la memoria difensiva (articolo 1390, terzo comma).

Se la richiesta di differimento è dipesa da ragioni di salute, l'impedimento addotto dovrà consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare. In tali circostanze, l'autorità disciplinare può recarsi presso il giudicando per svolgere il procedimento disciplinare, ove tale evenienza non sia espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

La norma ha, dunque, inteso disciplinare una fattispecie che frequentemente si presenta all'amministrazione titolare del potere. La questione è di non poca importanza in considerazione dell'estremo interesse pubblico alla sollecita definizione dei procedimenti disciplinari previsti dagli ordinamenti militari, dove la disciplina e la gerarchia sono pilastri fondamentali dell'organizzazione e dove lo svolgimento del procedimento disciplinare è retto dal rispetto di numerosi termini di decadenza.

E' stato, pertanto, recepito l'orientamento ermeneutico del Consiglio di Stato (sulla scorta dei rigorosi principi elaborati dalla Cassazione penale circa il legittimo impedimento a partecipare al dibattimento – sezioni unite, 27 settembre 2005, Gagliardi; *ex multis*, sezione IV, 18 dicembre 2006, n. 7615; 19 aprile 2005, n. 1851; sezione III, 16 dicembre 2003, n. 4235 e 24 aprile 2001, n. 598), formatosi a seguito della presentazione di diversi quesiti posti dal Ministero della difesa in tema di legittimo impedimento del militare per ragioni di salute. In tal caso il collegio precisava che:

- l'impedimento addotto dal militare deve consistere in una infermità tale da non consentirgli di partecipare alla seduta;
- l'onere della prova di siffatto impedimento ricade sul giudicando;
- in assenza di una giustificazione del genere, deve ritenersi che non ci si trovi in presenza di un legittimo impedimento e che, pertanto, l'organo giudicante possa pronunciarsi anche senza aver sentito l'interessato;
- il collegio giudicante ha la possibilità di convocare il militare presso i comandi territoriali adiacenti alla sua località di residenza, al fine di agevolare la presenza, solo se tale eventualità sia espressamente contemplata dalla certificazione medica.

Non può, quindi, ritenersi sufficiente ad integrare un legittimo impedimento un qualunque stato d'infermità, ma è necessaria l'esibizione di un certificato medico da cui risulti in modo univoco, qualora ciò sia evidente secondo le comuni regole di esperienza, che l'infermità stessa implichi l'impossibilità di partecipare alla seduta disciplinare (Consiglio di Stato, sezione IV, 23 settembre 2008, n. 4630).

In base a quanto stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, qualora l'impedimento appaia legittimo, il presidente della commissione di disciplina deve immediatamente informare l'autorità militare che ha disposto il deferimento, la quale può disporre, con atto amministrativo formale, la sospensione dei termini del procedimento disciplinare fino alla ristabilita idoneità alla partecipazione dell'inquisito.

Rimane impregiudicata la facoltà del giudicando, in presenza di un legittimo impedimento, di autorizzare la prosecuzione del procedimento con l'obbligatoria partecipazione dell'ufficiale difensore.

- (7) Impedimento dei componenti della commissione.
In caso di giustificato impedimento di uno dei componenti della commissione, il presidente fissa il giorno e l'ora della nuova riunione, in relazione alla natura dell'impedimento, dandone comunicazione agli altri componenti ed al giudicando.
- (8) Cessazione dall'incarico.
I componenti della commissione cessano dal loro incarico in caso di:
- trasferimento all'estero;
 - sopraggiunta incompatibilità (si veda sottoparagrafo e., comma 2);
 - cessazione dal servizio permanente, salvo i casi in cui possono essere membri della commissione anche militari dell'ausiliaria e della riserva;
 - causa di legittimo impedimento.
- I componenti della commissione cessati dall'incarico sono sostituiti, a cura dell'autorità competente a formare la stessa, **mediante ordine motivato** da trasmettere in copia agli altri membri ed al giudicando.
- (9) Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni e gli inviti al giudicando devono essere effettuati secondo le modalità di cui al sottoparagrafo a., comma 7 (previste per le comunicazioni all'inquisito durante l'inchiesta formale). Le comunicazioni d'ufficio potranno essere effettuate indifferentemente al giudicando o al difensore (articolo 1370, quarto comma). In ogni caso, le comunicazioni ricevute dal difensore si danno per ricevute anche dal militare.
- (10) Giudicando ristretto in istituto di pena (**modelli in appendice 44 e 45**).
Il presidente dell'organo giudicante dovrà preventivamente:
- essere autorizzato dalla competente autorità giudiziaria relativamente all'attività da svolgersi all'interno dell'istituto di pena;
 - contattare formalmente la direzione dell'istituto, per le incombenze del caso. Le comunicazioni al giudicando dovranno essere effettuate per il tramite esclusivo di quest'ultima.
- (11) La seduta della commissione di disciplina (articolo 1388).
- (a) Apertura.
Il presidente apre la seduta e richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e sulla necessità che il giudizio stesso si basi unicamente sul rispetto dei valori codificati dalle norme disciplinari, avvertendoli, altresì, che nel chiedere chiarimenti dovranno astenersi dal fare apprezzamenti.
Successivamente:
- fa entrare il militare giudicando, se presente, accompagnato dal difensore;
 - legge l'ordine di convocazione;
 - legge la propria dichiarazione e quelle dei membri relative alla avvenuta visione degli atti;
 - fa leggere dal segretario la "relazione riepilogativa" dell'inchiesta;
 - chiede se i membri della commissione o il giudicando desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizzerà la lettura.
- (b) Chiarimenti forniti dal giudicando.

Il presidente e i membri della commissione, previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicante tutti i chiarimenti che ritengono opportuni per la completa cognizione dei fatti. Nel caso di più militari giudicandi, il presidente, se lo ritiene opportuno, può disporre l'audizione di ciascuno di essi separatamente, facendo ritirare gli altri, salvo poi metterli al corrente delle risultanze che possano riguardarli. Il presidente si dovrà regolare analogamente qualora debbano essere letti dati di servizio o documenti caratteristici e disciplinari relativi ai militari giudicandi.

(c) Presentazione delle memorie.

Il giudicante può presentare una memoria da lui sottoscritta, contenente le proprie deduzioni difensive e produrre eventuali nuovi documenti. Qualora non intenda avvalersi di dette facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta od orale da verbalizzare. La memoria ed i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione ed allegati agli atti. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, adotterà le precauzioni di cui al precedente paragrafo. Successivamente, il presidente chiederà al militare se abbia altro da aggiungere. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, farà ritirare il militare. Prima di esprimere il giudizio è ammessa la discussione tra i componenti della commissione, senza la presenza del giudicante.

(d) Rinvii della seduta.

Se la commissione non può esprimere il proprio giudizio nella prima seduta giornaliera, il presidente la sospenderà e la rinverrà al giorno e all'ora da lui fissati, e così successivamente, a seconda delle esigenze. La seduta giornaliera può essere eventualmente sospesa e ripresa nella stessa giornata. Di tutte le sospensioni ed i rinvii di seduta è fatta menzione nel verbale. In caso di sospensione della seduta giornaliera, deve essere indicata l'ora della sospensione e l'ora della ripresa; in caso di rinvio di seduta debbono essere apposte, al punto in cui avviene il rinvio, le firme dei componenti.

Nella continuazione del verbale, debbono essere indicati il giorno e l'ora della nuova seduta.

Quando il giudicante sia stato fatto ritirare e la discussione si sia chiusa, la commissione deve deliberare seduta stante, senza possibilità di altra sospensione o rinvio.

(e) Supplemento di istruttoria.

Se la commissione ritiene necessario un supplemento di istruttoria per poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento con decisione motivata e rinvia gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, comunicando la decisione della commissione stessa e precisando i punti sui quali giudica necessarie ulteriori indagini. La sospensione di cui sopra può essere disposta nel rispetto dei termini previsti dalla normativa che regola il procedimento.

Detta autorità rimanda l'incartamento, con le relative osservazioni, all'inquirente che ha svolto l'istruttoria il quale, senza riaprire l'inchiesta, provvede ad eseguire ulteriori accertamenti, ad elencare i nuovi atti nell'indice generale dei documenti ed a compilare un supplemento della "relazione riepilogativa", elencandola nell'indice. Quindi dà in visione al giudicante e/o al suo difensore i nuovi documenti raccolti, facendogliene rilasciare esplicita dichiarazione sull'indice stesso e restituisce gli atti all'autorità dalla quale li ha ricevuti. L'autorità che ha deciso il deferimento non può modificare la precedente decisione e deve far

pervenire nuovamente l'incartamento allo stesso presidente della commissione di disciplina, il quale deve disporre la nuova riunione del collegio.

(f) Coinvolgimento di più militari.

Se, in occasione del supplemento di istruttoria, l'autorità che ha deciso il deferimento ritenga altri militari passibili di provvedimenti disciplinari di stato, dovrà dare ordine all'inquirente di estendere l'inchiesta anche nei riguardi di questi ultimi oppure deve provvedere alla nomina di un nuovo inquirente nel caso in cui il primo debba essere sostituito per ragioni di grado.

Nell'ipotesi in cui risultino passibili di provvedimenti disciplinari di stato militari dipendenti da altre autorità o appartenenti ad altra forza armata oppure si tratti di ufficiali generali o colonnelli, l'autorità che ha convocato la commissione trasmette tutti gli atti del procedimento all'autorità competente a disporre l'apertura dell'inchiesta perché decida se i militari predetti debbano essere sottoposti ad inchiesta formale. Se l'organo competente non ordina l'inchiesta, restituisce l'incartamento all'autorità dalla quale lo ha ricevuto, per il proseguimento del procedimento; se ordina l'inchiesta, trasmette gli atti all'autorità da lui incaricata di esperirla, oppure all'ufficiale inquirente da lui direttamente nominato.

(g) Nomina di un nuovo ufficiale inquirente.

In tutti i casi in cui, disposto il supplemento di istruttoria, si renda necessario nominare, sia dall'autorità che ha convocato la commissione, sia direttamente dal Ministro (o autorità militare da lui delegata), un nuovo inquirente, questi, presa visione degli atti della precedente inchiesta formale ed apposta dichiarazione in tal senso in calce all'indice, deve eseguire le ulteriori indagini e provvedere agli altri adempimenti.

Il nuovo inquirente provvede anche al supplemento d'istruttoria eventualmente chiesto dalla commissione per i militari già deferiti a giudizio.

(h) Nuova commissione di disciplina.

Solo quando, in base alle risultanze della nuova inchiesta formale, il Ministro (o autorità militare da lui delegata) o l'autorità che ha ordinato la stessa decidano di deferire alla commissione di disciplina gli altri militari inquisiti o alcuni di essi, si procede alla nomina di una nuova commissione di disciplina ed allo scioglimento di quella che è rimasta sospesa per il supplemento di istruttoria.

La nuova commissione pronuncia il giudizio relativo ai militari deferiti a seguito della nuova inchiesta ed anche quello relativo ai militari nei confronti dei quali era stato richiesto il supplemento di istruttoria.

(i) Giudizio finale.

Conclusa l'istruttoria, il presidente avverte i membri della commissione che devono esprimere il giudizio relativo al giudicando od a ciascuno dei giudicandi rispondendo al quesito:

«Il è meritevole di conservare il grado?».

«Il è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?».

La votazione è segreta ed è effettuata mediante scheda predisposta dal presidente e consegnata a ciascun componente della commissione che si esprime, in ordine al quesito posto, con espressione affermativa o negativa. Il giudizio del collegio è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato. Quando la commissione riguarda più militari, la votazione è ripetuta per ciascuno di essi, con identica procedura. Il presidente proclama l'esito della votazione e distrugge le relative

schede. I componenti della commissione sono vincolati al segreto d'ufficio. L'esito della votazione non viene comunicato al giudicando.

In merito, si evidenzia che l'undicesimo comma dell'articolo 1388 del codice recepisce quanto affermato dalla più autorevole giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione IV, 23 settembre 2008, n. 4630; 31 gennaio 2006, n. 339; 20 dicembre 2005, n. 7276; 20 maggio 2003, n. 2026; sezione III, 22 ottobre 2002, n. 1110; sezione IV, n. 1397/1998) circa la **necessità dello scrutinio segreto**, ossia la cosiddetta "segretezza interna", in luogo della "segretezza esterna", consistente nel divieto di divulgazione dei voti espressi da ciascun componente della commissione. In tal modo si è introdotta una disciplina differenziata rispetto ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti degli impiegati civili dello Stato, che appaiono mutuati dalla regola contenuta nel codice di procedura civile, all'articolo 276, che sancisce: "*la decisione è deliberata in segreto*". E', infatti, pacifico che nell'ambito degli organi giurisdizionali il voto si esprima in forma palese. Per ciò che attiene, invece, ai procedimenti disciplinari a carico dei militari, la segretezza della votazione e non del deliberato, già prescritta dalla previgenti leggi di stato, trova la sua *ratio* nell'esigenza di garantire l'indipendenza e la libertà di coscienza dei componenti i collegi tecnici amministrativi e, pertanto, prevale sul principio di trasparenza dell'attività amministrativa estrinsecantesi nell'esercizio del voto palese.

Ulteriore corollario di questa impostazione è che il giudizio **espresso dalla commissione di disciplina è sottratto all'obbligo di motivazione**, *ex se* incompatibile con l'esigenza di segretezza finora descritta. Il predetto collegio procede, infatti, alla votazione a scrutinio segreto su una specifica domanda rivolta dal presidente, una volta letta la "relazione riepilogativa" redatta dall'ufficiale inquirente, dopo aver esaminato gli atti relativi ed aver ascoltato le giustificazioni esposte dal giudicando. La commissione di disciplina, infatti, è chiamata a pronunciarsi, sulla base delle risultanze istruttorie, solo sul quesito ad essa sottoposto (se, cioè, il militare sia o meno meritevole di conservare il grado) e non ha altri specifici obblighi (Consiglio di Stato, sezione III, 18 novembre 2008, n. 3505; 8 febbraio 2005, n. 8160/04).

Il giudizio della commissione è, quindi, un atto di valutazione formulato non sulla base di parametri giuridici o tecnici, ma essenzialmente sull'opportunità che il militare giudicando possa o meno rivestire ancora il grado acquisito. Proprio la pronuncia sulla "meritevolezza" della conservazione del grado dimostra che questo tipo di giudizio non può essere considerato alla stregua di un parere in senso stretto, ma, più precisamente, va inteso come una valutazione che va al di là della specifica vicenda disciplinare sottoposta al vaglio del collegio, per orientarsi verso un apprezzamento sulla complessiva figura del militare incolpato, in particolare sulle sue doti morali, militari e di carattere. Ecco perché il quesito posto a ciascun membro della commissione richiede una risposta in termini categorici, negativi o positivi, senza possibilità di repliche articolate: l'essere meritevole o meno di conservare il grado (o di permanere in ferma/rafferma).

In conclusione, il giudizio in esame costituisce un atto interno al procedimento disciplinare, non vincolante per l'autorità titolare della potestà sanzionatoria, né determinante ai fini dell'adozione della "perdita del grado per rimozione" (o della "cessazione dalla ferma/rafferma"), la cui impugnazione deve ritenersi assorbita da quella del provvedimento finale.

(j) Verbale della seduta (**modello in appendice 46**).

Il verbale:

- è redatto, nel corso della seduta, dal membro/segretario e deve riportare fedelmente lo svolgimento della stessa. Le domande rivolte per chiarimenti e le risposte del giudicando o dei giudicandi possono essere riportate anche in termini sintetici;
- costituisce l'unica fonte probatoria per gli atti posti in essere nella seduta.
- è compilato in conformità al modello allegato alla presente pubblicazione;

Il presidente chiude il verbale e ne fa dare lettura ad alta voce al segretario. Successivamente, viene firmato da ciascun membro in ordine inverso rispetto al grado od all'anzianità e per ultimo dal presidente.

(k) Invio degli atti al Ministero della difesa.

Il presidente, sciolta la commissione:

- trasmette direttamente alla Direzione generale per il personale militare – III Reparto – Divisione disciplina, a mezzo corriere o con plico raccomandato espresso con ricevuta di ritorno (è da valutarsi caso per caso l'invio degli atti con mezzi informatici), gli atti dell'inchiesta formale e della commissione di disciplina, compreso il verbale della seduta o delle sedute, informando, della sola trasmissione, l'autorità che ha convocato il collegio;
- restituisce il libretto personale o la raccolta dei documenti personali e valutativi del militare o dei militari giudicati, all'autorità dalla quale li ha ricevuti.

La Direzione generale per il personale militare se, dall'esame degli atti, rileva delle irregolarità che possano essere motivo di impugnativa, li restituisce al presidente della commissione di disciplina con decisione motivata.

(12) Decisione del Ministro della difesa (articolo 1389).

Una volta ricevuti gli atti, il Ministro della difesa (o l'autorità militare da lui delegata) può concordare o discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina. In quest'ultima evenienza si possono verificare due ipotesi:

- può dissentire, per ragioni umanitarie, in senso favorevole al militare se la commissione aveva espresso un giudizio di "non meritevolezza";
- qualora voglia discostarsi, *in malam partem*, perché ritenga congrua l'adozione delle sanzioni della "perdita del grado per rimozione" o della "cessazione dalla ferma o dalla rafferma", ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina secondo le modalità prescritte dall'articolo 1387 (si veda sottoparagrafo d., comma 3); in questo caso il procedimento disciplinare dovrà concludersi nel termine perentorio di sessanta (60) giorni.

La norma in esame fa seguito alla pronuncia emessa dalla Corte costituzionale (n. 62 del 2009) con la quale era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 75 dell'abrogata legge di stato dei sottufficiali di Esercito, Marina ed Aeronautica (n. 599 del 1954), per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la possibilità, per l'organo competente all'adozione delle sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina non solo in senso più favorevole al giudicando ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore di questo. Il rimettente, in particolare, aveva dubitato della legittimità costituzionale della citata disposizione per l'evidente disparità di trattamento venutasi a creare in danno dei sottufficiali e dei volontari di truppa in servizio permanente, rispetto all'analoga normativa, sempre in tema di procedimento disciplinare, applicabile al personale civile dello Stato (articolo 114, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957), ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (articolo 42, quarto comma della legge 1168 del 1961 – norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei

carabinieri), ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza (articolo 46, terzo comma della legge n. 833 del 1961 – stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), le quali prevedevano che il giudizio della commissione di disciplina potesse essere disatteso dall'autorità che infligge concretamente la sanzione solo in senso più favorevole al giudicando. Il giudice delle leggi aveva sottolineato, inoltre, che la commissione di disciplina non è un organo permanente, ma un collegio che viene convocato *ad hoc* ogni volta che sia necessario giudicare in merito all'adozione della sanzione della “perdita del grado per rimozione” e che essa, a differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione.

Ciò premesso, la Corte aveva ritenuto manifestamente irragionevole una *reformatio in pejus* di questo giudizio ad opera del Ministro della difesa che, con il suo intervento, non avrebbe integrato o corretto, ma capovolto radicalmente tale decisione. Il quesito rivolto alla commissione circa la meritevolezza di conservare il grado, infatti, ha un esclusivo contenuto: essa deve dichiarare se l'illecito disciplinare che le viene sottoposto debba comportare la perdita del grado (o la cessazione dalla ferma/rafferma) del militare. Nel caso in cui l'autorità amministrativa competente non si attendesse al verdetto favorevole all'incolpato, verrebbe a sostituire una valutazione negativa ad un'altra favorevole al mantenimento del grado, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per aver attribuito “*ad un soggetto che non ha partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne hanno caratterizzato l'iter, la facoltà di rovesciare il giudizio che l'organo collegiale appositamente costituito è stato chiamato a pronunciare*”.

Orbene, la nuova formulazione della norma non consente più al Ministro della difesa di infliggere direttamente la sanzione della “perdita del grado” o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma”, sostituendo il proprio giudizio a quello della commissione di disciplina, ma gli attribuisce il potere di chiedere un nuovo giudizio disciplinare, qualora sussistano gravi ragioni di opportunità, procedendo alla convocazione di una diversa commissione di disciplina.

4. L'annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare.

Se l'amministrazione intende adottare un provvedimento amministrativo di secondo grado, eliminando una sua precedente statuizione, dovrà attenersi, in virtù del rinvio disposto dall'articolo 1372, alle condizioni dettate dall'articolo 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 (vedasi, in proposito, quanto riportato nel capitolo quarto, paragrafo 7).

5. La rinnovazione del procedimento disciplinare di stato.

Anche nell'ipotesi in cui sia stata adottata una sanzione disciplinare di stato, così come descritto in precedenza per le sanzioni disciplinari di corpo (capitolo quarto, paragrafo 8, sottoparagrafo b), l'amministrazione può, a seguito di annullamento in autotutela (contenziosa o meno) e giudicato amministrativo, decidere di rinnovare in tutto o in parte il procedimento. In questo caso, tuttavia, dovrà ulteriormente valutare che **non siano decorsi gli originari termini perentori** (si veda paragrafo 2, sottoparagrafo b).

L'*iter* deve comunque essere attivato, a partire dal primo degli atti annullati, entro 60 (sessanta) giorni dal quando l'amministrazione abbia avuto piena conoscenza dell'annullamento o della data di adozione del provvedimento in autotutela.

Nella fattispecie *de qua*, pertanto, l'autorità responsabile che, in presenza di una determinazione sanzionatoria viziata ed annullata, ritenga opportuno avviare un nuovo procedimento disciplinare, dovrà porre particolare attenzione al lasso di tempo antecedente ed a quello successivo all'atto venuto meno, onde valutare la possibilità concreta di procedere

disciplinatamente nei confronti del militare. In altri termini, è necessario calcolare quanti giorni mancavano alla perenzione dei termini quando è stato emesso il primo degli atti annullati e quel lasso di tempo diventa il periodo entro il quale deve essere terminato il nuovo procedimento. Si sottolinea, infine, che l'istituto della rinnovazione non lede in alcun modo il principio del *ne bis in idem*, in quanto comporta la ripresa del procedimento originario a partire dal momento procedurale risultato carente. Non è, quindi, possibile escludere, in astratto, che l'amministrazione, annullati gli atti viziati e rinnovata la procedura disciplinare, pervenga ad una sanzione identica a quella precedentemente emessa (Consiglio di Stato, sezione IV, 31 luglio 2008, n. 3825).

CAPITOLO SESTO

ATTIVITA' RESIDUALI CONSEGUENTI A PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

1. Reintegrazione nel grado

La reintegrazione nel grado è disciplinata dagli articoli 868 e seguenti del codice e dagli articoli 669 e seguenti del regolamento.

Quando alcune delle cause che hanno determinato la perdita del grado vengono meno, si può far luogo alla reintegrazione nel grado. La reintegrazione avviene, di norma, a domanda dell'interessato. Solo per un caso è prevista la possibilità di reintegrazione d'ufficio: si tratta del militare delle categorie in congedo, cancellato dai ruoli per assunzione di servizio in altra forza armata o corpo armato, o nella stessa istituzione militare, ma con grado diverso, per il quale cessi la causa che ne aveva determinato la cancellazione.

Per il resto, tutte le ipotesi di reintegrazione sono a domanda, con l'importante distinzione che, per alcuni casi, il provvedimento di reintegrazione consegue alla cessazione della causa che aveva determinato la perdita del grado; per altri l'amministrazione può reintegrare l'interessato nel grado, solo previa acquisizione di pareri vincolanti, e con scelta di carattere sostanzialmente discrezionale.

a. In particolare, la reintegrazione **consegue**, a domanda, alla cessazione della specifica causa, nelle circostanze di ulteriori assunzioni di servizio, interdizione giudiziale e inabilitazione, irreperibilità accertata, per attività moralmente incompatibile, per perdita della cittadinanza. In sostanza, consegue quando il militare cessa dall'ulteriore servizio, per revoca, con sentenza, dello stato di interdizione o di inabilitazione, perché il militare è stato reperito, perché la cittadinanza è stata riacquistata.

b. La reintegrazione è **concessa**, sempre a domanda dell'interessato e sempre previo parere favorevole della Corte militare d'appello, negli altri casi di perdita del grado, cioè quando la stessa fu disposta per motivi disciplinari o per condanna penale.

Per questa ipotesi occorre considerare, da una parte, il caso in cui la perdita del grado sia conseguita all'applicazione della sanzione disciplinare di stato della rimozione, dall'altra la circostanza in cui vi sia stata un'applicazione automatica della perdita del grado in seguito a condanna penale:

- nella prima evenienza, oltre il parere della Corte militare d'appello, è necessario che l'amministrazione valuti il successivo comportamento del militare che, per almeno cinque anni dalla data della rimozione, deve aver conservato ottima condotta morale e civile, con particolari agevolazioni (periodo di prova ridotto alla metà), qualora l'interessato abbia conseguito particolari benemerienze e ricompense. Inoltre, qualora la sanzione disciplinare sia stata irrogata a seguito di procedimento disciplinare instaurato in conseguenza di una condanna penale, è necessario che nel frattempo sia anche intervenuta la riabilitazione. Essa determina la cessazione degli effetti che dalla pena discendono ma non elimina il provvedimento giudiziario in sé quale fatto storico rilevante e non preclude che l'amministrazione militare eserciti su questo le sue valutazioni discrezionali;
- nei casi invece di automatica perdita del grado a seguito di condanna penale la reintegrazione, sempre previo parere favorevole della Corte militare d'appello, può avvenire soltanto quando intervenga la riabilitazione, a norma della legge penale comune e, in caso di applicazione di pena militare, anche a norma della legge penale militare che è concessa dal tribunale militare di sorveglianza, a richiesta dell'interessato, qualora lo stesso abbia già ottenuto la riabilitazione ordinaria, ai sensi degli articoli 72 del codice penale militare di pace, 683, 678 e 666 del codice di procedura penale, nonché della legge 23 dicembre 1986, n. 897.

Comunque, la riabilitazione militare ripristina la capacità di rivestire il grado militare perduto per effetto delle pene accessorie della degradazione e della rimozione, ma non

riattribuisce il grado perduto per effetto della pena (articolo 73 del codice penale militare di pace).

- c. **L'istanza di reintegrazione** deve contenere in maniera sintetica la descrizione dei fatti storici occorsi al militare e le motivazioni per le quali l'amministrazione deve eventualmente provvedere alla sua reintegrazione.

Ai sensi dell'articolo 669 del regolamento, la stessa deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza italiana;
- copia autentica ed integrale della o delle sentenze penali dalle quali è originato, in via diretta o attraverso il procedimento disciplinare, il provvedimento di perdita del grado;
- copia autentica della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune e, se la perdita del grado fosse stata disposta in applicazione delle pene accessorie militari, anche della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale militare;
- copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione e del provvedimento di revoca, nonché per chi è stato sottoposto a misura di prevenzione, della sentenza di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.327, se la perdita del grado è stata disposta per applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

- d. L'istanza, indirizzata al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale Militare – III Reparto – Divisione disciplina, deve essere presentata all'ente territoriale nella cui forza in congedo il militare si trova.

Tale organismo provvede, ai sensi dell'articolo 670 del regolamento, a:

- controllarne la completezza;
- elaborare i relativi atti istruttori, correlandola con:
 - . copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, avente data successiva al provvedimento di perdita del grado;
 - . certificato del casellario giudiziale, avente data non anteriore ad un mese rispetto a quella della domanda;
 - . certificato dei carichi pendenti;
 - . eventuali informazioni dei comandi dei Carabinieri sulla condotta morale dell'interessato negli ultimi cinque anni;
 - . il proprio parere in merito all'accoglimento dell'istanza;
- inviarla alla Direzione generale sopra indicata.

Qualora si tratti di personale dell'Arma dei carabinieri, l'istanza dovrà essere trasmessa alla Direzione generale per il tramite del Comando generale dell'Arma che nella circostanza formulerà specifico parere.

- e. Il Direttore generale per il personale militare, qualora ritenga di non dare corso alla richiesta di reintegrazione, provvede con decisione motivata. Risulta evidente che il parere della Corte militare di appello sia il presupposto per la concessione del beneficio della reintegrazione solo nel caso in cui l'amministrazione militare sia orientata positivamente (cfr. Consiglio di Stato, n. 6922 del 15 settembre 2010).

La motivazione del provvedimento deve evidenziare con chiarezza come a giudizio dell'amministrazione non sussista certezza in ordine alla riacquisizione da parte dell'interessato di quelle spiccate qualità morali che costituiscono specifico requisito di ogni appartenente alle stesse forze armate a garanzia dei doveri connessi allo stato militare ed al giuramento.

In caso contrario, l'istanza è rimessa, con i documenti ed, eventualmente, con la relazione concernente il procedimento disciplinare, al procuratore generale militare della Repubblica affinché promuova il prescritto parere della Corte militare d'appello.

Il parere della Corte militare d'appello è obbligatorio, vincolante solo qualora sfavorevole al richiedente, ha carattere di definitività e non viene comunicato all'interessato neanche a conclusione del procedimento.

- f. La reintegrazione nel grado:
- viene disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento;
 - non comporta la revoca del provvedimento che aveva disposto la perdita de grado;
 - non comporta la riassunzione in servizio del militare reintegrato;
 - non dà diritto alla corresponsione di emolumenti arretrati e non comporta variazioni del trattamento di quiescenza.
- g. Può verificarsi il caso che nei confronti di un militare, successivamente alla rimozione, vengano a concludersi altre vicende penali suscettibili di apprezzamento anche in sede disciplinare per le quali, in considerazione dello stato giuridico di militare di truppa in cui l'interessato già si trovava ed in mancanza, quindi, del requisito soggettivo, non si siano potute intraprendere azioni disciplinari. In tal caso, dalla data di reintegrazione nel grado decorre un nuovo termine di 180 (centottanta) giorni (Consiglio di Stato, sezione III, parere n. 736 del 3 giugno 1992) per l'esame delle posizioni disciplinari non valutate prima della rimozione dal grado.
- h. Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è possibile:
- dopo cinque anni dalla decisione di rigetto;
 - in ogni tempo, se siano sopravvenuti o si siano scoperti nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti;
 - in ogni tempo, se il militare abbia ricevuto una ricompensa al valor militare.
- i. Dall'analisi delle norme del codice e del regolamento in tema di reintegrazione nel grado si ricava che la pretesa dell'istante ad ottenere tale particolare beneficio ha la consistenza di interesse legittimo pretensivo (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4893 del 2002). Di fronte a tale interesse vi è l'ampia discrezionalità valutativa che il legislatore affida all'amministrazione militare, cui spetta in definitiva stabilire se la concessione della reintegrazione risponde effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in sede penale ma anche all'interesse pubblico. All'interno di tale discrezionalità resta inteso che la valutazione esperibile dall'amministrazione non può ritenersi confinata al vaglio delle condotte tenute dall'istante nel quinquennio, dovendosi tener presente anche la natura e la gravità del reato a suo tempo commesso.

2. Rimborso delle spese di patrocinio legale relative a giudizi per responsabilità penale

L'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge con la legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede che *“le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le Amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”*.

a. *Ratio* della norma.

La disposizione in esame, come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di precisare, non costituisce espressione di un principio generale, ma configura una norma applicabile ai soli casi espressamente disciplinati. Il dipendente, ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa entro i limiti di quanto strettamente necessario secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato – l'Avvocatura erariale – per valutare sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale. La *ratio* della norma è evidente. Il legislatore ha inteso disporre la rimborsabilità delle spese legali sostenute dai dipendenti statali per fatti connessi all'espletamento del servizio al fine di evitare che il timore di essere sottoposti a processo possa determinare la paralisi della loro azione. L'istituto, che nasce direttamente dalla legge e non trova origine in un rapporto a prestazioni corrispettive, persegue quindi finalità di pubblico interesse riconducibile ai criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, poiché è volto a garantire loro effettività, ed è espressione quindi di attività non paritetica ma autoritativa dell'amministrazione pubblica, a fronte della quale non possono sussistere che posizioni di interesse legittimo. Il pagamento delle spese legali da parte delle amministrazioni statali ai propri dipendenti non è pertanto qualificabile nei termini dell'adempimento di una obbligazione ma è espressione pubblicistica, volta al perseguimento di finalità di pubblico interesse, tant'è che il rimborso non avviene automaticamente, ma previo controllo da parte di un organismo statale a ciò preposto, l'Avvocatura dello Stato, che deve verificare la congruità della somma spesa dal dipendente per la propria difesa in giudizio, esprimendo un parere vincolante per l'amministrazione di appartenenza.

La difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente, in conclusione, non risponde soltanto all'esigenza di protezione dell'interesse personale del medesimo ma anche all'esigenza di adeguata tutela dell'amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare potenziali danni patrimoniali a carico della stessa.

b. Presupposto.

La norma subordina il diritto al rimborso al presupposto **dell'esistenza di una sentenza o provvedimento che esclude *in toto* la responsabilità penale del dipendente pubblico**. Al fine di individuare con certezza l'esclusione della penale responsabilità, oltre ai decreti di archiviazione che palesemente non accertano responsabilità di alcun tipo, soccorre l'articolo 530 del codice di procedura penale "sentenza di assoluzione", attraverso il quale possono essere individuate le sentenze che automaticamente escludono la responsabilità estrinsecantesi nelle formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non la commesso". Tutti gli altri casi previsti dal citato articolo non escludono automaticamente la responsabilità penale del militare. Dovrà quindi essere attraverso l'attenta lettura della parte motiva della sentenza e con l'ausilio del parere dell'Avvocatura dello stato che l'amministrazione stabilirà, caso per caso, l'effettiva esclusione, o meno, della responsabilità penale.

c. Requisiti, nesso di causalità.

Sono, altresì, richiesti due requisiti, uno soggettivo (la qualità di dipendente di amministrazione statale) ed uno oggettivo (il nesso: tra i fatti e atti da cui è originato il giudizio e l'espletamento del servizio; ovvero con l'assolvimento dei compiti istituzionali). Il **requisito soggettivo** può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza. La qualità di dipendente di amministrazione statale deve, dunque, esistere all'epoca in cui si assumono compiuti i fatti o gli atti oggetto del giudizio. In mancanza, gli

effetti dell'agire del soggetto tratto in giudizio non sarebbero in alcun modo riferibili a una pubblica amministrazione ma esclusivamente alla propria sfera personale.

Per quanto riguarda il **requisito oggettivo**, la norma nell'usare il termine "connessione o assolvimento" vuol significare che sono esclusi tutti quei fatti che prescindono completamente dal rapporto organico, quali le attività attinenti, in via esclusiva ed indissolubile, alla sfera del soggetto considerato nella sua individualità, rimanendo estranea qualsivoglia connotazione fornita dall'attività e dal rapporto di servizio. In sostanza, il fatto o l'oggetto del giudizio deve essere compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta. Ciò comporta, altresì, che il nesso di causalità tra gli obblighi di servizio ed il fatto che ha dato origine al processo vada inteso nel senso che la condotta ascritta al pubblico dipendente a titolo di reato sia direttamente riferibile all'amministrazione di appartenenza, non potendo ritenersi all'uopo sufficiente una mera "occasione" di servizio, laddove la condotta medesima risulti in realtà espressione di motivi personali.

La connessione, dunque, con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali deve essere intesa quale riferibilità dei fatti contestati all'esercizio di quelle funzioni e di quei poteri nei quali si esplica l'attività amministrativa, ovvero, in altri termini, nel compimento dei soli atti attraverso i quali si esprimono e si compiono la volontà e l'azione dell'amministrazione.

A tal proposito, dalla lettura della norma si desume che competente a stabilire l'esistenza del nesso di causalità e quindi la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali sia l'amministrazione da cui l'interessato dipende ma ciò non toglie che un parere dell'Avvocatura dello Stato in merito alla connessione dei fatti per cui si è proceduto con l'espletamento del servizio rientri, senza dubbio alcuno, nella generale funzione di consulenza giuridica svolta in favore delle pubbliche amministrazioni. Dunque, anche a non voler ritenere necessario il parere dell'Avvocatura sull'*an debeatur*, non può negarsi all'amministrazione la facoltà di avvalersi, comunque, sul punto, della consulenza dell'organo legale e ciò anche perché in sede di contenzioso le tesi difensive dell'amministrazione saranno più solide se fondate su pareri rilasciati dall'organo consultivo.

d. Natura del giudizio di congruità.

Tale giudizio non si esaurisce nel mero riscontro della corrispondenza delle prestazioni professionali e dei relativi importi con quelli previsti dal tariffario penale. Piuttosto, la valutazione di congruità del *quantum debeatur* da parte dell'Avvocatura dello Stato, organo di difesa dello Stato altamente qualificato, ha connotati di evidente discrezionalità tecnica anche in considerazione del fatto che, tenuto conto della *ratio* solidaristica del beneficio, l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad operare un necessario bilanciamento fra l'interesse del dipendente ad essere tenuto indenne dalle spese legali sostenute per ragioni connesse all'ufficio e l'interesse pubblico ad evitare erogazioni non appropriate, ovvero non congrue in rapporto al rilievo ed all'importanza dell'attività difensiva in relazione al caso concreto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2630 del 2005).

Il diritto di cui all'articolo 18 tiene conto del fatto che la P.A. si avvantaggia dell'attività posta in essere dal dipendente nell'interesse pubblico e del giudizio subito dal medesimo, con esposizione economica, in dipendenza di tale attività.

Il beneficio di cui all'articolo 18, strutturato come "*diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute nei limiti di congruità ritenuti dall'Avvocatura erariale*" ha riguardo non al rapporto difensore-cliente ma al rapporto amministrazione-dipendente; per cui, l'amministrazione non può ritenersi vincolata all'importo delle prestazioni chiesto dal legale al cliente, né l'obbligo dell'amministrazione di cui all'articolo 18 può ritenersi

commisurato automaticamente e necessariamente a tale somma. Il rimborso va determinato, piuttosto, nella misura di una prestazione difensiva esigibile avuto riguardo alla rilevanza ed all'importanza del giudizio in cui il dipendente è stato coinvolto, al concreto svolgimento del giudizio, nonché alla rilevanza ed alla pregievolezza dell'impegno professionale concretamente profuso.

In altri termini, l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esprimersi sul rapporto amministrazione-dipendente e ad accertare quanto la prima (non legata da alcun rapporto con l'avvocato) deve rimborsare al secondo senza prescindere ma senza neppure essere vincolato alla "nota spese" eventualmente presentata dall'avvocato. In tale quadro il compito demandato all'Avvocatura dello Stato non è di verificare quanto il cliente abbia legittimamente pagato al proprio avvocato ma di stabilire quanto ragionevolmente possa essere rimborsato in relazione alle esigenze difensive della singola fattispecie.

Il giudizio di congruità non può essere reso solo sulla base di prestazioni professionali comprovate e documentate ed è onere del dipendente che fa valere il proprio diritto al rimborso documentare l'attività defensionale per la quale ha corrisposto al legale i compensi di cui chiede il rimborso, così come, d'altro canto, è onere del legale comprovare al cliente l'attività defensionale per la quale è redatta la parcella; nè tale onere può essere "scaricato" sull'amministrazione.

Il compito dell'Avvocatura consiste essenzialmente nel correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari ai tratti salienti della vicenda giudiziaria riguardata nella sua obbiettività. Né avrebbe ancora efficacia vincolante un eventuale parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il giudizio di congruità, istituzionalmente riservato all'Avvocatura dello Stato, viene quindi dato tenendosi conto di tutti gli aspetti del processo rilevanti ai fini della parcellazione e quindi della complessità della causa, dell'ampiezza del materiale istruttorio, delle questioni giuridiche e probatorie ad essa sottese, della durata del procedimento ed anche della composizione delle difese in relazione all'impegno professionale profuso.

Si tratta quindi, come esattamente notato in giurisprudenza, di applicare criteri elastici ed il giudizio dell'Avvocatura risulta connotato da un elevato grado di soggettività e irripetibilità intesa questa come mancanza di un criterio tecnico di riferimento certo, univoco o, almeno, predeterminabile in astratto.

e. La richiesta.

Le istanze di rimborso delle spese legali, complete dei dati anagrafici degli interessati, dei relativi codici fiscali e delle coordinate bancarie internazionali (codice IBAN), debbono essere corredate:

- da duplice copia, di cui una autentica, della o delle sentenze di assoluzione complete dell'attestazione del passaggio in giudicato ovvero dei provvedimenti di archiviazione che hanno concluso i procedimenti giudiziari;
- dall'originale ed una copia delle parcelle quietanzate rilasciate dai propri legali con annessa notula spese recante l'indicazione analitica delle singole voci costituenti le parcelle stesse. A tal proposito l'Avvocatura generale dello stato ha avuto modo di precisare che *"potrà darsi corso all'esame della richiesta anche sulla base di un prospetto dettagliato delle attività defensionali svolte, di modo che la pratica possa essere compiutamente istruita; dopodiché fissato l'importo ritenuto congruo – previa ammissibilità del rimborso – si procederà agli ulteriori adempimenti (emissione del titolo di spesa ecc.) previa produzione della parcella quietanziata (in regola con le disposizioni IVA) per ottenere in concreto il rimborso della somma effettivamente pagata nei limiti di quanto, appunto, ritenuto congruo"*. Qualora le fatture siano state emesse in regime di esenzione I.V.A. vanno corredate di una marca da bollo vidimata del valore di € 1,81.

f. La procedura.

L'istanza, indirizzata al Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale Militare – III Reparto – Divisione disciplina, deve essere presentata presso il proprio comando se si tratta di militare in servizio.

I relativi organismi dovranno istruire le istanze in duplice copia corredandola con una sintetica relazione (ovvero un rapporto sul fatto) del comandante di corpo che dovrà, altresì, esprimere il suo parere circa la connessione o meno dei fatti originatori del giudizio con l'espletamento del servizio.

Il predetto comandante provvederà a rimettere la citata documentazione direttamente alla Direzione generale per il personale militare – Divisione disciplina, inviandola anche, per conoscenza, alla propria linea gerarchica. Gli alti comandi delle forze armate ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli appartenenti all'Arma potranno intervenire nell'istruzione dell'istanza ove lo ritengano opportuno e qualora riscontrino delle incongruenze (le autorità militari intermedie possono essere informate ma non sono tenute ad esprimere pareri).

Nell'eventualità in cui l'interessato sia stato trasferito dall'ente o unità ove prestava servizio all'epoca dei fatti originatori del giudizio, la competenza ad istruire la relativa pratica è devoluta al comando dell'ente presso cui lo stesso è effettivo al momento della richiesta di rimborso. In tal caso, l'ente o l'unità di provenienza, prontamente interessato d'ufficio, è tenuto a fornire una sintetica relazione, illustrando i fatti dai quali è scaturito il procedimento penale; relazione che consentirà alle competenti autorità di formulare il parere richiesto.

Il diritto al rimborso si estende anche al personale militare collocato in congedo dopo gli eventi che hanno originato i relativi procedimenti per fatti commessi in costanza di servizio o da richiamati. Le relative istanze (adeguatamente documentate con le relative parcelle legali recanti l'indicazione analitica delle singole voci di spesa) potranno essere inviate direttamente alla Direzione generale per il personale militare – Divisione disciplina.

Sarà cura della citata unità organizzativa chiedere alla competente Avvocatura dello stato l'eventuale parere circa l'ammissibilità del rimborso ed il necessario giudizio di congruità.

g. Anticipazione del rimborso

Secondo l'articolo 18 del decreto legge n. 67 del 1997 il rimborso, da concedersi a seguito di sentenza passata in giudicato per fatti connessi al servizio, può essere in parte anticipato a discrezione dell'amministrazione, sentita l'Avvocatura dello Stato. La norma prevede, in maniera inequivocabile, la rivalsa sul dipendente, qualora nonostante l'anticipo concesso, la responsabilità del dipendente venga accertata a qualsiasi titolo, con sentenza passata in giudicato.

Alle istanze di anticipazione si applicano i medesimi concetti sopra evidenziati e la medesima procedura. Gli anticipi saranno concessi, previo il necessario parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, con riserva di ripetizione nell'ipotesi che il procedimento penale non accerti l'esclusione della responsabilità e saranno decurtati dagli importi che ad esito del procedimento penale assolutorio saranno riconosciuti congrui per il rimborso.

E' opportuno qui specificare che le anticipazioni concesse a norma dell'articolo 18 sopra richiamato sono nettamente ed ontologicamente distinte dal beneficio della tutela legale di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 concesso, secondo le indicazioni annuali della "concertazione" in materia, agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza esclusivamente indagati per un fatto relativo all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica ovvero al personale delle altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza ed indagato per uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica.

Infatti, l'onere finanziario grava sull'amministrazione in favore del quale viene svolto il servizio e, dunque, fa carico al Ministero dell'interno. Nella circostanza, il militare interessato, ricorrendone i presupposti, potrà presentare specifica istanza al comando di

appartenenza che la trasmetterà, per il tramite gerarchico, al Ministero dell'interno, Dipartimento per la pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio III – contenzioso, Roma, secondo la procedura di cui alle circolari esplicative di quel ministero.

h. Abrogazione circolare.

Il presente paragrafo abroga e sostituisce la circolare della Direzione generale per il personale militare n. DGPM/III/7[^]/1847 del 9 marzo 1999, **limitatamente alle istanze di rimborso di spese derivanti da procedimenti penali**.

3. Le pene accessorie nel codice dell'ordinamento militare

Con l'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare il legislatore ha stabilito che la perdita dello stato di militare, nonché del grado possa intervenire anche per cause estranee all'ambito disciplinare. Tali cause sono da individuarsi nell'ambito di quelle decisioni dell'autorità giudiziaria militare od ordinaria che stabiliscano, quale corollario di una condanna penale irrevocabile e **non sospesa**, una pena accessoria (militare o comune).

Più precisamente tali affermazioni possono rinvenirsi negli articoli 622, 861 e 866. Le citate norme sono il frutto dell'adesione del codice alla giurisprudenza amministrativa prevalente (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4728 del 10 settembre 2007 e Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6437 del 31 agosto 2010) la quale statuisce che nel nostro ordinamento debbano ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, giacché l'affermazione del principio dell'ineluttabilità del procedimento disciplinare non riguarda le pene accessorie comuni di carattere interdittivo né le pene accessorie militari. La legittimità costituzionale di tali previsioni normative è stata sancita, tra l'altro, dalla Corte costituzionale con le sentenze del 27 aprile 1993, n. 197 e 30 ottobre 1996, n. 363 con le quali la stessa stabiliva che il divieto di destituzione automatica (previsto dal legislatore con la legge n. 19 del 1990), non aveva ad oggetto i casi in cui fossero comminate sanzioni penali accessorie, a cui conseguiva come effetto diretto e immediato la destituzione del pubblico dipendente.

In forza dell'articolo 20 del codice penale le pene accessorie, di regola, *“conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa”*. L'applicazione della pena accessoria costituisce quindi prerogativa esclusiva del giudice penale così come stabilito dall'articolo 183 delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale, secondo il quale *“quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione, se non si è già provveduto con la sentenza di condanna”*.

L'esecuzione delle pene accessorie è altresì disciplinata dagli articoli 662 del codice di procedura penale e 411 del codice penale militare di pace.

In base alla prima disposizione il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Per le pene accessorie militari l'articolo 411 del codice penale militare di pace specifica che *“sono eseguite dall'autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica”*.

Allorquando però la sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario comporti una pena militare accessoria (ex articoli 28, 29 e 33 del codice penale militare di pace) non applicata dal giudice in sentenza, sarà cura dell'amministrazione militare comunicare alla competente procura della Repubblica lo *status* di militare del condannato per l'applicazione delle suddette pene accessorie (circolare del Ministero della giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia n. 1/06 del 22 maggio 2006). Resta, comunque, fermo il principio che ogni questione inerente all'esecuzione delle pene accessorie deve essere sottoposta al giudice dell'esecuzione individuato dall'articolo 665 del codice di procedura penale.

- a. Rapporto tra l'applicazione delle pene accessorie e il procedimento disciplinare. Alla luce di quanto sopra, l'amministrazione militare, in tutte le sue ramificazioni, avuta piena conoscenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile, **con pena principale non sospesa**, che preveda l'applicazione di una pena accessoria di qualsivoglia natura, provvederà a trasmetterla alla Direzione generale per il personale militare, che, adempiute le operazioni citate in epigrafe, non deve attivare alcun procedimento disciplinare, ma adottare un provvedimento dichiarativo che dia atto degli effetti della pena accessoria sullo stato e sull'impiego.

Proprio in ragione di ciò, ad avviso della giurisprudenza prevalente appare non solo illogica la necessità del procedimento disciplinare anche all'ipotesi di condanna con interdizione dai pubblici uffici ovvero sia degradazione o estinzione del rapporto di lavoro ex articolo 5, comma terzo, legge 97 del 2001 (ovvero sia articolo 32 *quinquies* del codice penale), ma giuridicamente incompatibile con la natura e gli effetti delle dette pene accessorie, la cui finalità è proprio quella dell'allontanamento dai pubblici uffici. In altri termini, risulta irragionevole ritenere necessario l'esperimento del procedimento disciplinare anche quando l'espulsione dai pubblici uffici è il diretto ed immediato contenuto della pena accessoria di cui appunto l'amministrazione militare non deve che prendere atto. Tale orientamento è stato oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 5526 del 15 settembre 2009) nella quale da un lato si è ribadito che, a fronte di una determinazione giudiziale che recida in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente che all'amministrazione venga dato il potere di adottare un'autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe *inutiliter data* e dall'altro è stato statuito che *“laddove la pena accessoria venga meno (per riabilitazione ad esempio) rivive il potere disciplinare, e i termini del procedimento disciplinare cominciano a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione sia venuta a conoscenza del provvedimento giudiziale che fa venir meno la destituzione ex lege”* (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3675 del 20 giugno 2003).

Con l'emanazione del nuovo codice il ragionamento circa il rapporto tra il procedimento disciplinare e l'applicazione delle pene accessorie deve essere esteso anche a quelle pene accessorie espressamente previste dall'articolo 866 dello stesso codice ovvero sia:

- la rimozione;
- l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- l'interdizione da una professione o da un'arte;
- la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Si ribadisce, pertanto, alle autorità militari competenti a disporre l'inchiesta ai sensi dell'articolo 1378 del codice dell'ordinamento che nessun procedimento disciplinare dovrà essere promosso nei casi previsti dal codice agli articoli 622 e 866.

Inoltre, nei casi di specie, i termini dello stesso procedimento disciplinare decorreranno non dalla conoscenza del provvedimento giudiziario (articolo 1392) ma solo dal momento della piena conoscenza della mancata concessione, ovvero applicazione o eliminazione dal mondo giuridico della pena accessoria.

La Direzione generale per il personale militare, in presenza di una sentenza penale di condanna con comminazione di pena accessoria prevista dagli articoli 622 e 866 del codice dell'ordinamento militare, non può fare altro che disporre la perdita dello *status* o del grado del militare con conseguente cessazione dal servizio permanente, con un provvedimento che non ha carattere costitutivo né discrezionale, venendo in rilievo bensì un atto vincolato, dichiarativo di uno *status* conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5163 del 28 settembre 2001; Sezione V, n. 468 del 23 aprile 1998; Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, n. 173 del 3 aprile 2000).

b. Cause della perdita dello stato di militare.

Il codice ha stabilito che lo stato di militare si può perdere esclusivamente per degradazione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 32 *quinquies* del codice penale.

(1) La **degradazione** (articoli 28 del codice penale militare di pace, 83 e 622 del codice) è una pena militare accessoria che consegue alla condanna all'ergastolo, alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo per reati militari, nonché per condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Essa è perpetua e priva il condannato della qualità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate; la degradazione comporta la perdita dello *status* di militare (articolo 622) e la cessazione del rapporto di impiego, qualora il militare sia in servizio permanente.

La stessa opera *ex tunc*, decorrendo dal giorno in cui la sentenza di condanna penale, non condizionalmente sospesa, è divenuta esecutiva (articolo 867, terzo comma del codice). In esecuzione della degradazione l'amministrazione militare deve disporre la cancellazione dai ruoli militari del soggetto colpito da tali pene accessorie (articolo 83 del codice).

(2) Anche con l'applicazione dell'**interdizione perpetua dai pubblici uffici** (pena accessoria comune prevista dall'articolo 28 del codice penale) la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, *ab externo*, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche (cfr. Corte costituzionale, 9 luglio 1999, n. 286; 19 aprile 1993, n. 197; 25 ottobre 1989, n. 490).

Anch'essa come la degradazione consegue alla condanna all'ergastolo, alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere del militare sia esso nella posizione del servizio permanente (articolo 875) ovvero del congedo. Essa opera *ex tunc* decorrendo dal giorno in cui la sentenza di condanna penale, non condizionalmente sospesa, è divenuta esecutiva (articolo 867, terzo comma del codice dell'ordinamento militare) e comporta la perdita dello *status* di militare (articolo 622) e la cessazione del rapporto di impiego, qualora il militare sia in servizio permanente.

(3) Tale ragionamento può ben estendersi, anche, alla **cessazione dall'impiego** conseguente alla sanzione accessoria di cui all'articolo 32 *quinquies* codice penale (introdotto dalla legge n. 97 del 2001); tale pena accessoria consegue ad una condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di peculato, concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari.

c. La perdita del grado per condanna penale.

(1) Rimozione.

Con l'articolo 866 del codice dell'ordinamento militare il legislatore ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 128 del 27 febbraio 2007, in ordine al quesito posto dal Ministero della difesa relativo alla posizione di stato assunta dal personale militare a seguito di condanna penale che

comporti la pena militare accessoria della rimozione) ed ha affermato che la rimozione (articolo 29 e 33 del codice penale militare di pace), pur non essendo una sanzione interdittiva dallo stato di militare e non producendo un effetto espulsivo immediato dal servizio, è destinata comunque a produrre tale effetto, differito, però, alla cessazione della leva (ora non più obbligatoria ma sospesa).

Dunque, la *ratio legis*, secondo il Consiglio di Stato non è quella di conservare il posto di lavoro al militare a tempo indeterminato, ma più pragmaticamente quella di trattenere il militare in servizio, in maniera temporanea fino alla cessazione della leva (allora obbligatoria), soprattutto in tempo di guerra, in funzione delle esigenze di un contingente di forze armate il più numeroso possibile. Il supremo consesso amministrativo ha inoltre stabilito che, se l'intento del legislatore sotteso all'articolo 29 del codice penale militare di pace fosse stato quello di attuare una misura conservativa e non espulsiva del militare avrebbe previsto non la retrocessione al grado di soldato semplice del militare oggetto della pena accessoria della rimozione bensì, per i militari di carriera, all'epoca del codice penale militare di pace già esistenti, la retrocessione al primo grado del servizio permanente effettivo. Pertanto, conclude lo stesso, laddove si applichi la pena militare della rimozione, il militare, retrocesso alla stregua di militare di truppa (di leva) senza grado, dovrà necessariamente essere collocato in congedo (avendo già assolto agli obblighi di leva, ovvero perché gli obblighi di leva sono sospesi).

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, si deve ritenere che anche la rimozione di cui agli articoli 29 e 33 del codice penale militare di pace comporti come effetto immediato e diretto la cessazione dal servizio attivo del militare, retrocesso al grado di militare di truppa (di leva), che abbia assolto gli obblighi di leva o che non sia tenuto a svolgerli per effetto della sospensione della leva obbligatoria.

(2) Interdizione temporanea.

“Il codice penale militare, però, non conosce una rimozione temporanea (l'articolo 29 la definisce, infatti, esclusivamente "perpetua"), mentre la corrispondente disposizione generale del codice penale comune (che, per coincidenza, porta lo stesso numero 29) distingue l'interdizione dai pubblici uffici in "perpetua" e "temporanea". D'altra parte, ogni altra soluzione, quale la possibilità di disporre a discrezione della pena accessoria fino ad escluderla, se del caso, oppure a graduarla per adeguarla al caso concreto in riferimento ai principi costituzionali, postula necessariamente l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e limiti, in relazione alla pena principale inflitta o ad altri parametri, sia e soprattutto per l'eventuale introduzione ex novo di una pena accessoria temporanea, che nel codice penale militare non ha attualmente cittadinanza”. Queste affermazioni pronunciate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 490 del 7 novembre 1989 sono state integralmente recepite dal legislatore con il codice dell'ordinamento militare.

Quest'ultimo ha, infatti, introdotto nell'ordinamento militare (articolo 866) la figura della pena accessoria dell'interdizione temporanea e ha collegato ad essa la perdita del grado, qualora la stessa consegua ad una condanna definitiva, non condizionalmente sospesa. Il legislatore, sul punto, ha fatto proprio un orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea determinerebbe l'oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto di impiego per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione, non potendosi così non produrre effetti sulla prosecuzione del rapporto stesso. L'impossibilità di prosecuzione del rapporto di impiego per un periodo piuttosto lungo, dunque, ha determinato la scelta legislativa di definitiva interruzione dello stesso. In sostanza, non potendosi riservare alle ipotesi di sospensione del rapporto di impiego per effetto della pena accessoria dell'interdizione temporanea un trattamento più favorevole rispetto a

quelle in cui tale sospensione sia determinata da motivi di salute o da motivi privati, quando il periodo di interdizione temporanea dagli uffici sia pari o superiore a quello di cui alle citate ipotesi, il subordinare ad un successivo ed autonomo giudizio disciplinare l'eventuale destituzione del dipendente è del tutto inutile, conseguendo la cessazione del rapporto di impiego dalla circostanza oggettiva del mancato svolgimento del rapporto per un certo prolungato periodo di tempo determinato dall'esecuzione della pena accessoria (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 21 febbraio 2001, n.145).

(3) Pene accessorie previste dalla legge penale comune.

Anche le **pene accessorie previste dalla legge penale comune**, quali l'interdizione da una professione o da un'arte ovvero la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, se scaturenti da una sentenza di condanna irrevocabile e non condizionalmente sospesa determinano, secondo il codice dell'ordinamento militare, la perdita del grado, **senza giudizio disciplinare**, per condanna penale (ultimo comma dell'articolo 866).

d. Decorrenza della perdita del grado per condanna penale in presenza di una sospensione precauzionale.

Secondo l'articolo 867, quinto comma del codice, la perdita dello stato e del grado di un militare *ex* articolo 622 e 866 decorre **dalla data di applicazione della sospensione precauzionale**, se sotto tale data risulti pendente un procedimento penale che si concluda con la perdita del grado. In tal caso viene meno quanto disposto dal codice al comma terzo dello stesso articolo.

La presente direttiva sostituisce la “Guida tecnica – norme e procedure disciplinari” – seconda edizione – anno 2008.

APPENDICI**(MODELLI)**

I modelli di seguito riportati sono stati inseriti nella presente pubblicazione a titolo puramente esemplificativo e meramente orientativo e **non costituiscono direttiva**. Essi possono essere utilizzati come strumento di lavoro e le indicazioni ivi contenute, pur in linea con il testo della pubblicazione e quindi con la normativa vigente, devono essere sempre attagliate al caso concreto.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA



INTESTAZIONE DEL COMANDO

Prot. n.

OGGETTO: (1) - (2)

A (3)

^^^^^^^^^^

Si comunica che il militare in oggetto, sottoposto a procedimento penale presso codesta autorità giudiziaria è titolare di rapporto di impiego (4) con l'amministrazione della Difesa e presta servizio presso questo comando.

Per quanto sopra premesso ed al fine di consentire la corretta e tempestiva istruzione delle procedure amministrative e disciplinari incombenti, per legge, sull'amministrazione di appartenenza, si chiede a codesta pregiatissima autorità giudiziaria, ove nulla osti, di voler fornire informazioni sullo stato del procedimento e qualora fossero stati emessi provvedimenti giudiziari di qualsivoglia natura (5), si voglia fornirne copia integrale (6) (7).

firma del comandante di corpo

-
- (1) Grado, ruolo, cognome, nome, del dipendente indagato/inquisito/imputato.
 - (2) Procedimento penale identificato con numero del registro generale della notizie di reato (R.G.N.R.), ove disponibile; altrimenti, chiedere anche di far conoscere il numero di registrazione nel registro delle notizie di reato.
 - (3) "Procura della Repubblica presso il tribunale di _____" oppure "Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello" oppure "Procura generale presso la corte di cassazione" oppure "cancelleria del Tribunale di _____" oppure "cancelleria presso della Corte d'appello di _____" in relazione a ciascuna fase del procedimento penale, avendo riguardo all'ultima informazione giudiziaria pervenuta.
 - (4) Ovvero di servizio se militare a tempo determinato (in ferma o rafferma).
 - (5) Ove si conosca la posizione di imputato aggiungere e finire: "ed in particolare il decreto di rinvio a giudizio".
 - (6) Ove si conosca la posizione di indagato del militare inserire: "a mente dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale".
 - (7) Ove si conosca già la posizione di imputato o di rinviato a giudizio inserire: "a mente dell'articolo 70 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"

**PROPOSTA DI SOSPENSIONE PRECAUZIONALE FACOLTATIVA CONNESSA A
PROCEDIMENTO PENALE DEL COMANDANTE DI CORPO**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

OGGETTO: *grado, cognome e nome, nato a _____ il _____*. Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale.

Il *specificare la data di acquisizione agli atti del comando della notizia dell'avvenuta imputazione con specificare il modo in cui la notizia è stata acquisita agli atti* questo comando ha avuto notizia che il militare in oggetto, nell'ambito del procedimento penale n. *inserire numero del registro generale delle notizie di reato* presso il tribunale *specificare se militare o ordinario* di *inserire il luogo sede del tribunale*, ha acquisito la qualità di imputato a norma dell'articolo 60 c.p.p. in ordine al reato di "*specificare il reato*" di cui all'articolo c.p. con la seguente imputazione: "*riportare pedissequamente l'imputazione*".

Considerata:

- la gravità dei fatti penalmente contestati che potrebbero comportare, qualora si pervenga ad una definitiva condanna, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ovvero, la perdita del grado per condanna penale ovvero la perdita dello stato di militare ex artt. 622, 861 e 866 del codice dell'ordinamento militare;
- la peculiarità e la delicatezza delle funzioni esercitate in virtù *del grado rivestito ovvero/anche dell'incarico ricoperto ovvero/anche dei rapporti con l'esterno ovvero ecc. ecc.*;
- la necessità di tutelare nell'immediato il prestigio, l'imparzialità e l'immagine interna ed esterna dell'amministrazione militare;

ritenuto altresì che:

- per i fatti penalmente contestatigli, il militare non possa più svolgere le sue funzioni con pienezza di autorità e credibilità;
- il rapporto di fiducia che deve sempre esistere tra il militare e la sua amministrazione sia venuto meno;
- la sua permanenza in servizio possa turbare il regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'ente;

visti infine:

- l'articolo 916 del codice dell'ordinamento militare che consente l'adozione di un provvedimento cautelare ove vi sia la formale acquisizione della qualifica di imputato per un procedimento penale dal quale possa derivare la perdita del grado;
- l'articolo 7, secondo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 1028 del "testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare" che consentono, per ragioni di necessità ed urgenza, di omettere l'avviso di avvio del procedimento amministrativo,

SI PROPONE che *grado, cognome e nome, nato a _____ il _____* sia precauzionalmente sospeso dall'impiego a titolo facoltativo a norma dell'articolo 916 del codice dell'ordinamento militare.

luogo e data

firma del comandante

**PROPOSTA DI SOSPENSIONE PRECAUZIONALE FACOLTATIVA CONNESSA A
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELL'ALTO COMANDANTE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO

OGGETTO: *grado, cognome e nome, nato a _____ il _____*. Proposta di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare.

Sono in corso gli accertamenti preliminari relativi ad un grave illecito disciplinare, conosciuto il *inserire la data in cui il comandante di corpo è venuto a conoscenza del grave illecito disciplinare* la cui responsabilità appare da ascrivere al militare in oggetto.

Oppure

Il militare in oggetto è attualmente sottoposto a procedimento disciplinare di stato dal quale può derivare la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

Considerata:

- la gravità dei fatti;
- la peculiarità e la delicatezza delle funzioni esercitate in virtù *del grado rivestito ovvero/anche dell'incarico ricoperto ovvero/anche dei rapporti con l'esterno ovvero ecc. ecc.*;
- la necessità di tutelare il prestigio, l'imparzialità e l'immagine interna ed esterna dell'amministrazione militare;

ritenuto altresì che:

- per i fatti disciplinarmente contestatigli, il militare non possa più svolgere le sue funzioni con pienezza di autorità e credibilità;
- il rapporto di fiducia che deve sempre esistere tra il militare e la sua amministrazione sia venuto meno;
- la sua permanenza in servizio possa turbare il regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

Visti infine:

- l'articolo 917 del codice dell'ordinamento militare che consente l'adozione di un provvedimento cautelare qualora sia stato avviato, o in prossimità del suo avvio, un procedimento disciplinare dal quale possa derivare la perdita del grado;
- l'articolo 1028 del "testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare" che consente, per ragioni di necessità ed urgenza, di omettere l'avviso di avvio del procedimento amministrativo,

SI PROPONE che *grado, cognome e nome, nato a _____ il _____* sia precauzionalmente sospeso dall'impiego a titolo facoltativo a norma dell'articolo 917 del codice dell'ordinamento militare.

luogo e data

firma del comandante

**RAPPORTO DISCIPLINARE PER LA TEMPESTIVA INSTAURAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO**



INTESTAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL QUALE PRESTA SERVIZIO IL SUPERIORE
CHE RILEVA L'INFRAZIONE DISCIPLINARE

OGGETTO: comportamento del *grado, cognome e nome del militare manchevole*.

Rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 1397, primo comma del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare".

A *comandante di corpo/reparto del militare manchevole*

^^^^^^^^^^

Il giorno *data esatta in cui è stata rilevata l'infrazione* lo scrivente *grado, nome e cognome del superiore che ha rilevato l'infrazione*, in servizio presso *reparto di appartenenza del superiore che ha rilevato l'infrazione*, mentre *indicare quello che si stava facendo* notava un militare in uniforme che *indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione*.

Se è stato possibile provvedere alla immediata contestazione dell'addebito aggiungere:

Avvicinatosi al suddetto militare lo scrivente si qualificava e faceva constatare la mancanza al medesimo, provvedendo al contempo ad identificarlo.

Lo stesso risultava essere il *grado, cognome e nome*, in servizio presso codesto comando.

Appena fatto constatare il fatto il suddetto militare *descrivere la condotta tenuta a seguito dei rilievi mossi dal superiore*.

luogo e data

*firma del compilatore cioè il superiore che ha
rilevato l'infrazione*

N.B.

Il rapporto:

- non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione;
- deve essere rimesso alla competente autorità disciplinare a cura del comando da cui dipende il superiore che ha rilevato l'infrazione.

**LETTERA DI TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DISCIPLINARE PER LA
TEMPESTIVA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO**



INTESTAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL QUALE PRESTA SERVIZIO IL SUPERIORE
CHE RILEVA L'INFRAZIONE DISCIPLINARE

Prot. n. _____

(luogo e data)

OGGETTO: trasmissione di rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 1397, terzo comma del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare", redatto dal *grado, cognome e nome del superiore che ha rilevato l'infrazione* a carico del *grado, cognome e nome del militare manchevole* in servizio presso *indicare il comando dove il manchevole presta servizio*.

A _____ *ente nel quale presta servizio il militare manchevole*

^^^^^^^^^^

Si trasmette il rapporto disciplinare redatto dal dipendente *grado, cognome e nome di chi ha rilevato l'infrazione* a carico del *grado, cognome e nome del militare manchevole*, effettivo a _____.

*firma del comandante dell'unità presso la quale presta
servizio il superiore che ha redatto il rapporto*

**CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI UNA SANZIONE DI CORPO DIVERSA DALLA
CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' MILITARE CHE AVVIA IL PROCEDIMENTO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comportamento del *grado, cognome e nome del militare incolpato*.

Avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo, per l'eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, a norma dell'articolo 1370 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare". Contestazione degli addebiti.

A *grado, cognome e nome del militare incolpato*

SEDE

^^^ ^^ ^^^

La informo che a suo carico è stato avviato un procedimento disciplinare, finalizzato all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla "consegna di rigore".

L'ufficio competente per l'istruttoria è *indicare con precisione l'ufficio incaricato del'istruttoria; es. ufficio maggioranza e personale; ufficio comando; ecc.* ed il responsabile del procedimento si identifica nello scrivente.

Al fine di consentirLe la predisposizione di una adeguata difesa, Le viene contestato il seguente addebito: *indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e in relazione al quale si procederà all'eventuale inflizione della sanzione e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato*.

Il termine "massimo" per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 1046 del D.P.R. n. 90/2010.

Ai sensi dell'articolo 1029 del citato D.P.R., la S.V. può presentare memorie scritte e documenti entro *indicare un numero di giorni non inferiore a due terzi della durata massima prevista che potrà variare da un massimo di 90 giorni ad un minimo di 30 giorni*, decorrenti dalla data di notifica della presente comunicazione.

A tal fine, la S.V. potrà prendere visione degli atti del procedimento, con facoltà di estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse, presso *indicare con precisione l'ufficio che detiene i documenti*, nei giorni *es.: feriali escluso il venerdì dalle dalle es: 09:00 alle es: 12:00*, previa presentazione di specifica richiesta.

firma dell'autorità militare procedente

Notificata con consegna di copia.

luogo e data

firma dell'interessato

La forma scritta può essere discrezionalmente sostituita dalla forma orale secondo i concetti espressi nella presente direttiva al sottoparagrafo e, paragrafo 1 del quarto capitolo.

**CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DELLA CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO CHE AVVIA IL PROCEDIMENTO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comportamento del *grado, cognome e nome del militare incolpato*.

Avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo a norma dell'articolo 1370 e seguenti del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare".

Contestazione degli addebiti.

A *grado, cognome e nome del militare incolpato*

SEDE

^^^^^^^^^^

La informo che a suo carico è stato avviato un procedimento disciplinare finalizzato all'eventuale irrogazione della "consegna di rigore" ai sensi dell'articolo 1399 del d.lgs. n. 66/2010 concernente "codice dell'ordinamento militare".

L'ufficio competente per l'istruttoria è *indicare con precisione l'ufficio incaricato del'istruttoria; es. ufficio maggioranza e personale* e il responsabile del procedimento si identifica nello scrivente.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 1370 del d.lgs. n. 66/2010, La invito a:

- nominare un difensore scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o forza armata, che potrà rivestire il grado massimo di *non superiore a quello del presidente della commissione di disciplina* e che sarà ammesso a partecipare alla seduta della commissione di disciplina;
- entro due giorni dalla ricezione del presente invito dovrà comunicare il nominativo del difensore prescelto o la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà;
- in caso di mancata designazione, entro il termine suddetto, provvederò alla nomina di un difensore d'ufficio.

Al fine di consentirLe la predisposizione di una adeguata difesa, Le viene contestato il seguente addebito: *vedasi l'articolo 751 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e l'articolo 1362, comma 7 del d.lgs. n. 66/2010 - indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e in relazione al quale si procederà all'eventuale inflizione della sanzione e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato*.

La visione degli atti del procedimento, con facoltà di estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse, Le sarà consentita presso *indicare con precisione l'ufficio che detiene i documenti*, nei giorni *es.: feriali escluso il venerdì dalle es.: 0900 alle es.: 1200*, previa presentazione di specifica richiesta.

Il procedimento potrà essere concluso dallo scrivente nel termine "massimo" consentito di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione degli addebiti *vedasi l'articolo 1046 del D.P.R. n. 90/2010*.

La Commissione di disciplina prevista dall'articolo 1400 del d.lgs. n. 66/2010 sarà costituita da:

- *grado, cognome e nome di un militare di grado superiore a quello dell'incolpato;*
- *grado, cognome e nome di un militare di grado superiore a quello dell'incolpato;*
- *grado, cognome e nome di un militare parigrado dell'incolpato.*

segue Apd. 7

Si fa riserva di comunicare la data, il luogo e l'ora in cui avrà luogo la seduta della commissione di disciplina.

firma del comandante di corpo

Notificata con consegna di copia.

luogo e data

firma dell'interessato

RIMESSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' COMPETENTE

**INTESTAZIONE DEL COMANDO**

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comportamento del *grado, cognome e nome del militare incolpato*.
Rimessione all'autorità disciplinare competente degli atti relativi al procedimento disciplinare di corpo ai sensi dell'articolo 1398, settimo comma del decreto legislativo n. 66/2010.

A *comando identificato come competente al procedimento disciplinare*

e, per conoscenza:

grado, cognome e nome del militare interessato

^^^^^^^^^^

1. Nel corso del procedimento disciplinare relativo al *grado, cognome e nome del militare interessato*, avviato con atto di contestazione degli addebiti notificata all'interessato il *giorno della presa visione*, sono emersi elementi in base ai quali il fatto disciplinarmente rilevante esula dalla competenza sanzionatoria dello scrivente.
2. Premesso quanto sopra, si trasmettono gli atti del procedimento a codesto comando, corredati da una sintetica relazione redatta dallo scrivente, per le valutazioni di competenza e per l'eventuale attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 1399 del decreto legislativo n. 66/2010.
3. Si resta in attesa di ricevere comunicazioni concernenti l'eventuale provvedimento adottato.

firma del comandante

N.B.

Tale modello è utilizzabile, adottando gli opportuni accorgimenti, anche nel caso in cui il militare, durante il procedimento disciplinare già avviato, venga trasferito alle dipendenze di altra autorità disciplinare ai sensi dell'articolo 1396 del codice.

**COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO DEL
RIMPROVERO O DELLA CONSEGNA**



INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' MILITARE CHE CONCLUDE IL PROCEDIMENTO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del *grado, cognome e nome del militare*.

A *grado, cognome e nome del militare*

SEDE

^^^^^^^^^^

1. Esaminati i fatti e vagliate le giustificazioni addotte *ovvero: considerato che la S.V. non ha ritenuto di addurre giustificazioni*, in ordine alla contestazione *mossaLe il indicare la data in cui il militare ha avuto conoscenza della contestazione*, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ho inflitto alla S.V. la sanzione *del rimprovero ovvero della consegna, nel qual caso indicare anche la durata*, per la seguente motivazione:
“indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato, indicando esattamente gli articoli del codice dell'ordinamento militare o del testo unico regolamentare che si ritengono violati o, in alternativa, la negligenza commessa”.
2. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo 1 del D.P.R. n. 1199/1971, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

*firma dell'autorità militare che infligge la
sanzione*

Notificata con consegna di copia.

luogo e data

firma dell'interessato

**COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO DELLA
CONSEGNA DI RIGORE**



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. _____

luogo e data

OGGETTO: comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del *grado, cognome e nome del militare*.

A *grado, cognome e nome del militare*

SEDE

~~~~~

1. A seguito del procedimento esperito nei Suoi confronti per *indicare sommariamente la contestazione degli addebiti*, esaminati i fatti e vagliate le giustificazioni addotte dalla S.V. e dal Suo difensore *ovvero: considerato che la S.V. non ha ritenuto di addurre giustificazioni*, sentito il parere della commissione di disciplina, come già comunicatoLe verbalmente al termine della seduta, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 751, secondo comma del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, ho ritenuto equo infliggerLe *giorni indicare la durata della sanzione: da 1 a 15 gironi* di "consegna di rigore", per la seguente motivazione:  
*"indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato, indicando esattamente gli articoli del codice dell'ordinamento militare o del testo unico regolamentare che si ritengono violati o, in alternativa, la negligenza commessa, indicando anche se il comportamento integra reato militare previsto e punito dall'articolo "\_\_\_" del codice penale militare di pace., sanzionato in via disciplinare ai sensi dell'articolo 260 del medesimo codice"*.
2. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 1366 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'articolo 1 del D.P.R. n. 1199/71, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico, ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

*firma del comandante di corpo*

Notificata con consegna di copia.

*luogo e data*

*firma dell'interessato*

**ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

---



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. \_\_\_\_\_

*luogo e data*

OGGETTO: nomina dei componenti della commissione di disciplina ex articolo 1400 del d.lgs. n. 66/2010 nel procedimento instaurato a carico del *grado, cognome e nome del militare interessato*.

|   |                                                  |      |
|---|--------------------------------------------------|------|
| A | <i>grado, cognome e nome del militare membro</i> | SEDE |
|   | <i>grado, cognome e nome del militare membro</i> | SEDE |
|   | <i>grado, cognome e nome del militare membro</i> | SEDE |

^^^ ^^ ^^^

1. Il militare in oggetto è sottoposto a procedimento disciplinare per una mancanza ritenuta passibile della irrogazione di una consegna di rigore.
2. Le SS.LL. sono designate membri della commissione di disciplina, a norma dell'articolo 1400 del d.lgs. n. 66/2010 "codice dell'ordinamento militare".
3. Per quanto sopra le SS.LL. sono invitate a:
  - comunicare con la massima urgenza eventuali cause di incompatibilità;
  - prendere visione degli atti del procedimento disciplinare e della documentazione personale dell'incolpato presso *indicare con precisione l'ufficio che detiene i documenti*.
4. Si fa riserva di comunicare la data, l'ora e il luogo in cui si terrà la riunione della commissione.

*firma del comandante di corpo*

**ATTO DI NOMINA DEL MILITARE DIFENSORE DI FIDUCIA NEL PROCEDIMENTO  
DISCIPLINARE DI CORPO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DELLA CONSEGNA DI  
RIGORE**

---



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. \_\_\_\_\_

*luogo e data*

OGGETTO: procedimento disciplinare ex articolo 1396 e seguenti del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, instaurato a carico del *grado, cognome e nome del militare interessato*.

A *grado, cognome e nome del militare difensore*

SEDE

^^^^^^^^^^

1. Il militare in oggetto, in servizio presso questo comando, l'ha nominata difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 1370 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nell'ambito del procedimento disciplinare in oggetto, finalizzato all'adozione di una eventuale consegna di rigore.
2. La presenza di eventuali cause impeditive indicate dall'articolo 1370, comma 2 e dall'articolo 1380, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010 dovrà essere tempestivamente comunicata a questo comando.
3. La riunione della commissione di disciplina si terrà il giorno *indicare data e luogo dove si terrà la riunione della commissione*.
4. Si avvisa che gli atti del procedimento disciplinare sono a disposizione della S.V. per essere visionati, fino al giorno precedente a quello previsto per la riunione della commissione di disciplina presso *indicare con precisione l'ufficio presso il quale sono custoditi gli atti del procedimento*.

*firma del comandante di corpo*

**ATTO DI NOMINA DEL MILITARE DIFENSORE D'UFFICIO NEL PROCEDIMENTO  
DISCIPLINARE DI CORPO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DELLA CONSEGNA DI  
RIGORE**

---



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. \_\_\_\_\_

*luogo e data*

OGGETTO: procedimento disciplinare ex articolo 1396 e seguenti del d.l.vo 15 marzo 2010, n. 66, instaurato a carico del *grado, cognome e nome del militare interessato*.

A *grado, cognome e nome del militare difensore designato*

SEDE

^^^^^^^^^^^^^^

1. La S.V. è stata designata, ex articolo 1370 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, quale difensore d'ufficio del militare in oggetto, in servizio presso questo comando, nell'ambito del procedimento disciplinare in oggetto, finalizzato all'adozione di una eventuale consegna di rigore.
2. La presenza di eventuali cause impeditive indicate dall'articolo 1370, comma 2 e dall'articolo 1380, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010 dovrà essere tempestivamente comunicata a questo comando.
3. La riunione della commissione di disciplina si terrà il giorno *indicare data e luogo dove si terrà la riunione della commissione*.
4. Si avvisa che gli atti del procedimento disciplinare sono a disposizione della S.V. per essere visionati, fino al giorno precedente a quello previsto per la riunione della commissione di disciplina presso *indicare con precisione l'ufficio presso il quale sono custoditi gli atti del procedimento*.

*firma del comandante di corpo*

**VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NEL  
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE  
DELLA CONSEGNA DI RIGORE**

---



INTESTAZIONE DEL COMANDO DI CORPO

Prot. n. \_\_\_\_\_

*luogo e data*

Verbale degli adempimenti svolti nel corso della seduta della commissione di disciplina convocata nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del *grado, cognome, nome, luogo e data di nascita del militare incolpato* in servizio presso questo comando, per l'eventuale irrogazione della consegna di rigore ai sensi dell'articolo 1399 del d.lgs. n. 66/2010.

*Indicare: luogo, data ed ora, si sono riuniti:*

- il *grado, cognome e nome del comandante di corpo;*
- il *grado, cognome e nome del componente della commissione;*
- il *grado, cognome e nome del componente della commissione;*
- il *grado, cognome e nome del componente della commissione.*

Il comandante di corpo rammenta ai presenti l'obbligo di mantenere il vincolo del segreto d'ufficio su tutto quanto formerà oggetto del procedimento e contesta all'incolpato il seguente addebito: *indicare con precisione il fatto storico ritenuto disciplinarmente rilevante e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato, indicando esattamente gli articoli del codice dell'ordinamento militare o del testo unico regolamentare che si ritengono violati o, in alternativa, la negligenza commessa.*

Viene ceduta la parola all'incolpato che fornisce le seguenti giustificazioni: *riportare sinteticamente ma in modo esaustivo le giustificazioni addotte dall'incolpato.*

*(eventuale)* ed esibisce la seguente documentazione: *riportare esattamente i documenti presentati.*

*(eventuale)* Vengono ascoltati in qualità di testimoni: *indicare grado, cognome e nome dei testimoni.*

Interviene il militare difensore il quale: *riportare sinteticamente ma in modo esaustivo le ragioni esposte dal difensore.*

Congedati i testimoni, l'incolpato e il difensore, il comandante di corpo, sentita la commissione, alle *orario* la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza.

Alle *orario*, il presidente della commissione di disciplina comunica verbalmente al comandante di corpo che il *grado, cognome e nome dell'incolpato* a giudizio *indicare se il giudizio è stato unanime o a maggioranza* è oppure non è passibile di *indicare la sanzione proposta*

*firma del presidente della commissione*

Il comandante di corpo:

- visti gli atti e valutate le giustificazioni dell'incolpato, le richieste avanzate dal militare difensore e le altre risultanze del procedimento;

**segue Apd. 14**

- tenuto conto del grado e dell'età del incolpato nonchè dei suoi precedenti disciplinari e di servizio;
- preso atto del parere espresso dalla commissione di disciplina, definisce la posizione disciplinare del *grado, cognome e nome dell'incolpato* con l'irrogazione di una *indicare la specie e la quantità della sanzione ovvero: senza infliggere sanzioni*.

*firma del comandante di corpo*

*firma dell'incolpato*

---

**NOTE:**

1. La decisione è comunicata all'interessato in forma scritta (ove previsto) e “senza ritardo” (possibilmente entro lo stesso giorno), anche nel caso in cui non vengano applicate sanzioni.
2. La commissione di disciplina deve fornire il proprio parere al comandante di corpo al massimo entro 2 ore.
3. Il parere reso dalla commissione di disciplina non è vincolante ai fini della decisione finale del comandante di corpo.

---

**NOMINA UFFICIALE INQUIRENTE**


---


**INTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE DISPONE L'INCHIESTA**

Prot. n. \_\_\_\_\_

luogo e data

**OGGETTO:** *grado, arma o corpo, posizione di stato, cognome, nome, luogo e data di nascita, ente presso il quale presta servizio o centro documentale dove è detenuta la documentazione personale se in congedo.*

A N. H. *grado, nome e cognome dell'ufficiale inquirente*  
 c/o  
*comando dell'ufficiale inquirente*

città

e, per conoscenza:

*comandante dell'inquisito*

città

*comandante dell'inquirente*

città

^^^ ^^ ^^^ ^^

Avvalendomi della facoltà concessami dall'articolo 1378 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente "codice dell'ordinamento militare", preso atto della *citare il provvedimento conclusivo del procedimento penale cui è stato sottoposto l'inquisendo* con la quale il militare in oggetto è stato *citare formula di definizione finale del procedimento penale* in ordine al reato di "*citare la rubrica del reato per il quale il militare è stato sottoposto a procedimento penale*", ho disposto che il medesimo sia sottoposto ad inchiesta formale per i fatti di cui al citato procedimento al fine di verificare se sussistano responsabilità disciplinari tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato, relativamente al seguente addebito:

*"descrivere minuziosamente e con dovizia di particolari il comportamento disciplinarmente rilevante che si ipotizza realizzato dal militare eventualmente ripreso dall'imputazione, citando anche i principi disciplinari che si intendono violati"*.

Nomino la S.V. ufficiale inquirente.

In particolare, l'inchiesta, da svolgere con la procedura di cui alla "Guida tecnica - norme e procedure disciplinari" – 3<sup>a</sup> edizione – anno 2011 edita dalla Direzione generale per il personale militare, dovrà vertere sui fatti e sui comportamenti così come risultanti dai provvedimenti giudiziari sopra richiamati e dalla documentazione processuale relativa eventualmente acquisita agli atti.

L'inchiesta dovrà essere conclusa entro *concedere un termine – ordinatorio e d'impulso – che sia conciliabile con i termini dell'intero procedimento disciplinare e con la complessità dell'inchiesta* giorni dalla contestazione degli addebiti che la S.V. dovrà effettuare non oltre il *data entro la quale l'ufficiale inquirente deve provvedere alla contestazione degli addebiti pena la decadenza dell'azione disciplinare.*

Eventuale proroga potrà essere richiesta, specificando i motivi di carattere eccezionale che la rendono indispensabile, anche a mezzo fax o messaggio.

Nell'ambito della contestazione la S.V. dovrà comunicare all'inquisito che entro 5 (cinque) giorni ha facoltà di indicare un militare difensore che lo assisterà nel procedimento disciplinare e che qualora non vi provvedesse ne sarà nominato uno d'ufficio; a tal fine indico come eventuale militare difensore d'ufficio il *indicare grado, cognome, nome e reparto di appartenenza*.

La S.V. dovrà comunicare a questo comando:

- l'avvenuta ricezione della presente;
- l'assenza di cause di inopportunità;
- i propri recapiti telefonici e di posta elettronica;
- l'avvenuta contestazione degli addebiti.

Gli atti dell'inchiesta e la relazione finale dovranno essere trasmessi direttamente a questo comando a mezzo raccomandata o corriere ed ove possibile anticipati mediante fax al numero \_\_\_\_\_ ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo: \_\_\_\_\_.

Si annette:

- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;

*firma dell'autorità che dispone l'inchiesta*

**CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E CONTESTUALE INVITO A PRENDERE  
VISIONE DEGLI ATTI**

---

A (1)

OGGETTO: inchiesta formale.

Il (2) mi ha incaricato, ai sensi dell'articolo 1376 del codice dell'ordinamento militare, di procedere nei suoi confronti ad una inchiesta formale disciplinare al fine di verificare se sussistono responsabilità tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato, relativamente al seguente addebito:

«(3)»

La S.V. è pertanto invitata:

- a nominare, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente, un militare difensore che lo assisterà nel procedimento disciplinare; qualora non vi provveda ne verrà nominato uno d'ufficio;
- a presentarsi presso (4), accompagnato dal difensore per prendere visione degli atti in base ai quali è stata ordinata l'inchiesta.

In tale circostanza, potrà prendere appunti e/o richiedere copia degli atti previo pagamento degli oneri di cancelleria.

Dopo la visione degli atti Ella, entro il (5), potrà presentare memorie e documenti pertinenti all'inchiesta e chiedere che siano ascoltate persone informate sui fatti.

Si invita inoltre la S.V. ad accusare ricevuta della presente comunicazione.

*luogo e data*

*firma dell'ufficiale inquirente*

---

(1) Grado, arma/corpo, stato, ruolo, cognome e nome dell'inquisito.

(2) Autorità militare che ha disposto l'inchiesta (la carica).

(3) Addebiti secondo le indicazioni di cui al capitolo quinto, paragrafo 3, sottoparagrafo (3) ed indicati nella lettera che conferisce l'incarico.

(4) Indicare luogo, data ed orario. La denominazione e l'indirizzo del luogo devono essere specificati in modo completo e ben comprensibile (evitare quelli telegrafici).

(5) Indicare una data che sia in armonia con i termini del procedimento.

Dagli atti dell'inchiesta deve risultare in modo certo e documentato che l'inquisito abbia preso coscienza di quanto gli viene comunicato. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità descritte nella "Guida tecnica - norme e procedure disciplinari" (capitolo quinto, paragrafo 3, sottoparagrafo 5).

**RICHIESTA/RINUNCIA DELL'INQUISITO ALL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE**

ALL'UFFICIALE INQUIRENTE

Il sottoscritto **(1)** chiede di essere assistito nel procedimento disciplinare di stato che si svolgerà a suo carico, dal **(2)**.

*firma dell'inquisito*

*luogo e data*

*O P P U R E*

Il sottoscritto **(1)** dichiara di rinunciare alla facoltà concessagli dall'articolo 1370 del codice dell'ordinamento militare di farsi assistere da un difensore.

*firma dell'inquisito*

*luogo e data*

- 
- (1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del militare sottoposto ad inchiesta.  
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome e comando di appartenenza del difensore.

**LETTERA DI NOMINA DEL DIFENSORE**

---

A *comandante dal quale dipende il militare difensore*  
*grado, arma o corpo, cognome e nome del difensore*  
*grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito*

Il sottoscritto, *grado, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale inquirente*, ufficiale inquirente nel procedimento disciplinare instaurato a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito*, nomina in qualità di difensore nel medesimo procedimento: *grado, arma o corpo, cognome e nome del difensore ed indicare se lo stesso sia di fiducia o d'ufficio*.

*luogo e data*

*firma dell'ufficiale inquirente*

**LETTERA DI PRESA VISIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DEGLI ATTI  
DELL'INCHIESTA**

---

Il sottoscritto *grado, arma o corpo, cognome e nome del difensore* difensore del *grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito* dichiara di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede d'inchiesta formale e di non richiedere altri documenti, né supplementi di indagini, né altri testi.

*luogo e data*

*firma del difensore*

**INVITO ALL'INQUISITO A PRESENTARE MEMORIE, CHIEDERE ESCUSSIONI DI  
TESTI ED ULTERIORI INDAGINI**

---

A *grado, arma e corpo, cognome e nome dell'inquisito (1)*

OGGETTO: inchiesta formale disciplinare – invito alla presentazione di memorie e documenti.

A seguito dell'avvenuta presa di visione degli atti dell'inchiesta formale aperta a suo carico, con la presente l'avverto che entro il **(2)** potrà:

- presentare memorie giustificative;
- presentare documenti a discarico;
- chiedere ulteriori indagini, specificando i punti sui quali desidera siano fatti ulteriori accertamenti;
- fare istanza a che siano sentite persone, indicando i punti sui quali debbono essere interpellate.

L'avverto inoltre che, ad inchiesta ultimata, Le sarà consentita una nuova visione di tutti gli atti.

*luogo e data*

*firma dell'ufficiale inquirente*

- 
- (1) E' opportuno che questa comunicazione sia consegnata a mano all'atto della presa visione degli atti. L'avvenuta consegna deve risultare in modo certo e documentato.
- (2) Specificare una data compatibile sia con i termini del procedimento che con ragionevoli tempi per la realizzazione di una compiuta difesa.

**RELAZIONE RIEPILOGATIVA**

---

L'ufficiale inquirente  
*grado, cognome e nome*

*luogo e data*

**RELAZIONE RIEPILOGATIVA**

dell'inchiesta formale svolta a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito*.

Inizio dell'inchiesta.

doc. indice degli atti n. 1

Con foglio n. *protocollo* del *data* il *autorità che ha disposto l'inchiesta* ha ordinato che nei confronti del *grado, cognome e nome dell'inquisito* fosse esperita una inchiesta formale per il/i seguente/i addebito/i:

«*riportare l'addebito contenuto nell'ordine d'inchiesta*», ed ha nominato il sottoscritto quale ufficiale inquirente.

Dalla documentazione trasmessa con il predetto foglio si rileva che: *citare e sintetizzare il contenuto di ciascun documento allegato all'ordine d'inchiesta*.

doc. indice degli atti n. 2

Con foglio del *data* il sottoscritto ha segnato ricevuta del doc. n. 1 e della documentazione ad esso allegata.

doc. indice degli atti n. 3

Con foglio del (*data*) ho comunicato al *grado, cognome e nome dell'inquisito* il citato ordine d'inchiesta, gli ho contestato i sopra citati addebiti specifici, l'ho avvertito che poteva indicare un militare difensore di fiducia e che se non l'avesse fatto gliene avrei nominato uno d'ufficio, l'ho invitato a prendere visione degli atti, avvertendolo che in quell'occasione avrebbe potuto prendere appunti, richiedere copia dei documenti e che entro il *data* avrebbe potuto presentare memorie e documenti pertinenti all'inchiesta e chiedere che venissero ascoltate persone informate sui fatti.

Successiva documentazione

doc. indice degli atti n.

*Sintetizzare il contenuto di ciascun documento acquisito agli atti ed indicato nell'indice degli atti*.

Dichiarazioni

doc. indice degli atti n.

Il sottoscritto dichiara di aver/non aver accolto le seguenti richieste dell'inquisito, per i motivi di fianco a ciascuna segnati. *Eventuale: l'ufficiale inquirente spiega perché non ha accolto o ha accolto le istanze prodotte dall'inquisito*.

Chiusura dell'inchiesta.

Il sottoscritto dichiara chiusa la formale istruttoria ed invita l'inquisito a prendere nuovamente visione degli atti entro il *data* ed a produrre, entro e non oltre il *data* le proprie ulteriori

argomentazioni a discolta, avvertendolo che in caso di mancata produzione delle stesse nel termine fissato, avrebbe trasmesso gli atti all'autorità che ha disposto l'inchiesta per le decisioni.

doc. indice degli atti n.  
Presente relazione.

*firma dell'ufficiale inquirente*

#### DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Per presa visione degli atti e della "relazione riepilogativa"

*luogo e data*

*firma dell'inquisito*

*firma dell'ufficiale inquirente*

#### ULTERIORI DOCUMENTI *eventuale*

Doc. indice degli atti n.  
L'inquisito con lettera del *data* ha inviato le deduzioni difensive definitive che vengono acquisite agli atti.

*firma dell'ufficiale inquirente*

## INDICE DEI DOCUMENTI

---

### INDICE DEI DOCUMENTI costituenti gli atti dell'inchiesta formale disciplinare a carico

del **(1)**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ .

*firma dell'ufficiale inquirente*

| N. d'ordine | N. protocollo | Mittente | Destinatario | Oggetto |
|-------------|---------------|----------|--------------|---------|
|             |               |          |              |         |
|             |               |          |              |         |
|             |               |          |              |         |
|             |               |          |              |         |
|             |               |          |              |         |
|             |               |          |              |         |

Dichiaro di aver preso visione dei documenti dal n. 1 al n. \_\_\_\_\_

*luogo e data*

*firma dell'inquisito*

*firma dell'ufficiale inquirente*

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Dichiaro di avere preso visione di tutti gli atti sopra elencati, compresa la "relazione riepilogativa" e di avere apposto su ognuno di essi la mia firma.

Dichiaro altresì di rinunciare a produrre ulteriori giustificazioni. **(2)**

*luogo e data*

*firma dell'inquisito*

visto  
*firma dell'ufficiale inquirente*

(3)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*luogo e data*

*firma dell'ufficiale inquirente*

- 
- (1) Grado, arma/corpo, stato, ruolo, nome e cognome dell'inquisito.
  - (2) Oppure: faccio riserva di produrre ulteriori giustificazioni entro il \_\_\_\_\_ .
  - (3) Da compilarsi soltanto se vengono presentate ulteriori giustificazioni

**INVITO A PRENDERE NUOVAMENTE VISIONE DEGLI ATTI ED A PRESENTARE  
ULTERIORI DIFESE**

---

A (1)

OGGETTO: inchiesta formale disciplinare – invito alla presentazione di ulteriori argomenti a discolpa.

Con la presente Le comunico che in data \_\_\_\_\_ ho dichiarato chiusa la formale istruttoria che la riguarda; pertanto Ella, il *data* (2) alle *orario* presso il (3), potrà prendere nuovamente visione di tutti gli atti dell'inchiesta, compresi quelli acquisiti a seguito degli accertamenti richiesti (4), nonché della “relazione riepilogativa”.

Inoltre, la S.V., dopo la citata presa visione ed entro il (2), potrà presentare per iscritto ulteriori argomenti a discolpa.

Qualora Ella non intenda aderire alla presente richiesta, o non presenti le difese entro il termine fissato, l'inchiesta disciplinare si intenderà definitivamente chiusa e gli atti saranno trasmessi all'autorità militare competente.

*Data*

*firma dell'ufficiale inquirente*

---

(1) Grado, arma/corpo, stato, ruolo, cognome e nome dell'inquisito.

Dagli atti dell'inchiesta deve risultare in modo certo e documentato che l'inquisito ha preso coscienza di quanto gli viene comunicato. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità descritte nella “Guida tecnica - norme e procedure disciplinari” - capitolo quinto, paragrafo 3, sottoparagrafo (5).

(2) Specificare una data compatibile sia con i termini del procedimento che con ragionevoli tempi per la realizzazione di una compiuta difesa.

(3) La denominazione e l'indirizzo del luogo devono essere specificati in modo completo e ben comprensibile (evitare quelli telegrafici).

(4) Eventuale.

## RELAZIONE FINALE

---

### RELAZIONE FINALE (1) CIRCA L'INCHIESTA FORMALE DISCIPLINARE A CARICO DEL (2)

A. Elementi che hanno portato all'inizio dell'inchiesta formale in oggetto:

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

B. Documenti costituenti gli atti dell'inchiesta:

- i documenti assunti agli atti dell'inchiesta sono individuati e numerati nell'unito "indice degli atti" dal n. 1 al n. \_\_\_ ; l'esposizione cronologica dei momenti dell'inchiesta ed il contenuto sostanziale dei singoli documenti sono riportati nella "relazione riepilogativa" (documento n. \_\_\_ dell'indice degli atti);
- (3) l'inquisito ha espresso esplicita rinuncia a presentare per iscritto le proprie deduzioni difensive (doc. n. \_\_\_ dell'indice).

C. Sono stati sollevati i seguenti addebiti specifici.

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .
3. ecc.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

D. Considerazioni sul primo addebito.

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

E. Considerazioni sul secondo addebito.


---



---



---



---



---

F. Conclusioni (4).

Gli addebiti contestati all'inquisito sono risultati fondati per le seguenti ragioni:

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

*(oppure)*

Gli addebiti contestati all'inquisito sono risultati parzialmente fondati per le seguenti ragioni:

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

*(oppure)*

– Gli addebiti contestati all'inquisito non sono risultati fondati per le seguenti ragioni:

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

*firma dell'ufficiale inquirente*

- 
- (1) La “relazione finale”, insieme a tutti gli atti dell'inchiesta ed all'indice degli stessi, deve essere trasmessa, per le decisioni, all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale; non deve essere data in visione all'inquisito, né elencata nell'indice dei documenti. In caso di deferimento dell'inquisito alla Commissione di disciplina la “relazione finale” non può essere inviata a tale organo ma trasmessa all'organo centrale per la custodia.
  - (2) Grado, arma o corpo, ruolo, cognome, nome, luogo e data di nascita dell'inquisito.
  - (3) Eventuale.
  - (4) Le conclusioni a cui perviene l'ufficiale inquirente devono essere congruamente ed accuratamente motivate.

**VERBALE DI AVVENUTA CONOSCENZA**

---

Il *giorno* alle *ore* nell'ufficio sede del \_\_\_\_\_ ubicato in via \_\_\_\_\_ avanti a \_\_\_\_\_ è presente il \_\_\_\_\_ il quale viene messo a conoscenza della \_\_\_\_\_ mediante consegna nelle mani dello stesso.

*firma del soggetto che ha ricevuto la  
comunicazione*

*firma di colui che ha proceduto alla comunicazione*

---

Il presente verbale costituisce parte integrante dell'atto che viene messo nella conoscenza di colui che lo riceve.

**RICHIESTA DI NOTIFICA ATTRAVERSO L'ALBO COMUNALE**

---



INTESTAZIONE DEL COMANDO, COMPRENSIVO DELL'INDIRIZZO, DOVE  
L'UFFICIALE INQUIRENTE PRESTA SERVIZIO (O DELL'UFFICIO PRESSO CUI  
L'UFFICIALE INQUIRENTE IN AUSILIARIA STA SVOLGENDO L'INCHIESTA).

OGGETTO: *grado, cognome e nome, dati anagrafici del militare irreperibile*

AL SIGNOR SEGRETARIO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

Questa amministrazione deve notificare al militare in oggetto, che risulta residente in codesto comune in via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_ l'atto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.  
Il documento può essere ritirato presso questo ufficio/comando nei giorni feriali dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ previ accordi diretti al numero \_\_\_\_\_.

Tenuto conto che l'interessato è risultato essere irreperibile, si chiede di voler disporre l'affissione della presente comunicazione all'albo pretorio.

Si prega altresì di dare ricevuta del presente foglio, comunicando la data di avvenuta pubblicazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

*firma dell'ufficiale inquirente*

---

La comunicazione deve essere inviata all'ufficio comunale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano con rilascio di ricevuta. Copia della presente comunicazione deve essere inviata all'ente che ha emesso il provvedimento da notificare per la custodia agli atti.

**RICHIESTA AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PROCEDERE  
ALL'INCHIESTA PRESSO L'ISTITUTO DI PENA**

---



INTESTAZIONE DEL COMANDO DOVE L'UFFICIALE INQUIRENTE PRESTA SERVIZIO  
(O DELL'UFFICIO PRESSO CUI L'UFFICIALE INQUIRENTE IN AUSILIARIA STA  
SVOLGENDO L'INCHIESTA), COMPRENSIVO DELL'INDIRIZZO PRESSO IL QUALE IL  
MAGISTRATO DEVE INVIARE L'AUTORIZZAZIONE. (1)

Prot. n. \_\_\_\_\_

*luogo e data*

OGGETTO: inchiesta formale disciplinare a carico di *grado, cognome e nome dell'inquisito*.

AL DOTTOR \_\_\_\_\_

Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di \_\_\_\_\_

e, per conoscenza:

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI \_\_\_\_\_ (2)

Lo scrivente è stato incaricato dal \_\_\_\_\_ di svolgere un'inchiesta formale disciplinare a carico del militare indicato in oggetto in atto ristretto presso il carcere di \_\_\_\_\_.

In tale veste il sottoscritto ha necessità di accedere, salvo diverso avviso, al predetto istituto di pena il *giorno* alle *ore*. Ciò al fine di sentire l'inquisito circa i fatti oggetto dell'inchiesta e consentirgli di prendere visione degli atti facenti parte del fascicolo d'inchiesta.

Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler autorizzare il colloquio e la direzione dell'istituto di pena di mettere a disposizione un idoneo locale.

Si ringrazia per la collaborazione.

*firma dell'ufficiale inquirente*

---

La richiesta deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti tramite la direzione del carcere. Se l'inquisito è agli arresti domiciliari, la richiesta deve essere inviata solo al magistrato di sorveglianza.

**ORDINE DI DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

---



## INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' MILITARE CHE DISPONE IL DEFERIMENTO

Visti gli atti dell'inchiesta formale disciplinare svoltasi a carico del: **(1)**;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare);

avvalendomi della facoltà concessa dall'articolo 1377, secondo comma, lettera b) del codice dell'ordinamento militare,

## DISPONGO

che il **(2)** sia deferito al giudizio di una Commissione di disciplina di cui agli articoli 1380 e seguenti del codice dell'ordinamento militare.

*luogo e data*

*firma dell'autorità che dispone il deferimento*

- 
- (1) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome, nome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio o centro documentale di appartenenza se in congedo dell'inquisito.  
(2) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, nome e cognome del giudicando.

**ORDINE DI COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA**

---



INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' CHE COSTITUISCE E CONVOCA LA COMMISSIONE  
DI DISCIPLINA

Visti gli atti dell'inchiesta formale disciplinare svoltasi a carico del: **(1)**;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare),

ORDINA

la costituzione di una commissione di disciplina, formata dai seguenti ufficiali:

- 1° **(2)** \_\_\_\_\_ presidente  
 2° **(2)** \_\_\_\_\_ membri (in ordine di grado e di anzianità)  
 3° **(2)** \_\_\_\_\_  
 4° **(2)** \_\_\_\_\_  
 5° **(2)** \_\_\_\_\_

perché, previa lettura degli atti trasmessi al presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiarare se a suo avviso il **(1)** sia meritevole di conservare il grado *ovvero di permanere in ferma/rafferma*.

La commissione di disciplina è convocata nel luogo, giorno e ora che verranno stabiliti dal presidente.

*luogo e data*

*firma dell'autorità che costituisce e convoca*

- 
- (1) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome, nome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio o distretto militare (centro documentale) di appartenenza se in congedo del giudicando.
- (2) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome e nome dell'ufficiale componente la commissione.

**ORDINE DI FORMAZIONE E CONVOCAZIONE DI UNA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA**

---



INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' CHE COSTITUISCE E CONVOCA LA COMMISSIONE  
DI DISCIPLINA ORDINATA DA ALTRA AUTORITA'

Visto l'ordine, in data \_\_\_\_\_, con il quale il \_\_\_\_\_ (1)  
ha disposto la costituzione di una commissione di disciplina,

SIA FORMATA

La seguente commissione di disciplina:

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 1° (2) _____ | presidente                                   |
| 2° (2) _____ | <i>membri in ordine di grado e anzianità</i> |
| 3° (2) _____ |                                              |
| 4° (2) _____ |                                              |
| 5° (2) _____ |                                              |

La predetta commissione, previa lettura degli atti trasmessi al presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e difesa, dichiarerà se a suo avviso il (3) sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado ( o di permanere nella ferma/rafferma).

La commissione di disciplina è convocata nel luogo, giorno e ora che verranno stabiliti dal presidente.

*luogo e data*

*firma dell'autorità che costituisce e convoca*

- 
- (1) Autorità che ha ordinato la costituzione della commissione di disciplina (la carica).  
 (2) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome e nome dell'ufficiale componente la commissione  
 (3) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome, nome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio o centro documentale di appartenenza se in congedo del giudicando.

**COMUNICAZIONE DEL COMANDO AL MILITARE INQUISITO (ED AL DIFENSORE)  
CIRCA LA FORMAZIONE E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA**

---



INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' CHE HA FORMATO LA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina

A                   (1)  
                          (2)

Esaminati gli esiti dell'inchiesta formale disciplinare disposta a Suo carico dal (3), La informo che è stata costituita una commissione di disciplina affinché giudichi se la S.V. sia meritevole o no di conservare il grado *ovvero di permanere o no in ferma/rafferma*.

La commissione di disciplina è composta dai seguenti ufficiali:

- (1) \_\_\_\_\_ (4) presidente;  
 (2) \_\_\_\_\_ (4) membro;  
 (3) \_\_\_\_\_ (4) membro;  
*eventuale*  
 (4) \_\_\_\_\_ (4) membro;  
 (5) \_\_\_\_\_ (4) membro.

La S.V. ha diritto, a norma dell'articolo 1386 del codice dell'ordinamento militare, di ricusare per una sola volta *uno o due dei componenti della commissione se composta, rispettivamente, di tre o cinque membri*.

La richiesta di ricusazione non necessita di motivazione e dovrà essere proposta entro due giorni dalla data di ricezione della presente. I componenti ricusati saranno sostituiti. Trascorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna richiesta la composizione della commissione si intenderà accettata.

Si prega di accusare ricevuta della presente comunicazione.

*firma dell'autorità che ha formato la commissione*

- 
- (1) Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare inquisito.  
 (2) Grado, arma o corpo, cognome e nome del difensore.  
 (3) Autorità che ha dato l'ordine.  
 (4) Grado, arma o corpo, cognome e nome dei militari.

**COMUNICAZIONE DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
DISCIPLINA**

---



INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' CHE HA COSTITUITO E CONVOCATO LA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del \_\_\_\_\_ (1)

A N.H. \_\_\_\_\_ (2)

La S.V. è stata nominata presidente della commissione di disciplina di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 1380 e seguenti del codice dell'ordinamento militare.

Ella è, pertanto, pregata di inviare, entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una dichiarazione con la quale attesta di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità definite dall'articolo 1380 del codice dell'ordinamento militare.

Al fine di consentirle l'avvio delle procedure si trasmettono: l'ordine di deferimento, di costituzione e convocazione della commissione di disciplina di cui è presidente.

*autorità che ha formato la commissione di disciplina*

- 
- (1) Grado, arma o corpo, posizione di stato, ruolo, cognome, nome, dati anagrafici, reparto dove presta servizio o distretto militare (centro documentale) di appartenenza se in congedo del giudicando.
- (2) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale nominato quale presidente della commissione di disciplina.



**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA**

---

OGGETTO: commissione di disciplina a carico \_\_\_\_\_ (1)

A            Sig. \_\_\_\_\_ (2)  
              Sig. \_\_\_\_\_ (2)  
              Sig. \_\_\_\_\_ (2)  
              Sig. \_\_\_\_\_ (2)

A seguito del foglio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ comunico che  
la riunione della commissione di disciplina a carico del militare indicato in oggetto, avrà luogo il  
\_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

*luogo e data*

*firma del presidente della commissione di disciplina*

- 
- (1) Grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando.  
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome degli ufficiali componenti della commissione

**DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA'**

---

*Grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando*

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che non sussiste nei propri riguardi alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 1380, terzo comma del codice dell'ordinamento militare agli effetti della partecipazione alla commissione di disciplina formata da codesto comando con ordine del *data* a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando*

*luogo e data*

*firma dell'ufficiale componente della commissione di disciplina*

**ORDINE DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA**

---



INTESTAZIONE DELL'AUTORITA'  
CHE HA FORMATO LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Il (1)

visti gli articoli 1380, terzo comma e 1386 del codice dell'ordinamento militare;

rilevato che il (2) componente della commissione di disciplina a carico del (3) con l'ordine di formazione e convocazione in data \_\_\_\_\_ trovasi in caso di incompatibilità previsto dall'articolo 1380, terzo comma perché (4),

*oppure*

è stato ricusato dall'inquisito con lettera in data \_\_\_\_\_ ,

O R D I N A

la sua sostituzione con il (5), e, pertanto, la predetta commissione di disciplina risulta così composta:

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| (1) |  | (6), presidente; |
| (2) |  | (6), membro;     |
| (3) |  | (6), membro;     |
| (4) |  | (6), membro;     |
| (5) |  | (6), membro.     |

\_\_\_\_\_ (7)

\_\_\_\_\_ (1)

- 
- (1) Autorità che ha formato la commissione di disciplina.
  - (2) Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare da sostituire.
  - (3) Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare sottoposto a commissione di disciplina
  - (4) Specificare i motivi di incompatibilità, impedimento ecc.
  - (5) Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare nuovo designato.
  - (6) Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare componente della commissione.
  - (7) Luogo e data.

**LETTERA DI COMUNICAZIONE DI NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA IN CASO DI SOSTITUZIONE**

---



**INTESTAZIONE DELL'AUTORITA'  
CHE HA FORMATO LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del \_\_\_\_\_ (1)

A \_\_\_\_\_ (2)

e, per conoscenza:

\_\_\_\_\_ (3)

La S.V. è stata nominata membro della commissione di disciplina a carico del militare in oggetto, in sostituzione del precedente membro \_\_\_\_\_ (4) resosi indisponibile.

Ella pertanto invierà, entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una dichiarazione con la quale attesta di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità definite dall'articolo 1380 del codice dell'ordinamento militare.

Disposizioni dirette Le saranno impartite dal presidente della commissione di disciplina.

\_\_\_\_\_ (5)

\_\_\_\_\_ (6)

- 
- (1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del giudicando.  
 (2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del nuovo ufficiale componente la commissione.  
 (3) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del presidente della commissione.  
 (4) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del membro sostituito.  
 (5) Luogo e data.  
 (6) Firma.

**LETTERA DI COMUNICAZIONE AL GIUDICANDO DELL'AVVENUTA  
SOSTITUZIONE**

---



**INTESTAZIONE DELL'AUTORITA'  
CHE HA FORMATO LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando*.

A \_\_\_\_\_ (1)

e, per conoscenza:

\_\_\_\_\_ (2)

Il \_\_\_\_\_ membro della commissione di disciplina a carico della S.V., resosi indisponibile a causa \_\_\_\_\_ è stato sostituito con \_\_\_\_\_.

La commissione, pertanto, risulta così costituita: *elencare la nuova composizione*

- (1) \_\_\_\_\_, presidente;
- (2) \_\_\_\_\_, membro;
- (3) \_\_\_\_\_, membro;
- (4) \_\_\_\_\_, membro;
- (5) \_\_\_\_\_, membro e segretario.

*firma dell'autorità che ha formato la commissione*

- 
- (1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del giudicando e del difensore.
  - (2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del presidente della commissione.

**TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI  
DISCIPLINA**

---



**INTESTAZIONE DELL'AUTORITA'  
CHE HA FORMATO LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando*.

A *grado, arma o corpo, cognome e nome del presidente della commissione*

Trasmetto alla S.V., a norma dell'articolo 1387, secondo comma del codice dell'ordinamento militare, l'ordine di convocazione della commissione di disciplina a carico del militare in oggetto, gli atti dell'inchiesta formale disciplinare come dall'indice allegato, il libretto personale del suddetto militare, *eventualmente aggiungere* nonché i seguenti altri documenti:

\_\_\_\_\_ ;  
 \_\_\_\_\_ ;  
 \_\_\_\_\_ .

Unisco copia della comunicazione al suddetto ufficiale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 circa la formazione della commissione.

*firma dell'autorità che ha formato la commissione*

---

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE**

---

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome del membro giudicando.*

A *grado, arma o corpo, cognome e nome del membro della commissione*

In relazione al disposto dell'articolo 1387, quarto comma del codice dell'ordinamento militare trasmetto gli atti dell'inchiesta formale a carico del militare in argomento, con richiesta di procedere a un accurato esame di essi e di restituirli allo scrivente entro il giorno \_\_\_\_\_, allegandovi dichiarazione scritta dell'avvenuto esame.

*luogo e data*

*firma del presidente della commissione*

---

**DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTO ESAME DEGLI ATTI DA PARTE DEI MEMBRI  
DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

---

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando.*

A *grado, arma o corpo, cognome e nome del presidente della commissione*

^^^ ^^ ^^^

Rif. f.n.

^^^ ^^ ^^^

Restituisco la copia degli atti di inchiesta a carico del militare in oggetto, trasmessi col foglio in riferimento, e assicuro la S.V. di aver proceduto all'accurato esame di essi.

*luogo e data*

*firma del membro della commissione*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA AL  
GIUDICANDO IN MERITO ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO**

---

OGGETTO: comunicazione.

A \_\_\_\_\_ *grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando*

In relazione all'ordine di convocazione della commissione di disciplina, di cui è stata data conoscenza alla S.V. dal *autorità che ha convocato e formato la commissione* con il foglio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, invito la S.V. a intervenire, alla seduta che si terrà a *indicare la città ove si riunirà la commissione di disciplina*, presso il *indicare il comando o altro ente presso cui si riunirà la commissione*, nella sala (o ufficio) *indicare luogo specifico ove si riunirà la commissione* alle *orario* del *data*.

In relazione all'articolo 1387 del codice dell'ordinamento militare, si avverte la S.V. che se alla data e all'ora stabilita non si presenterà, né farà constare di essere legittimamente impedito, la commissione procederà comunque in sua assenza **(1)**.

La S.V. potrà presentare alla commissione una memoria difensiva preparata in precedenza e firmata e potrà produrre eventuali documenti. Qualora non intenda avvalersi di dette facoltà, la S.V. rilascerà, in sede di riunione della commissione di disciplina, esplicita dichiarazione scritta.

*firma del presidente della commissione*

---

(1) Deve assolutamente risultare che la suddetta comunicazione è stata ricevuta dal giudicando. Quindi occorre acquisire agli atti un documento attestante la sua ricezione.

**LETTERA DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA RINUNCIA ALLA FACOLTA' DI  
RICUSAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

---



**INTESTAZIONE DELL'AUTORITA'  
CHE HA FORMATO LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del *grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando*.

A *grado, arma o corpo, cognome e nome del presidente della commissione*

Il *grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando*, sottoposto al giudizio della commissione presieduta dalla S.V., decorsi i termini, non ha ricusato alcuno dei membri della commissione stessa.

Pertanto, si può dar corso alla procedura.

*firma dell'autorità che ha formato la commissione*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A RIUNIRE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA  
PRESSO UN ISTITUTO DI PENA**

---



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

presso il (*indirizzo dove deve essere inviata la risposta da parte del Magistrato di sorveglianza*)

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina a carico di *grado, cognome e nome del giudicando*

AL DOTTOR \_\_\_\_\_  
Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di

CITTA'

e, per conoscenza:

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI  
(*carcere dove è ristretto il giudicando*)

CITTA'

Lo scrivente, *grado, nome, cognome ed incarico del presidente* è stato nominato presidente della commissione di disciplina a carico del *grado, cognome e nome del giudicando* in atto ristretto presso l'istituto di pena di \_\_\_\_\_.

In tale veste il sottoscritto ha necessità di riunire presso il citato istituto, con la presenza del giudicando, la commissione di disciplina, composta da *specificare il numero ed i nominativi degli ufficiali componenti la stessa e del difensore* compreso lo scrivente, per giudicare se il nominato in oggetto è meritevole di conservare il grado.

Si sarà grati se la S.V. vorrà autorizzare, salvo diverso avviso, la riunione della commissione di disciplina il *data alle orario*, nel locale che sarà messo a disposizione della direzione del suddetto istituto di pena.

Si ringrazia per la collaborazione.

*firma del presidente della commissione*

---

Se trattasi di giudicando agli arresti domiciliari la richiesta deve essere inviata solo al magistrato di sorveglianza e consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R.

**RICHIESTA DI APPRONTAMENTO DI UN LOCALE IDONEO ALLA RIUNIONE  
DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PRESSO L'ISTITUTO DI PENA**

---



**COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

presso (indirizzo del destinatario cui deve essere inviata la risposta da parte della direzione del carcere)

Prot. n.

*luogo e data*

OGGETTO: commissione di disciplina a carico del *grado, cognome e nome del giudicando*.

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI \_\_\_\_\_

CITTA'

Trasmetto in duplice esemplare il foglio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ *lettera di comunicazione al giudicando del giorno, ora e luogo di riunione della commissione di disciplina con preghiera di notifica al grado, cognome e nome del giudicando e restituzione di una copia allo scrivente.*

Si chiede alla S.V. di mettere a disposizione un locale di codesto istituto di pena per la riunione della commissione di disciplina, che si terrà, a carico del militare suindicato il *data alle orario* come da richiesta di autorizzazione inviata al magistrato di sorveglianza.

Si ringrazia per la collaborazione.

*firma del presidente della commissione di  
disciplina*

---

Richiesta da consegnare a mano o da spedire a mezzo raccomandata A/R

## VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

---

Verbale della seduta della commissione di disciplina a carico del (1).

L'anno \_\_\_\_\_ (2) il giorno \_\_\_\_\_ (2) del mese di \_\_\_\_\_ (2) si è adunata a (3) nei locali del (4) la commissione di disciplina formata dai seguenti ufficiali:

- |           |                           |
|-----------|---------------------------|
| (1) _____ | (5), presidente;          |
| (2) _____ | (5), membro;              |
| (3) _____ | (5), membro;              |
| (4) _____ | (5), membro;              |
| (5) _____ | (5), membro e segretario, |

e convocata d'ordine del (6) per dichiarare se, a suo avviso, il (1) sia meritevole (*o siano meritevoli*) di conservare il grado (*ovvero di permanere in ferma/rafferma*).

Aperta la seduta alle *orario* (2) il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere, ricordando loro che debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa quindi introdurre (1) e (7).

Il presidente legge l'ordine di convocazione e le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale; fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa; chiede se i membri della commissione o il giudicando desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

*Il presidente e i membri della commissione, previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.*

*Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti.*

*Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta. La memoria e i documenti saranno letti da uno dei componenti la commissione ed allegati agli atti.)*

Quindi il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere (8).

Infine, il presidente richiede ai membri se desiderano altri chiarimenti da parte del giudicando *nel verbale si dovranno riportare le eventuali domande e le risposte ottenute* (9).

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il (10).

*La commissione, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.*

*Non verificandosi l'ipotesi di cui all'articolo 1388, nono comma il presidente mette immediatamente ai voti il quesito posto nell'ordine di convocazione:*

“Il (1) è meritevole di conservare il grado?

*oppure*

“Il (1) è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?».

*La votazione è segreta ed è effettuata mediante scheda predisposta dal presidente.*

“Il (1) è (*oppure non è*) meritevole di conservare il grado.

“Il (1) è (*oppure non è*) meritevole di permanere in ferma (o in rafferma) (11).

Il presidente invita, seduta stante, i membri della Commissione a leggere e firmare il presente verbale e vi appone la sua firma.

Dichiara subito dopo sciolta la commissione (12) (13) (14) (15) (16).

- 
- (1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del giudicando/i sottoposto/i a commissione di disciplina.
  - (2) In lettere e per esteso.
  - (3) Città in cui si riunisce la commissione.
  - (4) Ente nei cui luoghi si aduna la commissione.
  - (5) Grado, arma o corpo, cognome e nome dei componenti la commissione.
  - (6) Ministro della difesa/Direzione generale per il personale militare ovvero i comandanti di cui all'articolo 1378 del codice dell'ordinamento militare.
  - (7) Se il giudicando/i sottoposto/i a commissione (o alcuni di essi) non si presentano, si potrà dire: “Fatto chiamare il (1) risulta assente” aggiungendo se abbia fatto constare o meno alcun impedimento ritenuto illegittimo, secondo i casi di cui alle norme esecutive.
  - (8) Se la commissione riguarda più militari, si dovrà tener presente quanto è detto nella presente guida.
  - (9) Le domande e le risposte dovranno riportarsi in termini concisi ma in modo completo quanto alla sostanza.
  - (10) Grado, cognome e nome del giudicando. Se sono sottoposti alla stessa Commissione due o più ufficiali, si indicherà quello che viene interrogato per primo, e poi l'altro o gli altri.  
Qualora il presidente ritenga opportuno interrogarli separatamente, nel verbale si potrà dire: “Indi il presidente, fatto ritirare il \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_ procede alla interrogazione del \_\_\_\_\_ che, ecc.
  - (11) Se sono stati sottoposti alla stessa commissione due o più militari, le operazioni di votazione riprendono per ciascuno di essi dal quesito.
  - (12) Si dovrà far menzione delle eventuali sospensioni della seduta concesse dal presidente, al punto stesso in cui la sospensione avviene, indicando poi la ripresa.  
Qualora occorran più sedute della commissione, si farà menzione nel verbale della chiusura di ciascuna, sottoscrivendola, al punto stesso in cui la discussione è pervenuta ed indicando poi nella continuazione del verbale il giorno e l'ora della ripresa.
  - (13) Sciolta la commissione, il presidente trasmette gli atti direttamente al ministero.
  - (14) I componenti della commissione sono vincolati dal segreto di ufficio.
  - (15) Il verbale deve essere numerato e firmato dai membri in ogni facciata.
  - (16) Il verbale deve essere compilato dal segretario, contestualmente alla seduta.